



COMUNE DI PALAGIANO
Provincia di Taranto

R E G O L A M E N T O

E D I L I Z I O

adeguato al Regolamento Edilizio Tipo [R.E.T.]

(L.R. Puglia n. 3 del 09.03.2009, D.G.R. n. 2250 del 21.12.2017
e D.G.R. n. 1550 del 02.08.2019)

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 23.09.2020

revisione **settembre 2020**
a cura del **Settore Tecnico**

Sommario

| | | |
|----|--|---|
| 1. | FINALITÀ DEL REGOLAMENTO EDILIZIO | 4 |
| 2. | OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO | 4 |
| 3. | RINVII A NORME VIGENTI | 4 |
| 4. | RINVIO ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA | 5 |

TITOLO I _____ **6**

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI _____ **6**

Capo I _____ **6**

SUE, SUAP e organismi consultivi _____ **6**

| | | |
|------|---|---|
| 1.1. | Composizione e compiti del SUE | 6 |
| 1.2. | Modalità di gestione dello SUE | 6 |
| 2. | Sportello unico per le attività produttive (SUAP) | 7 |
| 2.1. | Modalità di coordinamento tra SUE e SUAP | 7 |
| 3. | COMMISSIONE EDILIZIA | 7 |
| 4. | COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO | 8 |

Capo II _____ **9**

Altre procedure e adempimenti edilizi _____ **9**

| | | |
|-----|--|----|
| 5. | AUTOTUTELA E RICHIESTA DI RIESAME DEI TITOLI RILASCIATI O PRESENTATI | 9 |
| 6. | CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA | 9 |
| 7. | PROROGA, RINNOVO, TRASFERIMENTO DEI TITOLI ABILITATIVI | 9 |
| 8. | SOSPENSIONE DELL'USO E DICHIARAZIONE DI INAGIBILITA' | 10 |
| 9. | CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE. CRITERI APPLICATIVI E RATEIZZAZIONI | 10 |
| 10. | PARERI PREVENTIVI – AUTORIZZAZIONI IN DEROGA | 11 |
| 11. | ORDINANZE, INTERVENTI URGENTI E POTERI ECCEZIONALI, IN MATERIA DI EDILIZIA | 11 |
| 12. | MODALITÀ E STRUMENTI PER L'INFORMAZIONE E LA TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO EDILIZIO | 12 |
| 13. | COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AI SERVIZI E AI PROCESSI DI LORO ATTUAZIONE IN MATERIA EDILIZIA | 12 |
| 14. | MODALITÀ DI INDIZIONE DI CONCORSI PUBBLICI DI URBANISTICA, ARCHITETTURA E PAESAGGIO | 13 |

TITOLO II _____ **14**

DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI _____ **14**

Capo I _____ **14**

Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori _____ **14**

| | | |
|-----|---|----|
| 15. | INIZIO DEI LAVORI E FORMALITÀ DA ESPERIRE | 14 |
| 16. | COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI | 15 |
| 17. | OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO | 15 |
| 18. | COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLE OPERE RELATIVE A BONIFICA, COMPRESSE QUELLE PER AMIANTO, ORDIGNI BELLICI, ECC. | 15 |

Capo II _____ **17**

Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori _____ **17**

| | | |
|-----|--|----|
| 19. | PRINCIPI GENERALI DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI | 17 |
| 20. | PUNTI FISSI DI LINEA E DI LIVELLO | 17 |
| 21. | CONDUZIONE DEL CANTIERE E RECINZIONI PROVVISORIE | 17 |
| 22. | CARTELLI DI CANTIERE | 19 |
| 23. | CRITERI DA OSSERVARE PER SCAVI E DEMOLIZIONI | 19 |
| 24. | MISURE DI CANTIERE E EVENTUALI TOLLERANZE | 20 |
| 25. | SICUREZZA E CONTROLLO NEI CANTIERI MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI NELLE FASI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA | 20 |

| | | |
|-----|--|----|
| 26. | ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI E PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E DI RITROVAMENTI DI ORDIGNI BELLICI | 21 |
| 27. | RIPRISTINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI A FINE LAVORI | 21 |

TITOLO III _____ **23**

DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI _____ **23**

Capo I _____ **23**

Disciplina dell'oggetto edilizio _____ **23**

| | | |
|-----|--|----|
| 28. | CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEGLI EDIFICI | 23 |
| 29. | REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI RIFERITI ALLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE, ALL'EFFICIENZA ENERGETICA E AL COMFORT ABITATIVO, FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E IDRICI, ALL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI E DI MATERIALI ECOCOMPATIBILI, ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI O CLIMA ALTERANTI, ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI E DEL CONSUMO DI SUOLO | 25 |
| 30. | REQUISITI E PARAMETRI PRESTAZIONALI INTEGRATIVI DEGLI EDIFICI SOGGETTI A FLESSIBILITÀ PROGETTUALE | 26 |
| 31. | INCENTIVI (RIDUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE, PREMI DI EDIFICABILITÀ, DEROGHE AI PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI, FISCALITÀ COMUNALE) FINALIZZATI ALL'INNALZAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI, DELLA QUALITÀ E DELLA SICUREZZA EDILIZIA, RISPETTO AI PARAMETRI COGENTI | 27 |
| 32. | PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE PER L'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO GAS RADON | 29 |
| 33. | SPECIFICAZIONI SULLE DOTAZIONI IGIENICO SANITARIE DEI SERVIZI E DEI LOCALI AD USO ABITATIVO E COMMERCIALE | 29 |
| 34. | DISPOSITIVI DI AGGANCIAMENTO ORIZZONTALI FLESSIBILI SUI TETTI (C.D. "LINEE VITA") | 30 |
| 35. | PRESCRIZIONI PER LE SALE DA GIOCO L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DEL GIOCO D'AZZARDO LECITO E LA RACCOLTA DELLA SCOMMESSA | 30 |

Capo II _____ **31**

Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico _____ **31**

| | | |
|-----|--|----|
| 36. | STRADE | 31 |
| 37. | PORTICI | 32 |
| 38. | PISTE CICLABILI | 33 |
| 39. | AREE PER PARCHEGGIO | 34 |
| 40. | PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE | 35 |
| 41. | PASSAGGI PEDONALI E MARCIAPIEDI | 35 |
| 42. | PASSI CARRAI ED USCITE PER AUTORIMESSE | 36 |
| 43. | CHIOSCHI/DEHORS SU SUOLO PUBBLICO | 37 |
| 44. | SERVITÙ PUBBLICHE DI PASSAGGIO SUI FRONTI DELLE COSTRUZIONI E PER CHIOSCHI/GAZEBI/DEHORS POSIZIONATI SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO | 39 |
| 45. | RECINZIONI | 39 |
| 46. | NUMERAZIONE CIVICA | 40 |

Capo III _____ **42**

Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente _____ **42**

| | | |
|-----|---|----|
| 47. | AREE VERDI | 42 |
| 48. | PARCHI URBANI E GIARDINI DI INTERESSE STORICO E DOCUMENTALE | 44 |
| 49. | ORTI URBANI | 44 |
| 50. | PARCHI E PERCORSI IN TERRITORIO RURALE | 45 |
| 51. | TRATTURI E PERCORSI DELLA MOBILITÀ DOLCE | 46 |
| 52. | TUTELA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO | 46 |

Capo IV _____ **47**

Infrastrutture e reti tecnologiche _____ **47**

| | | |
|-----|--|----|
| 53. | APPROVVIGIONAMENTO IDRICO | 47 |
| 54. | DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE | 48 |
| 55. | SPAZI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI | 49 |

| | | |
|-----|--|----|
| 56. | DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA | 50 |
| 57. | DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA DEL GAS | 50 |
| 58. | INFRASTRUTTURE ELETTRICHE PER RICARICA VEICOLI | 51 |
| 59. | IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI | 51 |
| 60. | IMPIANTI PER TELERADIOCOMUNICAZIONI | 51 |

Capo V **53**

Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico **53**

| | | |
|-----|---|----|
| 61. | PUBBLICO DECORO, MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E DEI LUOGHI | 53 |
| 62. | FACCIAE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO | 54 |
| 63. | ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIAE, PARAPETTI E DAVANZALI | 55 |
| 64. | ALLINEAMENTI | 56 |
| 65. | PIANO DEL COLORE | 56 |
| 66. | COPERTURE DEGLI EDIFICI | 56 |
| 67. | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 57 |
| 68. | GRIGLIE ED INTERCAPEDINI | 57 |
| 69. | ANTENNE E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI E ALTRI IMPIANTI TECNICI | 58 |
| 70. | SERRAMENTI ESTERNI DEGLI EDIFICI | 59 |
| 71. | INSEGNE COMMERCIALI, MOSTRE, VETRINE, TENDE, TARGHE | 60 |
| 72. | CARTELLONI PUBBLICITARI | 60 |
| 73. | MURI DI CINTA | 60 |
| 74. | BENI CULTURALI E EDIFICI STORICI | 61 |
| 75. | CIMITERI MONUMENTALI E STORICI | 61 |
| 76. | PROGETTAZIONE DEI REQUISITI DI SICUREZZA PER I LUOGHI PUBBLICI URBANI | 62 |

Capo VI **63**

Elementi costruttivi **63**

| | | |
|-----|--|----|
| 77. | SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RAMPE E ALTRE MISURE PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE | 63 |
| 78. | SERRE BIOCLIMATICHE | 64 |
| 79. | IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI | 65 |
| 80. | COPERTURE, CANALI DI GRONDA E PLUVIALI | 66 |
| 81. | STRADE E PASSAGGI PRIVATI E CORTILI | 66 |
| 82. | CAVEDI, POZZI LUCE E CHIOSTRINE | 67 |
| 83. | INTERCAPEDINI E GRIGLIE DI AERAZIONE | 67 |
| 84. | RECINZIONI | 68 |
| 85. | MATERIALI, TECNICHE COSTRUTTIVE DEGLI EDIFICI | 68 |
| 86. | DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AREE DI PERTINENZA | 69 |
| 87. | PISCINE | 69 |
| 88. | ALTRE OPERE DI CORREDO AGLI EDIFICI | 70 |

TITOLO IV **72**

VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO **72**

| | | |
|-----|--|----|
| 89. | VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ URBANISTICO-EDILIZIA E DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI | 72 |
| 90. | INOTTEMPERANZE E SANZIONI | 72 |
| 91. | AGGIORNAMENTI PERIODICI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO | 73 |
| 92. | DISPOSIZIONI TRANSITORIE | 73 |

Allegato A **74**

Allegato B **90**

Allegato C **97**

Allegato D **105**

PARTE PRIMA

1. FINALITÀ DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

1. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate al perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio ed una migliore qualità di vita, nel rispetto delle esigenze tecnico-estetiche, igienico – sanitarie, di sicurezza e di vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze, anche da parte di persone disabili, nonché a garantire la tutela di valori architettonici ed ambientali, il decoro e lo sviluppo sostenibile correlati all'attività edilizia perseguendo obiettivi di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

1. Il Regolamento Edilizio ha per oggetto la regolamentazione di tutti gli aspetti degli interventi di trasformazione fisica e funzionale degli immobili, nonché le loro modalità attuative e procedurali. In particolare il Regolamento Edilizio, unitamente alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), definisce:

- i parametri edilizi ed urbanistici e le modalità della loro misura;
- i tipi d'uso ritenuti significativi ai fini del governo delle trasformazioni funzionali degli immobili;
- le condizioni e i vincoli che ineriscono le trasformazioni degli immobili, ai fini della qualità degli esiti delle trasformazioni stesse, e ai fini della tutela delle risorse ambientali, paesaggistiche e storico - culturali del territorio, richiamando, a questo proposito, anche le norme derivanti da strumenti legislativi e di pianificazione sovraordinata;
- le regole e le caratteristiche riguardanti le dotazioni del territorio e le infrastrutture di interesse generale e le dotazioni ambientali e il concorso dei soggetti attuatori degli interventi alle dotazioni stesse;
- le regole urbanistiche che disciplinano gli interventi edilizi;
- le regole riguardanti le competenze, le procedure e gli adempimenti del processo edilizio compreso lo svolgimento delle attività subdelegate al Comune in materia paesaggistica;
- i requisiti tecnici delle costruzioni edilizie, ivi compresi i requisiti igienici di particolare interesse edilizio.

3. RINVII A NORME VIGENTI

1. Per tutti gli aspetti di interesse dei procedimenti urbanistici ed edilizi e, in particolare, per le seguenti materie, si intendono qui recepite tutte le disposizioni normative di emanazione statale incidenti sugli usi e trasformazioni del territorio, nonché sull'attività edilizia, contenute nell'elenco in allegato B, e quelle di emanazione regionale, contenute nell'elenco in allegato C:

- a) definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso;
- b) procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi;
- c) modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa;
- d) i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti:

- d.1. limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;
- d.2. rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d'acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo);
- d.3. servitù militari;
- d.4. accessi stradali;
- d.5. zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- d.6. siti contaminati;
- e) disciplina relative agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale;
- f) discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti.

2. Per le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi, si intendono qui trascritte quelle contenute nell'elenco in allegato A.

4. RINVIO ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

1. S'intendono inoltre qui recepite le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi, non contenute nell'elenco in allegato A della prima parte di questo documento allegato alla DGR 2240/2017, già recepite dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, approvato con successiva D.G.R. n. 176 del 16/02/2015.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Capo I

SUE, SUAP e organismi consultivi

Sportello unico per l'edilizia (SUE)

1.1 Composizione e compiti del SUE

1. E' istituito presso il Settore Tecnico del Comune di Palagiano lo Sportello Unico dell'Edilizia.

2. Lo Sportello Unico per l'Edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell'assetto idrogeologico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.

1.2. Modalità di gestione dello SUE

1. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l'edilizia; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati sono tenuti a trasmettere immediatamente allo sportello unico per l'edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

2. Lo sportello unico per l'edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente esclusivamente con modalità telematica e provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento.

2. Sportello unico per le attività produttive (SUAP)

1. Tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, fanno riferimento allo sportello unico delle attività produttive (SUAP).

2. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), come disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e la disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008), assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

3. Il SUAP fornisce informazioni e modulistica attraverso le pagine web dedicate, presenti nel sito internet comunale.

2.1. Modalità di coordinamento tra SUE e SUAP

1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità in conformità al dettato del D.P.R. n. 160/2010.

2. Lo Sportello Unico dell'Edilizia fornisce i propri pareri di carattere endoprocedimentale sulla conformità edilizia dell'istanza presentata al SUAP, su richiesta di quest'ultimo per via telematica.

3. Nel caso del procedimento di cui all'art. 7 del DPR n.160/2010 il SUE rilascia il titolo abilitativo edilizio con le medesime modalità adottate per il rilascio del Permesso di Costruire. Detto provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale del Provvedimento Autorizzativo Unico emesso dal SUAP. Il SUE provvede altresì al calcolo dell'entità del Contributo di Costruzione, il quale viene comunicato al richiedente dal SUAP. I diritti di istruttoria per il predetto procedimento sono versati al SUAP.

3. COMMISSIONE EDILIZIA

1. Non è prevista l'istituzione della Commissione Edilizia.

4. COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO

1. E' istituita la Commissione Locale del Paesaggio in forma associata tra i Comuni di Palagiano e Palagianello per il cui funzionamento si veda il Regolamento approvato con Delibera di C.C. n.1 del 12.1.2017.

Capo II

Altre procedure e adempimenti edilizi

5. AUTOTUTELA E RICHIESTA DI RIESAME DEI TITOLI RILASCIATI O PRESENTATI

1. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della L. 241/90.

2. La richiesta di riesame di titoli abilitativi rilasciati o di istanze autorizzative presentate, può essere presentata una sola volta, per ogni titolo o istanza, dal medesimo soggetto, corredata da adeguata motivazione della richiesta.

6. CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

1. La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (CDU) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.

2. Il certificato è rilasciato dall'autorità comunale e specifica:

- lo strumento urbanistico preso in esame ai fini della certificazione compreso, oltre quello vigente, anche quello adottato con le conseguenti misure di salvaguardia;
- la zona urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
- i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
- le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
- le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
- i vincoli di qualunque natura incidenti sull'immobile.

3. La relativa istanza è indirizzata al S.U.E., in carta semplice corredata dalla esatta identificazione del suolo, dal versamento dei diritti di segreteria e dalle marche da bollo prescritte dalla Legge.

4. Il Rilascio del C.D.U. avviene entro 30 giorni dalla relativa istanza.

7. PROROGA, RINNOVO, TRASFERIMENTO DEI TITOLI ABILITATIVI

1. Nel caso del Permesso di Costruire Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori.

2. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.

3. Previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui al punto 1, come indicati nei titoli abili-

tativi rilasciati o comunque formati, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.

4. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

5. La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.

6. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 22 del DPR 380/2001. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

7. Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

8. SOSPENSIONE DELL'USO E DICHIARAZIONE DI INAGIBILITA'

1. Quando ricorrano motivate ragioni, il Sindaco dichiara inagibile un edificio o parte di esso. Nei casi in cui possa esserci pregiudizio per la salute e l'incolumità degli occupanti, il Sindaco, su proposta del Servizio di Igiene Pubblica della ASL competente o dell'Ufficio Tecnico Comunale, per quanto di rispettiva competenza, ordinerà lo sgombero della costruzione e ne impedirà l'uso con opportune misure.

2. Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso.

3. Un edificio è da ritenersi inagibile:

- quando è in condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
- quando è alloggio improprio (ovvero ricavato da locali aventi caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione quali, ad esempio, garage, stalle, cantine e simili);
- quando manca di aerazione ed illuminazione naturali;
- quando manca la disponibilità di servizi igienici e/o di acqua potabile.

4. Un edificio dichiarato inagibile deve essere sgomberato con ordinanza del Sindaco e non potrà essere nuovamente occupato se non previa esecuzione dei necessari interventi di adeguamento.

9. CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE. CRITERI APPLICATIVI E RATEIZZAZIONI

1. Il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.

2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché la quota relativa al costo di costruzione sono determinate all'atto del rilascio secondo le modalità previste dalle norme vigenti.

3. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni. Ogni cinque anni il comune provvede con deliberazione di Consiglio Comunale ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.

4. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalla Regione con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalla stessa a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento La regione identifica classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, con deliberazione di Giunta Comunale, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (I-STAT).

10. PARERI PREVENTIVI – AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

1. Il soggetto legittimato a richiedere il titolo abilitativo edilizio, o altro soggetto da questi autorizzato, può richiedere, anteriormente alla presentazione della relativa domanda per il rilascio del permesso di costruire o del deposito della segnalazione certificata di inizio attività, un parere preventivo sull'ammissibilità di un intervento.

2. Nel caso in cui la richiesta di parere integri elementi di competenza della commissione locale del paesaggio, il responsabile del procedimento ne acquisisce il parere quale atto endoprocedimentale. Il parere preventivo viene rilasciato entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta ovvero dalla presentazione di integrazioni qualora richieste e recherà eventuali prescrizioni o precisazioni a cui il richiedente dovrà ottemperare nella presentazione dell'istanza definitiva.

3. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino ai requisiti di salute e sicurezza degli ambienti di lavoro previsti dall'art. 63 e dall'allegato IV, punto 1.2.4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. è possibile presentare richiesta di autorizzazione in deroga;

4. Può essere consentito l'uso di locali sotterranei o semisotterranei da destinare al lavoro, ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., all'ottenimento di apposita autorizzazione in deroga;

5. Il parere preventivo e l'autorizzazione in deroga non costituiscono titolo abilitativo edilizio.

11. ORDINANZE, INTERVENTI URGENTI E POTERI ECCEZIONALI, IN MATERIA DI EDILIZIA

1. Possono essere iniziate in assenza di titolo abilitativo edilizio:

- le opere da eseguirsi su ordinanza sindacale o dirigenziale per la tutela della pubblica e privata incolumità;
- le opere che presentino documentato carattere di necessità ed urgenza.

2. Nei casi di cui al comma precedente, entro ventiquattro ore dall'inizio delle opere deve essere data comunicazione allo SUE, specificando, mediante relazione asseverata da tecnico abilitato all'esercizio della professione, la natura e l'entità delle medesime, nonché la motivazione che ha determinato la necessità di procedere con urgenza.

3. Nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, l'interessato deve integrarla con regolare richiesta di titolo edilizio in funzione del tipo di intervento ricorrente. In mancanza della presentazione della richiesta di titolo edilizio, le opere sono considerate come eseguite in assenza di titolo edilizio abilitativo e saranno sanzionate di conseguenza.

12. MODALITÀ E STRUMENTI PER L'INFORMAZIONE E LA TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO EDILIZIO

1. Ai sensi del decreto legge del 14/03/2013 n.33 (Riordino sulla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), verranno pubblicizzati, tramite sul sito istituzionale del comune:

- a) le informazioni in materia edilizia sui principali riferimenti normativi urbanistici ed edilizi vigenti, sulle procedure di competenza, sulla modulistica in uso;
- b) le procedure inerenti l'attività edilizia sull'intero territorio cittadino relative alla ricezione delle comunicazioni, segnalazioni, denuncia ed istanze, relative istruttorie ed ogni altro adempimento per l'adozione del provvedimento finale;
- c) il coordinamento delle funzioni per la gestione delle procedure in materia di edilizia privata relative ai permessi di costruire, ai certificati di agibilità e ai certificati di destinazione urbanistica;
- d) i titoli abilitativi per l'attività edilizia, anche in sanatoria;
- e) le condizioni di ammissibilità e i presupposti di comunicazioni di inizio lavori, delle segnalazioni certificate di inizio attività.

2. Per la trasparenza del procedimento amministrativo:

- i Permessi di Costruire rilasciati, con specificazione del Titolare e della localizzazione dell'opera da eseguire, sono pubblicati all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi;
- all'Albo Pretorio on-line viene affisso, mensilmente, l'elenco delle S.C.I.A. presentate, efficaci in quanto non sospese dal Comune.

3. Per l'accesso agli atti dei procedimenti urbanistico-edilizi si deve fare riferimento agli articoli 22 seguenti della Legge 241/1990, al Regolamento approvato con D.P.R. n. 184 del 2006 e al D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di diritto di accesso civico, oltre che al Regolamento comunale per l'accesso agli atti approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 138/2019.

13. COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AI SERVIZI E AI PROCESSI DI LORO ATTUAZIONE IN MATERIA EDILIZIA

1. Dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi è data pubblicità sull'albo pretorio on-line del Comune di Palagiano.

2. L'Amministrazione Comunale di Palagiano, con l'adozione della Carta della Partecipazione promuove la partecipazione della cittadinanza nelle azioni pianificatorie fin dalle prime battute nei luoghi e nelle sedi opportune. I cittadini in forma singola o associata sono invitati a presentare le proprie osservazioni, istanze, desiderata e contribuire in questo modo, al disegno del territorio in modo equo e trasparente.

14. MODALITA' DI INDIZIONE DI CONCORSI PUBBLICI DI URBANISTICA, ARCHITETTURA E PAESAGGIO

1. Il Comune di Palagiano, nel caso di interventi di riqualificazione urbanistica, di rigenerazione urbana, di redazione di Piani Particolareggiati o comunque di Piani Urbanistici Esecutivi di iniziativa pubblica, promuove, ove possibile, l'indizione di appositi concorsi di urbanistica, in conformità al disposto del Codice dei Contratti Pubblici e della L.R. 14/2008 (Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio), finalizzati alla selezione delle idee progettuali maggiormente confacenti alle esigenze della città.

2. Il Comune di Palagiano, nel caso di interventi di ristrutturazione di edifici pubblici di pregio, laddove le tempistiche e le modalità di finanziamento dell'intervento lo consentano, promuove l'indizione di appositi concorsi di architettura, in conformità al disposto del Codice dei Contratti Pubblici e della L.R. 14/2008, finalizzati alla selezione delle idee progettuali maggiormente confacenti alle esigenze della città.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

Capo I

Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori

15. INIZIO DEI LAVORI E FORMALITA' DA ESPERIRE

1. Nel caso di CILA e SCIA la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della comunicazione con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge inerenti.

2. Nel caso di SCIA in alternativa al permesso di costruire la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e deve essere presentata almeno 30 gg. prima dell'effettivo inizio dei lavori con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge.

3. Nel caso di permesso di costruire i lavori devono avere inizio entro un anno dall'efficacia del titolo, fatte salve le diverse disposizioni legislative; la comunicazione di inizio lavori con tutti gli adempimenti connessi deve essere presentata entro tale termine.

4. Le comunicazioni di inizio, differimento dei lavori, sostituzione e variazioni per i diversi interventi edilizi ai sensi del D.P.R. 380/2001 devono essere conformi ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Puglia.

5. Nella comunicazione di inizio lavori devono essere indicati i nominativi e le relative qualifiche degli operatori incaricati e quindi responsabili della direzione dei lavori della esecuzione e della sorveglianza, di cui al successivo Art. 46. Qualunque variazione degli operatori deve essere comunicata entro quindici giorni.

6. Alla comunicazione di inizio lavori dovranno essere allegati:

- a) comunicazione, se dovuta, degli estremi dell'avvenuto deposito del progetto strutturale conformemente alla normativa vigente;
- b) comunicazione della nomina di un tecnico abilitato al collaudo statico e relative dichiarazioni di accettazione e compatibilità;
- c) comunicazione delle nomine del responsabile dei lavori, del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, quando queste figure siano previste ai sensi della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e codice dei contratti;
- d) se non inviata precedentemente, la relazione inerente il contenimento dei consumi energetici, ai sensi dell'Art. 28 della legge 1 gennaio 1991, n.10 e D.Lgs. n. 192/05 e ss.mm.ii. e D.P.R. n. 59 del 2 aprile 2009 e/o successivi provvedimenti legislativi in materia, ove necessaria;
- e) autorizzazione all'allacciamento alla fognatura comunale;
- f) eventuali nulla osta degli Enti erogatori dei servizi, se interessati dai lavori;
- g) deposito cauzionale provvisorio (con fidejussione bancaria, polizza assicurativa o deposito presso aziende di credito nazionali) pari all'intero importo

presunto delle eventuali opere di ripristino, nel caso di interventi che riguardino strade, spazi e edifici pubblici, anche non comunali;

- h) copia delle comunicazioni inviate all'INPS e all'Ispettorato del Lavoro, laddove prevista dalla normativa vigente;
- i) trasmissione alla ASL competente della notifica preliminare ai sensi della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

16. COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI

1. La comunicazione di ultimazione dei lavori deve essere effettuata entro il termine previsto dal documento abilitativo e comunicato entro trenta giorni, debitamente firmato dal titolare, dal Direttore dei Lavori e dal legale rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori.

2. Alla dichiarazione di fine lavori va allegata la asseverazione degli stessi al progetto depositato ed alla relazione tecnica, relativamente ai sistemi edificio-impianto; l'asseverazione è rilasciata dal Direttore dei Lavori, secondo le procedure previste ai sensi della vigente normativa. La dichiarazione di fine lavori se non accompagnata dalla predetta asseverazione del direttore lavori risulta essere irricevibile.

3. Alla dichiarazione di fine lavori deve essere altresì allegato l'attestato di qualificazione energetica redatto secondo il D.M. 26/6/2009 ed asseverato dal Direttore dei Lavori.

4. La comunicazione di fine lavori dovrà essere conforme ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Puglia.

17. OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Le costruzioni esistenti, che per ragioni costruttive occupano parte del marciapiede antistante con scale, rampe e vani ascensori, sono tenuti a chiedere la regolarizzazione dell'occupazione, corrispondendo il canone annuo di occupazione del suolo pubblico, commisurato alla superficie in pianta occupata.

2. L'autorizzazione è concessa dal Settore Tecnico, ha durata 30 anni, ed è sempre suscettibile di revoca per motivi di pubblico interesse o per mancato pagamento del canone di occupazione.

3. In alternativa rispetto al versamento del canone annuo, il richiedente può versare una-tantum l'importo corrispondente a 30 canoni annuali.

4. Non è ammessa l'occupazione del suolo pubblico ai sensi dei commi precedenti per le nuove costruzioni.

5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, nonché per l'applicazione della TOSAP, si rimanda alla specifico regolamento comunale vigente.

18. COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLE OPERE RELATIVE A BONIFICA, COMPRESSE QUELLE PER AMIANTO, ORDIGNI BELLICI, ECC.

1. Qualora all'esito di indagini ambientali o in qualunque altra eventualità sia riscontrata la presenza di una potenziale contaminazione (superamento dei limiti tabellari di cui all'Allegato 5 Titolo V parte IV D.Lgs. 152/06, "CSC") il soggetto responsabile oppure il soggetto interessato non responsabile (ai sensi rispettivamente degli artt. 242 e 245

del D.Lgs 152/06 e smi) è tenuto ad adottare tempestivamente le necessarie misure di prevenzione e a darne tempestiva comunicazione a tutti gli Enti competenti.

2. Al verificarsi di un evento, anche conseguente ad attività edilizia, libera o soggetta a titolo edilizio, che si palesi potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento deve adottare e mettere in opera entro ventiquattro ore e a proprie spese, ogni necessaria misura di prevenzione e di messa in sicurezza, provvedendo a darne comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 304 del Dlgs. n.152/2006 e s.m.

3. La procedura di cui al comma 1 si applica anche all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione già in essere. Successivamente, ove ne emergesse la necessità, il medesimo responsabile dovrà procedere con gli ulteriori adempimenti previsti dall'art.242, comma 3 e seguenti, del sopra citato decreto.

4. In caso di esecuzione di attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali manutenzioni, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, prima dell'inizio dei lavori, il datore di lavoro presenta, ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. 81/2008, una notifica all'Organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata anche in via telematica. Ai sensi dell'art. 256 dello stesso decreto, il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un Piano di Lavoro e ne invia copia all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, fatti salvi casi di urgenza.

5. Per tutte le attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, nel caso in cui, la valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi, effettuata ai sensi dell'art.28 del D.lgs. n.81/2008, si conclude con l'attività di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre da ordigni esplosivi residuati bellici, il Committente dell'attività provvede ad attivare lo specifico iter autorizzativo di cui alla Direttiva Tecnica GEN-BST-001 per la bonifica bellica sistemica terrestre, emanata, a mente dell'art. 4, comma 2 del D.M. febbraio 2017, dal Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale Armamenti – Direzione dei Lavori e del Demanio.

6. Il soggetto interessato una volta ricevuto il parere vincolante positivo da parte dell'Autorità Militare potrà dare mandato all'impresa specializzata, iscritta al relativo albo, di avviare le attività di bonifica. L'impresa potrà iniziare tali attività solo dopo aver notificato a mezzo PEC agli enti preposti, così come indicati nella Direttiva Tecnica, la data di inizio, nonché l'elenco dettagliato del personale (comprensivo del numero di brevetto BCM – Bonifica Campi Minati), dei mezzi, delle attrezzature e degli apparati di ricerca (compresi i numeri di targa/matricola) che saranno impiegati nello svolgimento dello specifico servizio di bonifica.

6. Una volta ultimate le operazioni di bonifica sistemica terrestre, a conclusione del procedimento di bonifica, il soggetto interessato trasmetterà al Sindaco l'Attestato di Bonifica Bellica, debitamente validato dall'Autorità militare competente.

Capo II

Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori

19. PRINCIPI GENERALI DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme al progetto assentito o presentato e agli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti dalla normativa urbanistica-edilizia, dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., comma 9 lettere a) e b), e delle altre normative aventi incidenza sull'attività edilizia vigente.

2. Il Direttore dei Lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.

3. Relativamente ad ogni costruzione devono essere osservate le norme e le prescrizioni fissate dalla legislazione vigente in materia di stabilità delle fondazioni e delle costruzioni, nonché di sicurezza degli impianti tecnologici.

4. I proprietari degli immobili hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione degli stessi in modo che tutte le loro parti mantengano costantemente i requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti.

20. PUNTI FISSI DI LINEA E DI LIVELLO

1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al comune, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del Direttore dei Lavori.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale – ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale – provvede:

- a. ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;
- b. ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.

3. Delle operazioni di cui sopra deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente.

4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il Direttore dei Lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al comune.

21. CONDUZIONE DEL CANTIERE E RECINZIONI PROVVISORIE

1. Il cantiere deve essere adeguatamente delimitato e recintato. L'art.96 del D.Lgs. 81/08 tra gli obblighi del datore di lavoro annovera la predisposizione dell'accesso al cantiere e la sua recinzione con modalità chiaramente visibili ed individuabili.

2. In via generale devono essere seguite le seguenti accortezze:

- le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenute in efficienza per tutta la durata dei lavori;
- quando per esigenze lavorative si renda necessario rimuovere in tutto o in parte tali protezioni, deve essere previsto un sistema alternativo di protezione quale la sorveglianza continua delle aperture che consentono l'accesso di estranei ai luoghi di lavoro pericolosi;
- recinzioni, sbarramenti, scritte, segnali, protezioni devono essere di natura tale da risultare costantemente ben visibili. Ove non risulti sufficiente l'illuminazione naturale, gli stessi devono essere illuminati artificialmente; l'illuminazione deve comunque essere prevista per le ore notturne;
- per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva (es. stradali) devono essere adottati provvedimenti che seguano l'andamento dei lavori e comprendenti, a seconda dei casi, mezzi materiali di segregazione e segnalazione, oppure, uomini con funzione di segnalatori o sorveglianti;
- nel caso di lavori sopraelevati, devono essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali quando vi è passaggio o stazionamento di terzi lateralmente o a quota inferiore rispetto a quella dei lavori in esecuzione.

3. L'All. XV del D.Lgs. 81/08 al punto 2.2.2. lett. a) prevede che il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto a cura del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione contenga le modalità d'esecuzione per la recinzione di cantiere, gli accessi e le segnalazioni.

4. All'ingresso del cantiere deve essere indicato il divieto di accesso ai non addetti ai lavori. Nelle ore non lavorative e in specie di notte, nei giorni festivi, di sospensione dei lavori, deve essere assicurata una costante e sicura chiusura dell'accesso.

5. Il carico e scarico di materiali deve essere effettuato all'interno del cantiere. Qualora ciò non sia possibile e si rendesse necessario occupare superfici aperte al pubblico transito, l'occupazione deve essere limitata agli spazi e tempi strettamente necessari, deve essere assicurato il transito dei pedoni e dei veicoli e, se necessario, il suolo deve essere immediatamente ripulito. In ogni caso il carico, lo scarico e il deposito temporaneo dei materiali, devono sottostare alle disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana, alle norme per l'occupazione del suolo pubblico, nonché le leggi vigenti in materia di circolazione stradale.

6. Per quanto concerne i cantieri che interessano le carreggiate stradali, valgono le norme dettate all'articolo 21 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada) e all'articolo 40 del D.P.R. 495/1992.

7. Quando i lavori comportino l'occupazione temporanea di suolo pubblico il costruttore deve munirsi di autorizzazione comunale che stabilirà dimensioni e periodo di permanenza. Se l'occupazione comporta la recinzione di manufatti, cabine, pozzetti di ispezione, centraline di servizi pubblici deve essere comunque garantito il libero e rapido accesso da parte delle Aziende titolari dei servizi.

8. I materiali di demolizione debbono essere fatti scendere previa bagnatura o a mezzo di apposite trombe o recipienti, per evitare il sollevamento delle polveri. I lavori esterni di qualsiasi genere ai fabbricati prospicienti le aree pubbliche o aperte al pubblico, potranno effettuarsi solamente con opportune protezioni dei fabbricati medesimi onde impedire la propagazione di polveri.

9. In caso di interruzione dei lavori, deve essere comunque garantita la sicurezza e l'igiene, liberando il cantiere di materiali polverosi o pericolosi, assicurando il deflusso delle acque e mantenendo in efficienza la recinzione, effettuando disinfezioni periodiche. In caso di inadempienza si procede ai sensi del precedente Art. II.4.1.2.

10. In caso di interruzione dei lavori che comporti la scadenza del titolo abilitativo per decorrenza del termine triennale, dovranno essere rimosse tutte le impalcature, anche se utilizzate come supporto pubblicitario, e dovranno essere messi in sicurezza tutti gli accessi degli spazi pubblici al cantiere. In caso di inadempienza si procede ai sensi del precedente Art. II.4.1.2.

22. CARTELLI DI CANTIERE

1. Nel cantiere ai sensi dell'art. 72 del DPR 380/2001 deve essere esposto il cartello di cantiere con i dati sui lavori da eseguire e le relative autorizzazioni.

2. Le prescrizioni normative per i contenuti del cartello di cantiere sono le seguenti:

- a) art. 118, comma 5 del d.lgs. 163/2006 prescrive l'indicazione dei subappaltatori, le categorie dei lavori e i dati identificativi delle imprese;
- b) art. 12 del DM Sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 prescrive l'indicazione delle imprese installatrici e dei progettisti degli impianti tecnici;
- c) art. 90, comma 7 del d.lgs. 81/2008 prescrive l'indicazione del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori.

3. Pertanto all'interno del cartello di cantiere devono essere inserite le seguenti informazioni:

- a) il tipo di opere da realizzare;
- b) l'importo delle opere da realizzare;
- c) le modalità di realizzazione (lavori in economia, ecc.);
- d) gli estremi dell'autorizzazione o permesso di costruire comunale riguardante le opere da eseguire;
- e) l'impresa o le imprese esecutrici (nome ed indirizzo legale);
- f) le eventuali imprese subappaltatrici (anche di impianti tecnici);
- g) il nome del progettista architettonico;
- h) il nome del progettista delle strutture;
- i) il nome del progettista degli impianti;
- j) il nome del Direttore dei Lavori;
- k) il nome degli eventuali direttori operativi o ispettori di cantiere;
- l) il nome del coordinatore per la progettazione (in materia di sicurezza);
- m) il nome del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (in materia di sicurezza);
- n) il nome del direttore di cantiere;
- o) i responsabili delle imprese subappaltatrici.

23. CRITERI DA OSSERVARE PER SCAVI E DEMOLIZIONI

1. Gli scavi ai margini di spazi aperti al pubblico devono essere condotti in modo da evitare lo scoscendimento delle pareti, le quali pertanto devono essere adeguatamente sbadacchiate o avere una pendenza rapportata alle caratteristiche del traffico o comunque inferiore all'angolo d'attrito del terreno.

2. Nelle opere di demolizione e specialmente nello stacco di materiali voluminosi e pesanti, si devono usare tutte le cautele atte ad evitare danno a persone e a cose, scuotimenti del terreno e conseguente danneggiamento ai fabbricati vicini.

3. Si devono comunque osservare le prescrizioni stabilite dal Regolamento di Polizia Locale e deve essere evitata la volatilità delle polveri predisponendo opportuni accorgimenti.

4. La stabilità degli scavi deve essere assicurata in modo da resistere alla spinta del terreno circostante e da non compromettere la sicurezza di edifici e impianti posti nelle vicinanze, nonché delle sedi stradali. A tale scopo dovrà essere richiesta all'Amministrazione la formale consegna di un'adeguata porzione di sede stradale laddove necessaria.

5. Ogni anomalia riscontrata, sia nei valori delle misure di monitoraggio sia riguardante infiltrazioni d'acqua o eventuali lesioni negli edifici, andrà tempestivamente comunicata all'autorità comunale, fermo restando l'obbligo dell'avente titolo o dell'assuntore dei lavori di sospendere ogni operazione di scavo e di effettuare tutti gli interventi necessari a garantire la sicurezza dei luoghi.

6. Gli scavi non devono impedire o disturbare l'ordinario uso degli spazi pubblici e in specie di quelli stradali; ove risulti necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta formale concessione all'autorità comunale.

7. Le opere di demolizione di fabbricati o di parti di essi che possono determinare grave situazione igienico-sanitaria, devono essere precedute da adeguati interventi di de-rattizzazione che saranno nel tempo ripetuti, secondo necessità. In ogni caso devono essere adottate tutte le necessarie precauzioni allo scopo di garantire l'igiene degli ambienti di vita circostanti, con particolare riferimento alle protezioni dalle polveri e dai rumori.

8. Nelle demolizioni è vietato gettare materiali, tanto dai ponti di servizio, quanto dalla sommità delle opere in corso di demolizione. I materiali rimossi dovranno essere calati a mezzo di apposite apparecchiature, se del caso, evitando il sollevamento di polvere con opportune bagnature. Inoltre è proibito il rovesciamento a terra di interi blocchi di muratura.

9. Eventuali pozzi, di acqua bianca o nera, pozzetti dismessi, fosse settiche, fognature e canalizzazioni sotterranee dovranno essere preventivamente vuotati, disinfettati e, se conservati, riempiti totalmente con materiale arido inerte.

10. Le aree risultanti dalla demolizione dei fabbricati devono essere tenute pulite ed in ordine a cura dei proprietari.

11. Per la sicurezza degli operatori, si richiamano le norme contenute nel titolo IV, Capo II, Sezione VIII del D.lgs. n. 81/2008 (T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro) e, in particolare, artt. 118-119-120-121.

24. MISURE DI CANTIERE E EVENTUALI TOLLERANZE

1. Non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure progettuali.

2. Parimenti per le misure planimetriche e per la quota altimetrica rispetto al piano stradale dell'edificio la tolleranza è del 2%, sia per le misure parziali che per le misure totali.

25. SICUREZZA E CONTROLLO NEI CANTIERI MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI NELLE FASI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA

a) Deposito di materiali a cielo aperto.

1. Si definiscono depositi di materiali a cielo aperto gli spazi destinati al deposito di materiali e manufatti edilizi, di cantiere, nonché gli spazi per deposito senza vendita (roulotte, motocaravan, autoveicoli nuovi ed usati, materiali vari), non supportati da costruzioni che determinino superficie utile. Sono attività attinenti all'uso del territorio, senza sua trasformazione, possono accompagnarsi alla realizzazione di recinzioni, ma non alla realizzazione di manufatti, devono essere compatibili comunque con le destinazioni urbanistiche di zona, pertanto sono escluse le zone agricole e le zone di interesse paesaggistico.

2. Non sono sottoposte al presente articolo le discariche e le attività di trattamento rifiuti sottoposte alla specifica normativa (deposito di carcasse auto, ferri vecchi, ecc).

b) Scavi e rinterrati.

1. Si definiscono scavi e rinterrati quegli interventi sul territorio che comportino modificazioni permanenti e rilevanti della morfologia del suolo e che non riguardino la coltivazione di cave. Non rientrano nel presente articolo le attività indotte dal normale avviamento delle colture agricole e le sistemazioni del terreno a queste ultime strettamente connesse, nonché quei modesti lavori connessi alla sistemazione di spazi verdi.

26. ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI E PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E DI RITROVAMENTI DI ORDIGNI BELLICI

1. Qualsiasi ritrovamento di interesse storico-artistico o archeologico deve essere immediatamente denunciato al responsabile dello SUE ed alla Soprintendenza territorialmente competente, sospendendo nel contempo eventuali lavori in corso.

2. Si applicano comunque le vigenti disposizioni per la tutela delle cose di interesse storico-artistico o archeologico.

3. Con riferimento al ritrovamento di beni di interesse storico-artistico o archeologico si richiamano le disposizioni del D.Lgs. 42/2004, Parte seconda, Titolo I, CAPO VI.

4. Con riferimento alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri, la valutazione del rischio dovuto è eseguita dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. Qualora si intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis del d.lgs.81/2008. L'attività di bonifica preventiva è soggetta ad un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute (d.lgs. 81/2008, articoli n. 28, 91 co. 2 bis, 100 e 104 co. 4bis).

27. RIPRISTINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI A FINE LAVORI

1. Chiunque intenda eseguire opere interessanti il suolo ed il sottosuolo pubblici deve essere specificatamente autorizzato dal Comune.

2. La domanda deve essere corredata da documentazione tecnica atta a precisare in dettaglio quali sono le opere che si intendono eseguire, precisando tempi, modalità, durata dei lavori.

3. Il concessionario deve accertarsi della eventuale presenza di reti di servizi pubblici o privati, avvertire in tempo utile i relativi proprietari o gestori. E' in ogni caso responsabile di qualsiasi lesione o danno arrecato agli stessi.

4. Al termine dei lavori nel sottosuolo pubblico la sede stradale e ogni altro spazio ed ogni manufatto manomesso dovranno essere prontamente ripristinati. Al termine dei lavori nel sottosuolo pubblico la sede stradale e ogni altro spazio ed ogni manufatto manomesso dovranno essere prontamente ripristinati. Nei casi di mancato ripristino di danni causati, protratto oltre quindici giorni dalla fine dell'occupazione, il Responsabile dei Lavori Pubblici del Comune, procede ad emettere i dovuti provvedimenti in danno dell'interessato atti ad eliminare e ripristinare i danni accertati.

5. Nel caso di mancato o non adeguato ripristino del suolo comunale dopo l'esecuzione di interventi di realizzazione di sottoservizi a rete, il Responsabile del Settore Tecnico emette diffida al ripristino dell'area manomessa entro e non oltre 8 giorni. In caso di perdurante inottemperanza è irrogata una sanzione amministrativa di € 500,00, fatte salva la facoltà per l'amministrazione comunale di procedere all'esecuzione dell'intervento in danno dell'inadempiente.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

Capo I

Disciplina dell'oggetto edilizio

28. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEGLI EDIFICI

a. *Requisiti relativi alla sicurezza e protezione dell'utenza.*

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, di sicurezza antincendio, di superamento delle barriere architettoniche e in genere ogni altra normativa diretta a tutelare specifici aspetti delle costruzioni, ai fini della sicurezza e protezione della normale utenza, si applicano le ulteriori prescrizioni di cui al presente articolo.

b. *Requisiti dei parapetti e delle finestre.*

1. Le finestre con parapetto pieno dovranno presentare il davanzale ad un'altezza di almeno 0,90 m dalla quota del pavimento interno e comunque la somma tra l'altezza e la profondità dei davanzali non dovrà mai risultare inferiore a 1,10 m.

2. Le finestre a tutt'altezza e quelle con parapetto pieno di altezza inferiore a quella prescritta al comma precedente dovranno essere dotate di parapetti, di idoneo materiale, di un'altezza non inferiore a 1,00 m.

3. I parapetti, di qualsiasi tipo e materiale, devono essere dimensionati in maniera tale da resistere agli urti accidentali.

4. Le finestre, ad eccezione di quelle poste ad altezze inferiori a 1,50 m dal calpestio esterno, dovranno presentare vetri agevolmente sostituibili e lavabili dall'interno del locale.

c. *Requisiti degli spazi comuni di collegamento.*

1. Nessuna delle parti che delimitano uno spazio destinato alla permanenza od al transito di persone dovrà presentare sporgenze pericolose per l'incolumità delle medesime.

2. In tutti i casi in cui siano prescritte, dal presente Regolamento e da altre norme, larghezze minime per i collegamenti pedonali comuni (orizzontali, inclinati o verticali che essi siano), le eventuali porte, sportelli e simili che si aprano sul collegamento non dovranno mai comportare riduzione della larghezza minima prescritta. Nel caso di serramenti che si aprano sul collegamento la larghezza di quest'ultimo dovrà essere pari almeno a quella minima prescritta con una maggiorazione pari al massimo ingombro del serramento aperto. Ove non sia possibile conseguire detta maggiore larghezza i serra-

menti dovranno aprirsi verso l'interno dei vani contigui il collegamento oppure essere del tipo scorrevole.

3. Le porte collocate in corrispondenza di un cambiamento di livello del collegamento pedonale comune dovranno avere il senso di apertura verso l'interno del livello superiore.

4. Gli spazi di collegamento destinati alla circolazione promiscua di persone e di automezzi devono essere dotati di opportuna segnaletica.

5. Gli spazi privati di uso comune, in condizioni meteorologiche normali, non devono presentare superfici di calpestio sdrucchiolevoli.

d. Altri requisiti.

1. Ogni edificio deve essere munito di almeno un agevole e sicuro accesso alla copertura. Quando la conformazione di quest'ultima sia tale da non consentirne la completa ispezione da un unico punto, dovrà essere previsto un numero di accessi sufficiente a garantire un'agevole ispezione di tutta la copertura.

2. La manutenzione dei vari elementi costitutivi degli edifici, ivi comprese le coperture, deve poter essere effettuata agevolmente ed in condizioni di sicurezza. Tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere dotati degli accorgimenti tecnici necessari a garantire tali condizioni.

3. Gli arredi devono, di norma, poter essere portati negli edifici e collocati nei locali attraverso le normali vie d'accesso.

4. Gli impianti, i sistemi e le apparecchiature permanenti non devono poter immettere negli edifici serviti o nelle loro parti, in condizioni di normale funzionamento, esalazioni, fumi o vibrazioni.

5. Gli impianti installati negli edifici ed i depositi di combustibile devono rispondere alle loro funzioni secondo le norme di legge senza costituire pericolo per le persone e per le cose.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, limitatamente allo specifico intervento progettato.

e. Soppalchi

1. Per la disciplina dei soppalchi si rimanda a quanto stabilito dall'art. 129 del Regolamento d'igiene vigente.

2. Nei casi in cui la struttura orizzontale di copertura sia costituita da strutture voltate, l'altezza interna all'intradosso va misurata ai due terzi tra il piano d'imposta della volta e l'estradosso strutturale in chiave.

3. Nel caso in cui la realizzazione di soppalchi determini un aumento di unità immobiliari o vani abitativi chiusi, il relativo intervento rientra nella tipologia della ristrutturazione edilizia.

4. Per le destinazioni d'uso non residenziali le condizioni di cui al comma 1 sono riferite alla normativa di tutela della salute sul posto di lavoro.

f. Locali Tecnici

1. I volumi tecnici di ogni fabbricato non potranno superare la superficie netta pari a mq 15,00 per edifici monofamiliari.

2. Nel caso di edifici plurifamiliari è ammesso un unico vano tecnico, ogni 6 unità immobiliari, avente dimensione massima mq. 25,00, incrementabile di 3 mq per ogni ulteriore unità immobiliare. I predetti spazi dovranno essere accatastati come parti comuni dell'edificio.

3. L'altezza utile interna non potrà essere superiore a 2,50 m. Non è ammesso che tale misura sia raggiunta mediante controsoffittatura del vano.

4. In linea generale, i volumi tecnici devono essere realizzati con tipologie che ne prefigurino in maniera inequivocabile l'uso e progettati in modo armonico rispetto alle caratteristiche architettoniche del resto dell'edificio.

29. REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI RIFERITI ALLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE, ALL'EFFICIENZA ENERGETICA E AL COMFORT ABITATIVO, FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E IDRICI, ALL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI E DI MATERIALI ECOCOMPATIBILI, ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI O CLIMA ALTERANTI, ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI E DEL CONSUMO DI SUOLO

1. In conformità al Regolamento UE n. 305/2011 le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere. Fatta salva l'ordinaria manutenzione, le opere di costruzione devono soddisfare i presenti requisiti di base per una durata di servizio funzionalmente adeguata.

2. A tal fine devono essere conseguiti i seguenti requisiti prestazionali fondamentali:

a. Resistenza meccanica e stabilità

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che i carichi cui possono essere sottoposti durante la realizzazione e l'uso non provochino:

1. il crollo, totale o parziale, della costruzione;
2. gravi ed inammissibili deformazioni;
3. danni ad altre parti delle opere di costruzione, o a impianti principali o accessori, in seguito a una grave deformazione degli elementi portanti;
4. danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati.

b. Sicurezza in caso di incendio

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che, in caso di incendio:

1. la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato;
2. la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro interno siano limitate;
3. la propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine sia limitata;
4. gli occupanti possano abbandonare le opere di costruzione o essere soccorsi in altro modo;
5. si tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso.

c. Igiene, salute e ambiente

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo da non rappresentare, durante il loro intero ciclo di vita, una minaccia per l'igiene o la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità dell'ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti eventi:

1. sviluppo di gas tossici;
2. emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili (VOC), gas a effetto serra o particolato pericoloso nell'aria interna o esterna;
3. emissioni di radiazioni pericolose;
4. dispersione di sostanze pericolose nelle falde acquifere, nelle acque marine, nelle acque di superficie o nel suolo;
5. dispersione di sostanze pericolose o di sostanze aventi un impatto negativo sull'acqua potabile;
6. scarico scorretto di acque reflue, emissione di gas di combustione o scorretta eliminazione di rifiuti solidi o liquidi;
7. umidità in parti o sulle superfici delle opere di costruzione.

d. Sicurezza e accessibilità nell'uso

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il loro funzionamento o uso non comporti rischi inaccettabili di incidenti o danni, come scivo-

lamenti, cadute, collisioni, ustioni, folgorazioni, ferimenti a seguito di esplosioni o furti. In particolare, le opere di costruzione devono essere progettate e realizzate tenendo conto dell'accessibilità e dell'utilizzo da parte di persone disabili.

e. Protezione contro il rumore

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il rumore cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.

f. Risparmio energetico e ritenzione del calore

Le opere di costruzione e i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento, illuminazione e aerazione devono essere concepiti e realizzati in modo che il consumo di energia richiesto durante l'uso sia moderato, tenuto conto degli occupanti e delle condizioni climatiche. Le opere di costruzione devono inoltre essere efficienti sotto il profilo energetico e durante la loro costruzione e demolizione deve essere utilizzata quanta meno energia possibile.

g. Uso sostenibile delle risorse naturali

Le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l'uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue:

1. il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione;
2. la durabilità delle opere di costruzione;
3. l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili.

3. I requisiti prestazionali in precedenza elencati s'intendono conseguiti con il pieno rispetto di tutte le norme cogenti, nazionali e regionali, aventi incidenza sull'attività edilizia, così come riportate negli allegati B e C, aventi attinenza con ciascuno di essi.

4. Per tutti gli edifici e, in particolare, per gli edifici destinazione diversa da quella residenziale e commerciale, oltre i requisiti fondamentali in precedenza elencati, vanno comunque conseguiti gli ulteriori requisiti, prestazionali e non, prescritti da norme settoriali cogenti.

30. REQUISITI E PARAMETRI PRESTAZIONALI INTEGRATIVI DEGLI EDIFICI SOGGETTI A FLESSIBILITÀ PROGETTUALE

1. S'intende per flessibilità progettuale l'adozione di misure che favoriscano l'adattabilità di un edificio a usi diversi durante la sua esistenza. L'obiettivo di una progettazione flessibile non ha soltanto natura economica poiché l'impatto ambientale di un intervento di demolizione e ricostruzione è sicuramente superiore a quello generato da una ristrutturazione.

2. La flessibilità progettuale si ottiene concependo la distribuzione degli spazi e le caratteristiche costruttive dell'edificio, in particolare quelle strutturali e impiantistiche, in modo che non siano d'ostacolo ad una riconversione dell'edificio stesso, ciò in particolare per gli edifici pubblici.

3. I parametri prestazionali fondamentali raccomandati per conseguire una buona flessibilità progettuale sono i seguenti:

- a) adottare, in particolare per il piano terra, altezze di piano che si adattino a diverse destinazioni d'uso;
- b) adottare maglie strutturali il più possibile regolari con luci ampie;
- c) evitare forme dei solai irregolari;
- d) utilizzare carichi utili compatibili con quelle destinazioni ritenute conciliabili con la collocazione, la forma e la tipologia dell'edificio;

- e) dimensionare con larghezza i collegamenti verticali;
- f) utilizzare, se possibile, pareti attrezzate o divisori facilmente smontabili (in cartongesso e simili);
- g) utilizzare il più possibile, per l'alloggiamento delle montanti verticali degli impianti, la soluzione di cavedi facilmente accessibili, sovradimensionati e posti, possibilmente, nelle parti comuni;
- h) utilizzare il più possibile, per l'alloggiamento dei collettori di distribuzione orizzontale degli impianti, la soluzione di controsoffitti, false pareti e pavimenti sopraelevati;
- i) adottare sistemi centralizzati di produzione di calore e di condizionamento posizionando le relative macchine sui lastrici solari;
- j) adottare per l'impianto elettrico e per gli impianti ausiliari una configurazione a stella ramificata, utilizzando, se possibile, un sotto-quadro per ogni zona.

31. INCENTIVI (RIDUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE, PREMI DI EDIFICABILITÀ, DEROGHE AI PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI, FISCALITÀ COMUNALE) FINALIZZATI ALL'INNALZAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI, DELLA QUALITÀ E DELLA SICUREZZA EDILIZIA, RISPETTO AI PARAMETRI COGENTI

1. Si richiamano preliminarmente le disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia di cui al d.lgs. 102/2014, articolo 14, e quelle previste all'articolo 12 del d.lgs. 28/11, le quali prevedono specifiche deroghe dei parametri per gli edifici di nuova costruzione, che possono essere applicate anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione. Si richiamano altresì le disposizioni della LR 13/2008, della LR 21/2008 e della LR 14/2009 e s.m.i.

a. Deroghe

1. Per le nuove costruzioni e per il recupero degli edifici esistenti non sono considerati nel computo per la determinazione dei volumi, delle superfici, delle distanze e nei rapporti di copertura:

- a) il maggiore spessore delle murature esterne, siano esse tamponature o muri portanti, oltre i 30 cm;
- b) il maggior spessore dei solai intermedi e di copertura oltre la funzione esclusivamente strutturale, con un'altezza minima di 30 cm;
- c) le serre solari, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non superiore al 15% della superficie utile delle unità abitative realizzate;
- d) tutti i maggiori volumi e superfici necessari al miglioramento dei livelli di isolamento termico e acustico o di inerzia termica, o finalizzati alla captazione diretta dell'energia solare, o alla realizzazione di sistemi di ombreggiamento alle facciate nei mesi estivi o alla realizzazione di sistemi per la ventilazione e il raffrescamento naturali, documentati attraverso la progettazione impiantistica esecutiva.

2. L'applicazione delle suddette modalità di calcolo degli indici e dei parametri edilizi consente una deroga ai limiti imposti dagli strumenti urbanistici per le altezze mas-

sime, le distanze dai confini e dalle strade e tra gli edifici, qualora non comportino ombreggiamento delle facciate di terzi, fermo restando il rispetto:

- a) delle distanze minime previste dalla normativa statale;
- b) della normativa sismica;
- c) delle norme inerenti la difesa del suolo e la tutela del paesaggio;
- d) per gli edifici esistenti, della salvaguardia di elementi costruttivi e decorativi di pregio storico e artistico, nonché di allineamenti o conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

3. In ogni caso per i sottotetti ed i porticati è applicabile il disposto della L.R. n. 33 del 15.11.2007 “Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate”, nonché della L.R. n. 16 del 07.04.2014 “Modifiche ed integrazione della L.R. n. 33/2007”.

4. L'applicazione degli indici e dei parametri edilizi, come definiti dalle leggi nazionali e regionali vigenti, è consentita in tutti gli interventi di nuova costruzione e di recupero degli edifici esistenti, indipendentemente dalla richiesta della certificazione di sostenibilità ambientale.

5. Gli elaborati di progetto allegati alle istanze dei titoli abilitativi devono contenere tutte le giustificazioni tecniche (in forma scritta e grafica) che consentano l'applicazione degli indici e dei parametri come definiti dalla legge.

6. L'applicazione della citata modalità di calcolo degli indici e dei parametri comporta il divieto di modificare gli spessori delle strutture e di trasformare i volumi utilizzati per serre solari, per la captazione diretta dell'energia solare, per la realizzazione di sistemi di ombreggiamento delle facciate nei mesi estivi e per la realizzazione di sistemi per la ventilazione e il raffrescamento naturali.

b. Incentivi

1. Sugli interventi edilizi per i quali venga attestata e certificata dal progettista e dal Direttore dei Lavori, la sussistenza dei requisiti prestazionali energetico-ambientali di seguito elencati il contributo di cui all'art. II.1.2.6. è ridotto del 40 %, sempreché nella matrice di valutazione generale (appresso specificata) relativa all'intervento attuato risulti un punteggio non inferiore a ad un minimo che sarà fissato da apposito regolamento.

2. La “matrice di valutazione generale”, comprende:

- il livello insediativo (Analisi del Sito e qualità degli spazi esterni),
- la scala tipologica e tecnologica dell'edificio (Prestazione energetica passiva),
- gli aspetti impiantistici (Prestazione energetica attiva).

3. La valutazione è strutturata in 24 requisiti prestazionali raggruppati in 3 classi omogenee, organizzati all'interno della “matrice di valutazione generale” utile al calcolo del punteggio necessario per l'accesso agli incentivi.

4. Le classi omogenee, sono definite in modo da rispondere al soddisfacimento di una determinata esigenza ambientale: integrazione con l'ambiente naturale; uso razionale delle energie rinnovabili e non; miglioramento del sistema impiantistico.

5. I requisiti prestazionali, si caratterizzano per la loro capacità di intervenire in maniera sia puntuale che globale sul comportamento energetico ed ambientale degli edifici.

6. I requisiti sono suddivisi in obbligatori (“O”) e volontari (“V”): i requisiti obbligatori, sono quelli la cui azione garantisce il minimo indispensabile per la definizione di un edificio caratterizzato da una buona efficienza energetica ed ambientale; i requisiti volontari, definiscono per l'edificio una qualità energetico- ambientale aggiuntiva a quella minima indispensabile.

7. Le classi omogenee dei requisiti prestazionali, sono così strutturate:

C1 - Analisi del sito e qualità degli ambienti esterni

1.1 Organizzazione ed utilizzo del verde per il miglioramento del microclima esterno;

- 1.2 Contenimento delle superfici impermeabilizzate;
- 1.3 Orientamento ottimale degli edifici, in relazione al soleggiamento del sito;
- 1.4 Orientamento delle coperture in relazione al soleggiamento del sito per lo sfruttamento delle energie rinnovabili (solare termico, fotovoltaico, ecc).

C2 - Prestazione energetica passiva dell'edificio

- 2.1 Orientamento e dimensionamento superfici finestrate per lo sfruttamento (inverno) ed il controllo (estate) dell'apporto termico;
- 2.2 Distribuzione ambienti interni in relazione al soleggiamento del sito;
- 2.3 Isolamento termico dell'involucro edilizio per i nuovi edifici;
- 2.4 Controllo della temperatura superficiale interna delle superfici opache;
- 2.5 Uso dell'apporto solare passivo invernale;
- 2.6 Verifica del fabbisogno termico invernale;
- 2.7 Verifica dei livelli di luce naturale;
- 2.8 Verifica dell'indice di inerzia termica dell'involucro edilizio e contenimento dei consumi energetici per la climatizzazione estiva;
- 2.9 Controllo apporto solare termico estivo;
- 2.10 Controllo della ventilazione naturale;
- 2.11 Riduzione del consumo di acqua per usi interni;
- 2.12 Recupero, per usi compatibili, delle acque meteoriche;
- 2.13 Verifica dei requisiti acustici passivi;
- 2.14 Asetticità dei materiali edili.

C3 - Prestazione energetica attiva dell'edificio

- 3.1 Produzione ACS da impianto solare termico;
- 3.2 Predisposizione per l'installazione di pannelli solari per la produzione di ACS;
- 3.3 Produzione energia elettrica da impianto fotovoltaico;
- 3.4. Predisposizione per installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di elettricità;
- 3.5 Impianto geotermico;
- 3.6 Sistemi centralizzati.

8. Ogni requisito prestazionale, è dotato all'interno del succitato regolamento di una scheda tecnica di valutazione dove sono indicati i parametri necessari per il soddisfacimento del requisito, ed il relativo punteggio ad esso associato.

9. Il metodo di controllo per il soddisfacimento delle prestazioni energetico-ambientali degli edifici, è individuato in un sistema a punti, ovvero un sistema in cui ad ogni requisito soddisfatto è attribuito un valore che concorre a determinare il punteggio complessivo per accedere agli incentivi.

10. A lavori ultimati, sulla richiesta di rimborso (avanzata dall'interessato) corredata della certificazione di cui sopra, previa verifica che l'intero importo sia stato già saldato, il Responsabile dell'UTC emette, per ciascun intervento con punteggio risultante (dalla matrice di valutazione generale) non inferiore al minimo, gli ordinativi per il rimborso dovuto.

32. PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE PER L'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO GAS RADON

1. Si rimanda alla specifica normativa regionale, nello specifico alla L.R.30/2016 (Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas 'radon' in ambiente chiuso)

33. SPECIFICAZIONI SULLE DOTAZIONI IGIENICO SANITARIE DEI SERVIZI E DEI LOCALI AD USO ABITATIVO E COMMERCIALE

1. Per la disciplina di detta fattispecie si rimanda al vigente, specifico, Regolamento Comunale d'igiene.

34. DISPOSITIVI DI AGGANCIO ORIZZONTALI FLESSIBILI SUI TETTI (C.D. "LINEE VITA")

1. Nel momento in cui un tetto diventa luogo di lavoro (manutenzione antenne, tegole, riparazione o pulizia canali ecc.), è obbligatorio fornire al personale preposto gli opportuni dispositivi e sistemi di protezione contro le cadute. A tal fine si richiama quanto stabilito dall'art. 111 comma 1 e dall'art.115 (commi 1, 2, 3 e 4) del Decreto Legislativo 115/08.

2. Tutti gli interventi di nuove costruzioni, ristrutturazioni ed ampliamenti in edilizia, nonché le semplici manutenzioni in copertura o installazioni di impianti tecnici, telematici, fotovoltaici, devono presentare caratteri tali da eliminare il rischio caduta dall'alto, fornendo un dispositivo di ancoraggio permanente e sicuro per i lavoratori che operano sul tetto.

3. Le coperture piane o a falda inclinata poste ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile devono essere dotate di dispositivi fissi e permanenti a norma UNI EN 795.

4. La copertura deve essere progettata ed eseguita in modo che le successive azioni di verifica, manutenzione o di riparazione dell'opera stessa e delle sue pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le persone presenti nell'edificio ed intorno ad esso.

5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate, deve individuare le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

6. Nei lavori in quota, qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione idonei per l'uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, tra i quali: assorbitori di energia; connettori; dispositivo di ancoraggio; cordini; dispositivi retrattili; guide o linee vita flessibili; guide o linee vita rigide; imbracature. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisorie.

35. PRESCRIZIONI PER LE SALE DA GIOCO L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DEL GIOCO D'AZZARDO LECITO E LA RACCOLTA DELLA SCOMMESSA

1. Per la relativa disciplina si faccia riferimento al Regolamento Comunale per l'apertura e la gestione di sale da gioco e l'installazione di apparecchi e congegni da gioco approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 28.03.2018.

Capo II

Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico

36. STRADE

1. Le strade, le piazze, i percorsi e le aree urbane ad esclusivo o prevalente uso pedonale devono garantire il passeggio, la sosta e l'incontro delle persone senza intralci con veicoli di qualsiasi genere. A tale scopo devono essere previsti delle nette separazioni con i percorsi veicolari, costituiti da marciapiedi o gradonate o da recinzioni ed elementi architettonici di arredo posti in modo stabile. In caso di attraversamento di strade veicolari o dedicate al trasporto pubblico, queste devono essere nettamente segnalate e protette. Particolare attenzione deve posta per la mobilità di soggetti diversamente abili e per la sicurezza di bambini ed anziani.

2. Per le strade veicolari con marciapiedi va garantita la piena sicurezza ed agibilità dei pedoni senza alcun intralcio da parte dei veicoli.

3. Le strade destinate alla mobilità veicolare dovranno avere larghezza e pendenza adeguate secondo le norme del "Codice della strada". Le nuove strade devono prevedere, laddove possibile, marciapiedi o percorsi pedonali protetti di larghezza libera non inferiore a 1,50 m e piste ciclabili dedicate.

4. Per le pavimentazioni stradali devono essere utilizzati prevalentemente asfalti fonoassorbenti e drenanti.

5. Per le strade interne ai centri storici e nelle zone di vincolo ambientale, le pavimentazioni originarie vanno conservate e restaurate, compatibilmente con il carico veicolare previsto. Gli eventuali rifacimenti, laddove non sia possibile recuperare e/o documentarne i materiali originari, devono essere realizzati con materiali adeguati alle caratteristiche tipo-morfologiche del contesto. Per le strade esterne alle aree urbane particolare cura deve essere dedicata all'inserimento ambientale mediante:

- piantumazione di essenze vegetali locali o naturalizzate e non invasive, escludendo le essenze vegetali esotiche invasive e/o idroesigenti;
- realizzazione di muri di contenimento o di recinzione in pietra o rivestiti in pietra o siepi.

6. Per tutti gli interventi deve essere assicurato un idoneo smaltimento delle acque piovane, per evitare ristagni d'acqua e infiltrazioni. Le griglie di raccolta delle acque, i pozzetti e le canaline devono essere realizzate in ferro, ghisa o pietra. Sono consentiti corsetti di calcestruzzo del tipo ad impasto precolorato nelle aree esterne alle zone edificate anteriormente al 1950 secondo quanto definito nel DPRU approvato con D.C.C. n. 51 del 26.06.2017.

7. Per gli impianti di illuminazione esterna deve essere curata non solo l'intensità e la diffusione della luce notturna, in modo da assicurare la fruizione in funzione delle attività previste, ma anche la qualità e l'estetica dei corpi illuminanti in modo da costituire un ulteriore elemento di progettazione organica.

8. Si rimanda inoltre alle Linee Guida 4.4.4. (Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia) e alle Linee Guida 4.4.5 (Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture) del PPTR.

9. Le strade pubbliche di nuova realizzazione non potranno avere larghezza inferiore a m 10,00. Dette strade avranno le seguenti caratteristiche dimensionali:

- a) per strade di larghezza maggiore o uguale a m 23,00, marciapiedi in entrambi i lati di larghezza non inferiore a m 2,50, due carreggiate indipendenti, ciascuna di larghezza non inferiore a m. 7,50 con due corsie per senso di marcia, separate da spartitraffico di larghezza non inferiore a m 3,00.

In alternativa, unica carreggiata di larghezza non inferiore a m 12,00, e la restante larghezza suddivisa nei due marciapiedi; la carreggiata stradale deve inoltre prevedere una pista ciclabile in sede propria;

- b) per strade di larghezza maggiore o uguale a m 15,00, marciapiedi in entrambi i lati di larghezza non inferiore a m 2,50 e carreggiata non inferiore a m 10,00, divisa in due corsie; la carreggiata stradale deve inoltre prevedere una pista ciclabile in sede propria;
- c) per strade di larghezza maggiore o uguale a m 10,00, marciapiedi in entrambi i lati di larghezza non inferiore a m 1,50 e carreggiata non inferiore a m 7,00, divisa in due corsie; la carreggiata stradale deve inoltre prevedere una pista ciclabile in sede propria;
- d) per strade di larghezza maggiore o uguale a m 7,00, marciapiedi in entrambi i lati di larghezza non inferiore a m 0,90 e carreggiata non inferiore a m 5,20, divisa in due corsie;
- e) per strade di larghezza minore di m 7,00, qualora aperte al traffico, saranno previste banchine non transitabili ai pedoni in entrambi i lati di larghezza non inferiore a m 0,50.

10. I progetti delle nuove strade e quelli di modifica delle strade esistenti devono definire le caratteristiche (forma e dimensione) delle sue singole componenti: carreggiate, percorsi pedonali e ciclabili, fasce attrezzate e/o verdi, materiali da impiegare, nonché dei manufatti previsti per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche. A seguire, per ogni componente della strada, si specificano gli elementi ritenuti rilevanti per la loro caratterizzazione.

11. Negli interventi di nuova costruzione e di riqualificazione delle strade esistenti, soprattutto di quelle di attraversamento urbano occorre:

- distinguere, attraverso la differenziazione delle quote e/o dei materiali, gli spazi destinati rispettivamente al traffico veicolare, ciclabile o pedonale;
- evidenziare a terra, con cambi di pavimentazione o altri accorgimenti, tutte le potenziali situazioni di pericolo (quali gli attraversamenti, gli incroci, ecc.) ad integrazione delle segnalazioni visive regolamentari e per ottenere riduzioni della velocità di percorrenza, nel rispetto delle norme stabilite dal Codice della Strada;
- progettare i raccordi e gli incroci viari, prestando attenzione al paesaggio circostante. I materiali da impiegare per la costruzione di nuove strade o per la modifica o ripavimentazione di quelle esistenti (sottofondi, strati superficiali e finiture) debbono presentare requisiti di qualità, resistenza e modalità di impiego idonei all'uso a cui sono destinati.
- le pavimentazioni non devono presentare superfici levigate transitabili ai pedoni in entrambi i lati di larghezza non inferiore a m 0,50.

12. Nelle strade di nuova realizzazione, occorre prevedere apposite canalizzazioni sotterranee di dimensioni idonee a contenere tutte le reti tecnologiche dei servizi pubblici (acqua, gas, energia elettrica, cavi telefonici ecc.) e costruite in modo da agevolare al massimo l'allacciamento delle nuove utenze alle reti e l'esecuzione di tutte le operazioni di manutenzione e riparazione.

37. PORTICI

1. Fermo restando la definizione uniforme n. 39 di cui alla parte prima del regolamento, i portici, i loggiati al piano terreno ed i percorsi coperti, destinati al pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a m 3,00 sia di larghezza utile che altezza minima utile. In caso di integrazioni di porticati esistenti, dimensioni, tipologie e ca-

ratteristiche, sia del fronte esterno che del percorso interno, sono determinati in funzione della preminente esigenza di adeguata integrazione al sito.

2. Nei porticati non possono prospettare locali di abitazione a piano terra o rialzato.

3. Per le aree porticate aperte al pubblico passaggio, in sede di rilascio dei titoli abilitativi edilizi, possono essere prescritti gli impieghi di specifici materiali e colori per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.

4. Le pavimentazioni di marciapiedi, porticati, gallerie e pubblici passaggi, anche di proprietà privata, devono essere eseguite con materiale resistente ed antisdrucchiole.

5. Nelle zone di espansione, i porticati su strada o area pubblica e le gallerie delle nuove costruzioni devono essere architettonicamente dimensionati in rapporto alle altre parti dell'edificio, alle caratteristiche della strada e dell'ambiente circostante; inoltre, deve essere assicurato il collegamento di tutti i loro elementi con quelli dei porticati o delle gallerie eventualmente contigui. Essi sono sottoposti, senza indennizzo di sorta, a servitù pubblica.

6. Gli interventi manutentivi dei porticati e/o gallerie, costantemente aperti al pubblico passaggio, sono a carico dei privati.

38. PISTE CICLABILI

1. Per pista ciclabile si intende lo spazio dedicato al transito esclusivo delle biciclette. In sede di redazione degli strumenti urbanistici esecutivi è obbligatorio individuare tracciati per connessioni viarie ciclabili.

2. Le piste ciclabili hanno le seguenti caratteristiche minime:

- nastro continuo con sezione minima per corsia pari a m. 1,50; tale larghezza è riducibile a 1,25 m. nel caso di tratti con due corsie contigue dello stesso ed opposto senso di marcia;
- per piste ciclabili in sede propria o per quelle su corsie riservate ubicate su percorsi pedonali o su marciapiedi la larghezza delle corsie ciclabili può essere eccezionalmente ridotta ad 1 m;
- nel caso siano ubicate nei tratti attigui alla viabilità ordinaria, oltre la banchina, i tracciati delle piste ciclabili devono essere separati dal piano viabile mediante elementi divisorii non valicabili dalle autovetture, possibilmente di natura vegetale;
- la pavimentazione deve essere realizzata con l'impiego di materiale anti-sdrucchiole, compatto ed omogeneo;
- la pavimentazione della pista ciclabile deve essere contraddistinta (diversi colori e/o materiali) dalle contigue parti di sede stradale destinate ai veicoli e ai pedoni. In mancanza di tale diversificazione, la pista medesima dovrà essere provvista di appositi simboli e scritte orizzontali che ne distinguano l'uso specialistico.

3. Per le piste ciclabili in area urbana va perseguita la continuità della rete e la sua integrazione con strade e sistemi del trasporto pubblico.

4. Per le piste ciclabili in area extraurbana, allo scopo di favorire l'attività di cicloturismo e ricreazione, occorre che esse diventino elemento di qualificazione e strumento di fruizione dello spazio agricolo. Negli interventi di nuova costruzione e di riqualificazione di tracciati esistenti, la progettazione e la realizzazione devono garantire:

- la separazione dagli altri flussi quando la pista è affiancata ai principali assi stradali extraurbani;
- essere definite con apposito segno grafico, diversificazione della pavimentazione e, ove possibile, con cordoli o altri elementi di separazione e protezione per i ciclisti;

- individuare itinerari significativi anche utilizzando strade poderali, argini di torrenti e canali, sentieri o tracciati dismessi;
- prevedere, ove possibile, spazi attrezzati per la sosta e il ristoro.

5. Per le pavimentazioni delle piste ciclabili sia in area urbana che in area agricola devono essere utilizzati materiali coerenti con il contesto in cui il percorso si inserisce.

6. Per quanto non prescritto dal presente articolo si faccia inoltre riferimento a quanto disciplinato dalla L.R. 1/2013 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica).

39. AREE PER PARCHEGGIO

1. La realizzazione di parcheggi pubblici e le aree di sosta dei veicoli deve perseguire l'obiettivo di attenuazione dell'inquinamento visivo-ambientale.

2. Nella realizzazione di parcheggi pubblici e di uso pubblico con parcheggio a rotazione, ivi compresi i parcheggi da realizzare in regime di concessione amministrativa, quando l'accesso agli spazi destinati al ricovero dei veicoli è assicurato tramite rampe, i manufatti devono avere le seguenti caratteristiche:

- rampe di accesso antisdrucchiolevoli di pendenza non superiore al 15 %, con dimensioni minime della carreggiata pari a:
5,50 m nei tratti rettilinei a doppio senso di marcia;
6,00 m in curva e nei raccordi fra tratti rettilinei a doppio senso di marcia, comunque inseriti nella corona circolare compresa tra il raggio interno minimo di 3,50 m e il raggio esterno minimo di 9,50 m;
- percorsi pedonali larghi almeno 0,90 m adiacenti alle rampe, scalinati o dentati per il transito dei pedoni; questa prescrizione è ovviabile qualora l'edificio sia dotato di scale o di ascensori alternativi posti nelle adiacenze;
- tratti in piano lunghi almeno 4,50 m per il collegamento con lo spazio pubblico aperto o con altro spazio riservato ai pedoni;
- rampe e percorsi destinati ai pedoni nonché tratti piani di collegamento protetti da opportuni ripari verticali;
- dimensione minima dei corselli di distribuzione interna pari a:
6,00 m per l'accesso ai box
5,50 m per l'accesso ai posti macchina tracciati a vernice.

3. Per quanto non previsto ai punti precedenti si applica la vigente normativa in materia di Codice della Strada, di sicurezza per le costruzioni e l'esercizio di autorimesse e simili.

4. Nei parcheggi a rotazione con accesso dalle strade di rilevante traffico automobilistico, devono essere approntati spazi di attesa, siti tra l'accesso dalla pubblica via e la sbarra d'ingresso al parcheggio ovvero alla zona di prelevamento automatizzato nel caso di parcheggi meccanizzati, di ampiezza tale da ricevere un numero di veicoli pari al 2% della prevista capacità di parcheggio e comunque non inferiore a due veicoli, al fine di evitare ripercussioni sulla rete viaria.

5. Nella realizzazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico, è ammesso l'accesso tramite sistemi di movimentazione meccanizzata e automatizzata, quando la conformazione morfologica degli elementi strutturali di un organismo edilizio o le dimensioni dell'area fondiaria non consentano la formazione di spazi di manovra sufficienti affinché il movimento veicolare avvenga in condizioni di sicurezza.

6. Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione di edifici pubblici o di uso pubblico, il collegamento pedonale tra i piani destinati al ricovero dei veicoli e quello degli ingressi deve essere assicurato tramite ascensori accessibili.

7. Fermo restando le leggi e i regolamenti nazionali e regionali in materia, gli stalli dei parcheggi pubblici devono essere realizzati con pavimentazione del tipo drenante e permeabile.

8. In ogni area di parcheggio vanno previste adeguate alberature e arbusti di tipo autoctono a delimitazione dei viali di smistamento o di gruppi di spazi di sosta. Le alberature devono essere previste con un numero minimo di un albero ogni quattro stalli. In ogni area di parcheggio vanno altresì previste adeguate aree di sosta per motocicli, nonché per l'installazione di rastrelliere per biciclette.

9. Nelle aree a parcheggio pubblico deve essere prevista l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, idonee a permettere la connessione delle vetture.

40. PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE

1. Le piazze, i percorsi e le aree urbane ad esclusivo o prevalente uso pedonale devono garantire il passeggio, la sosta e l'incontro delle persone senza intralci con veicoli di qualsiasi genere: può essere consentito il solo utilizzo di biciclette. A tale scopo devono essere previste apposite separazioni con i percorsi veicolari, costituiti da segnalazioni a terra o marciapiedi o gradonate o da recinzioni ed elementi architettonici di arredo posti in modo stabile. In caso di attraversamento di strade veicolari o dedicate al trasporto pubblico, queste dovranno essere nettamente segnalate e protette.

2. Particolare attenzione deve essere posta per la mobilità dei diversamente abili e per la sicurezza di bambini ed anziani.

3. Le pavimentazioni, gli arredi, l'illuminazione, le eventuali aiuole, le recinzioni, devono concorrere a definire una elevata qualità urbana con particolare riguardo all'uso di materiali tradizionali. In particolare le pavimentazioni devono essere curate nel disegno, nei colori e nella durabilità ai fini della migliore fruizione. Non va escluso, in via subordinata, in contesti contemporanei, purché omogenei a loro volta, il ricorso a materiali della tradizione pugliese (travertini, pietra di Trani, Apricena o blocchetti di calcestruzzo precolorato, entrati nell'uso più recente ecc.).

4. Per gli impianti di illuminazione esterna deve essere curata non solo l'intensità e la diffusione della luce notturna, in modo da assicurare la sicurezza e la fruizione in funzione delle attività previste, ma anche la qualità e l'estetica dei corpi illuminanti in modo da costituire un ulteriore elemento di progettazione organica. Particolare cura deve essere posta nella realizzazione di panchine o sedute, fontane, vasche, chioschi, ma anche di pali, cordoli, muretti ed ogni altra opera analoga. Anche in questo caso l'intervento deve rispondere a criteri unitari ed organici di progettazione. Per tutti gli interventi deve essere assicurato un idoneo smaltimento delle acque piovane, per evitare ristagni d'acqua e infiltrazioni. Le griglie di raccolta delle acque, i pozzetti e le canaline saranno realizzate in ferro, ghisa o pietra.

41. PASSAGGI PEDONALI E MARCIAPIEDI

1. Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico o di uso pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati può essere realizzata anche dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano e deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati negli elaborati grafici allegati alla richiesta del titolo edilizio abilitativo.

3. I marciapiedi e i camminamenti devono essere pavimentati con materiale adatto e delimitati da cordone in pietra di sezione 30 x 25 cm salvo diverse disposizioni dei competenti uffici comunali. I marciapiedi ed i passaggi pedonali realizzati su area privata non recintata sono gravati di servitù di pubblico passaggio.

4. I marciapiedi di nuova costruzione devono, in linea di massima, essere rialzati e in genere avere le dimensioni di quelli già esistenti nella via. Ove questi fossero inesistenti e nelle aree di nuova urbanizzazione devono essere realizzati, salvo diverse indicazioni specifiche, con un dislivello rispetto al piano di transito veicolare di non oltre 15 cm ed avere le seguenti larghezze minime (valori indicativi e non prescrittivi):

- per vie larghe m 12: marciapiedi di m 2,50;
- per vie larghe m 15: marciapiedi di m 3,00;
- per vie larghe m 18: marciapiedi di m 3,50;
- per vie larghe m 20 ed oltre: marciapiedi di m 4,00.

5. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%, ed in ogni caso deve essere garantita una superficie in piano sul marciapiede di larghezza non inferiore a m 1,50.

6. Qualora, per ragioni tecniche o di salvaguardia storico-architettonica, non sia possibile realizzare all'interno dei locali pubblici o privati aperti al pubblico, gli adeguamenti alle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche degli ingressi, è consentita, previo parere degli Uffici competenti, la realizzazione di rampe esterne opportunamente raccordate a condizione che lo spazio libero di marciapiede o percorso pedonale non sia inferiore a m 2,00 e che le rampe siano opportunamente segnalate e dotate di idonee protezioni o transenne di sicurezza.

7. Dette installazioni non sono soggette al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

8. Con riferimento a situazioni in cui il traffico veicolare possa determinare situazioni di pericolo o per motivazioni di carattere ambientale, l'Amministrazione Comunale può disporre che marciapiedi e passaggi pedonali siano protetti con paracarri, transenne metalliche o dissuasori idonei allo scopo.

9. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapedoni, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada", del suo regolamento di esecuzione e di attuazione e del regolamento locale per la pubblicità qualora presente.

42. PASSI CARRAI ED USCITE PER AUTORIMESSE

1. Si considerano passi carrabili quelle modificazioni praticate ai marciapiedi o alla pavimentazione stradale, oppure alle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, onde permettere o facilitare l'accesso con veicoli alla proprietà privata.

2. Nel caso in cui non esista marciapiede e l'accesso avvenga a raso rispetto al filo stradale, senza opere visibili che denotino occupazione di superficie, è consentito, in conformità e con le procedure e modalità previste dall'art. 44, comma 8 del D. Lgs. n. 507/93, evitare la sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di mq.10,00 da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di 1,00 metro tra la carreggiata stradale ed il perimetro del fabbricato, senza alcuna opera né esercizio di alcuna attività.

3. Se la costruzione fronteggia più spazi pubblici, l'accesso sarà consentito da quello di minor traffico, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità.

4. Nella realizzazione delle uscite dei passi carrabili verso il suolo pubblico, devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a garantire una buona visibilità.

5. Sono ammesse deroghe nei casi in cui si dimostri l'impossibilità di eseguire le modifiche necessarie, ovvero laddove sia necessario il rispetto dei canoni compositivi di facciata per immobili di riconosciuto valore storico-monumentale.

6. Nelle nuove costruzioni, la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a m. 2,50.

7. Nei nuovi insediamenti produttivi deve essere in ogni caso garantita, ed idoneamente dimostrata in sede progettuale, la capacità di passaggio dei mezzi pesanti inerenti l'attività produttiva.

8. I parcheggi pubblici e privati aventi capacità di parcheggio maggiore di 50 posti auto devono essere dotati di adeguati spazi di attesa, disposti tra l'accesso dalla strada pubblica e l'inizio della rampa, dimensionati in maniera tale da evitare ripercussioni sul traffico veicolare.

9. L'autorizzazione all'apertura di passi carrabili su strade pubbliche è rilasciata dal Settore Tecnico Comunale, previa espressione da parte del Comando di Polizia Municipale del parere endoprocedimentale sul rispetto del Codice della Strada.

10. Il Rilascio dell'autorizzazione è soggetto a pagamento del relativo tributo stabilito dal Settore Economico e Finanziario comunale.

11. Nelle zone esterne al centro urbano, i passi carrai devono essere arretrati rispetto al ciglio stradale della misura specificamente dettata dal regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

12. Il marciapiede antistante il passo carrabile può essere modificato a cura e spese del richiedente rispettando i seguenti parametri dimensionali:

- in corrispondenza di marciapiedi di larghezza non superiore a cm 70, la pendenza della rampa non potrà risultare superiore al 15 %.
- in corrispondenza di marciapiedi di larghezza superiore a cm 70, la pendenza della rampa deve rispettare un profilo di livelletta così determinato:
- la parte di rampa, contenuta tra il filo della carreggiata e la parallela al medesimo filo tracciata ad una distanza non inferiore a cm 60 dal prospetto dell'edificio, non potrà superare la pendenza del 30 %;
- la restante parte della rampa non potrà superare la pendenza del 15 %.

13. In ogni caso le modificazioni introdotte al marciapiede dovranno consentire il rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e dovranno essere realizzate con gli stessi materiali del marciapiede preesistente o latistante. Le rampe potranno estendersi nella carreggiata stradale. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente comma, comporta la non autorizzabilità del passo carrabile.

14. La realizzazione di passi carrai in difformità rispetto al presente articolo comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione rilasciata ed ordine di ripristino dello stato dei luoghi da parte del responsabile UTC. In caso di inottemperanza all'ordine impartito, il ripristino è realizzato d'ufficio con addebito delle spese al soggetto titolare del passo carrabile.

15. I passi carrai esistenti sono adeguati entro anni 2 dall'approvazione del presente Regolamento alla vigente normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche ed alla realizzazione con materiali aventi caratteristiche antisdrucchiolo, pena la revoca dell'autorizzazione e l'avvio della procedura di cui al comma 14.

16. Le uscite di parcheggi interrati ed autorimesse in genere devono rispettare i parametri dimensionali di cui al presente articolo e sono autorizzate previa espressione, in fase di rilascio del Permesso di Costruire, del parere sul rispetto del Codice della Strada da parte del Comando di Polizia Municipale.

43. CHIOSCHI/DEHORS SU SUOLO PUBBLICO

1. I chioschi di ogni specie, da collocarsi sul suolo pubblico, sono realizzabili previo rilascio di Permesso di Costruire o SCIA.

2. Il collocamento dei chioschi su suolo pubblico ha di norma carattere provvisorio; il relativo atto abilitativo può, pertanto, essere revocato quando ragioni di carattere pubblico lo richiedano.

3. Per il posizionamento, dehors e gazebo su area pubblica si rimanda allo specifico Regolamento vigente.

a. Chioschi ed Edicole

1. La realizzazione di nuovi chioschi posti su area pubblica o di uso pubblico (piazze, marciapiedi, parchi e giardini), o la loro sostituzione costituisce intervento da assoggettare alle presenti norme, ed è regolato da quanto specificato al TITOLO I.

2. Tale tipologia di intervento deve avvenire, fatto salvo il parere del SUE, con la utilizzazione di strutture prefabbricate amovibili, dotate dei necessari servizi tecnologici e di un servizio igienico, predisposti all'interno della struttura stessa in modo da costituire un intervento compiuto non suscettibile di successivi ampliamenti.

3. Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato ad atto d'obbligo relativo alla demolizione e rimessa in pristino del sito all'atto della decadenza della concessione di occupazione di suolo pubblico.

b. Attività e manufatti temporanei stagionali

1. Per attività a carattere temporaneo si devono intendere i cantieri edili, le manifestazioni popolari, le manifestazioni musicali, i lunapark.

2. Per tali attività, sul suolo pubblico o anche privato, purché in posizione fruibile da suolo pubblico o di uso pubblico, è necessaria la sola Concessione di Occupazione di Suolo Pubblico, nel rispetto delle seguenti condizioni di installazione:

- non interferenza con edifici di valore storico-architettonico;
- non interferenza con percorsi pedonali o ciclabili;
- verifica delle condizioni di sicurezza;
- verifica delle condizioni igienico-sanitarie.

c. Interventi per manufatti temporanei e stagionali

1. Si definiscono interventi per manufatti stagionali quelli volti a installare manufatti di facile asportabilità, atti a far fronte ad esigenze assolutamente temporanee, definite nella loro durata nel tempo, comunque non superiori a 180 giorni salvo quando diversamente normato dai regolamenti di settore. Detti interventi possono avere anche carattere stagionale e pertanto essere ripetuti con cadenza non inferiore a quella annuale.

2. Devono essere costruiti con materiali leggeri di copertura anche impermeabilizzati, sostenuti da montanti non stabilmente ancorati al suolo pur garantendo la staticità dell'opera. Sono pertanto escluse chiusure laterali complete, fondazioni e qualunque forma di pavimentazione stabile.

3. La realizzazione di nuovi chioschi, aventi le caratteristiche dei commi 1 e 2, posti su area pubblica o privata di uso pubblico (piazze, marciapiedi, parchi e giardini aperti al pubblico), costituisce ai fini dell'autorizzazione edilizia intervento riconducibile alla tipologia gli interventi previsti dalle lettere b), e c) del primo comma dell'articolo 3 del DPR 380/2001, qualora il chiosco non presenti superficie in pianta superiore ai 25 metri quadri.

4. Le opere a carattere temporaneo su suolo pubblico sono soggette al rispetto delle norme e regolamenti comunali vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico, al Regolamento comunale per l'installazione di Dehors, e a quanto specificato da apposita concessione di occupazione, nella quale sono stabiliti modalità e finalità dell'uso e durata della concessione medesima.

d. Erogatori automatici di prodotti o servizi

1. Per l'installazione di erogatori automatici di prodotti o servizi, sul suolo pubblico o anche applicati ad edifici privati, purché in posizione fruibile da suolo pubblico o di uso pubblico, è necessaria la sola Concessione di Occupazione di Suolo Pubblico, nel rispetto delle seguenti condizioni di installazione:

- non interferenza con edifici di valore storico-architettonico;

- non interferenza con percorsi pedonali o ciclabili;
- verifica delle condizioni di sicurezza.

44. SERVITÙ PUBBLICHE DI PASSAGGIO SUI FRONTI DELLE COSTRUZIONI E PER CHIOSCHI/GAZEBI/DEHORS POSIZIONATI SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO

1. Per gli spazi privati soggetti a servitù pubblica di passaggio sui fronti delle costruzioni ovvero circostanti a chioschi/dehors si applica la disciplina di cui agli articoli precedenti.

2. Le scelte relative a materiali e finiture devono essere effettuate secondo le prescrizioni dell'Autorità comunale.

3. Gli oneri della manutenzione degli spazi privati soggetti a servitù pubblica di passaggio sono a carico dei proprietari anche se l'utilizzo è esteso al pubblico.

4. La libera fruibilità degli spazi pubblici da parte di tutta la collettività deve essere garantita. Sono pertanto vietati gli atti, le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con la finalità indicata. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano è vietato occupare il suolo e gli spazi sottostanti o soprastanti senza preventiva autorizzazione dello Sportello Unico per l'Edilizia, che si esprimerà anche in merito alla qualità delle opere.

5. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:

- a. le aree e degli spazi di dominio pubblico;
- b. le aree e degli spazi di dominio privato gravati da servitù d'uso pubblico;
- c. le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate.

6. Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici è subordinata a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità dell'occupazione con le esigenze di carattere generale in materia d'igiene, di sicurezza e quiete pubblica.

45. RECINZIONI

1. Le recinzioni delle aree scoperte e di quelle di pertinenza degli edifici devono essere di norma realizzate con struttura metallica su basamento in muratura ed essere informate a semplicità. Le stesse devono armonizzarsi con il contesto edificato circostante. In ogni caso deve essere garantita la permeabilità visiva, che si intende assicurata se le pareti piene della recinzione presentano altezza non superiore ad 1,20 metri e, per recinzioni di altezza maggiore, se la percentuale dei vuoti non è inferiore al 50 % della superficie dell'intera recinzione.

2. Tutte le recinzioni da eseguirsi nel Comune, sia nella parte abitata che nella parte rurale, devono conformarsi a tipi ammissibili per struttura, dimensioni e materiali, in coerenza a esigenze di unificazione e tutela ambientale.

3. In particolare nelle strade comunali esistenti e di nuovo impianto da realizzare nelle zone agricole devono essere obbligatoriamente rispettate le prescrizioni di seguito riportate.

4. Nelle zone agricole le recinzioni devono avere un'altezza massima pari a 2,00 m ed essere trasparenti per almeno i 2/3 della loro altezza. Devono essere realizzate con muratura in pietrame a secco di altezza massima pari a m 1,00 rispetto al piano di calpestio.

5. Sulla muratura in pietrame è consentita esclusivamente l'installazione di rete metallica leggera ancorata a paletti infissi nel muro sottostante.

6. E' possibile realizzare esclusivamente la muratura a secco senza l'installazione della rete metallica sovrastante nel rispetto dell'altezza massima di 1,00 m.

7. E' consentita nelle zone agricole anche la realizzazione delle recinzioni trasparenti con rete metallica leggera ancorata a paletti infissi nel terreno o su un cordolo in calcestruzzo che non deve sporgere rispetto alla quota di calpestio per più di 20 cm.

8. Laddove presenti, devono essere continuate, mantenute e ripristinate le recinzioni tipiche costituite da pareti in pietrame a secco, nel rispetto del Codice della Strada.

9. Eccezioni sono ammesse per aree di particolare interesse, su conforme parere dell'Ente preposto alla tutela.

10. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni possono presentare altezza non superiore m. 2,20; non devono aprirsi verso la pubblica via e devono essere arretrati rispetto al filo della recinzione di 3,00 m, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della strada.

11. Sono altresì consentite le recinzioni realizzate con staccionate in legno di altezza massima pari a 1,20 m rispetto al piano di calpestio, per la delimitazione del bordo stradale, di aree e giardini pubblici.

12. Per gli interventi con muratura a secco si rimanda alle Linee Guida 4.4.4 (Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia) del PPTR.

46. NUMERAZIONE CIVICA

1. Ogni accesso che dallo spazio pubblico di circolazione immetta all'interno di aree o locali privati ovvero di fabbricati di qualsiasi genere, viene contraddistinto dal Comune con un proprio numero civico. Il relativo indicatore deve essere apposto a cura e spese del proprietario dell'immobile o dell'amministratore del condominio.

2. In particolari zone di pregio che l'Amministrazione comunale intende salvaguardare, l'indicatore del numero civico può essere fornito da quest'ultima, obbligatoriamente con spese a carico del proprietario beneficiario.

3. Il numero civico deve essere collocato al lato della porta di ingresso (possibilmente a destra di chi guarda), in posizione ben visibile, ad un'altezza compresa tra i 2,00 ed i 3,00 metri. Nel caso in cui l'indicatore risulti danneggiato o poco visibile, il proprietario ha l'obbligo di ripristinarlo.

4. Nei casi di demolizione di fabbricati o di soppressione di porte di accesso dalla pubblica via il proprietario, a demolizione o soppressione avvenuta, deve dare comunicazione al Comune del numero o dei numeri civici che sono stati aboliti e/o ricollocati.

5. Nel caso di realizzazione di nuovi fabbricati o di aperture di nuovi vani d'ingresso in fabbricati esistenti, i proprietari devono fare richiesta al Comune, di attribuzione dei numeri civici, da collocarsi in corrispondenza dei vani di ingresso dei predetti fabbricati.

6. In occasione della costruzione di nuovi fabbricati ovvero della ristrutturazione completa o parziale di alcune unità immobiliari, il proprietario è tenuto a richiedere l'attribuzione dei numeri interni, relativi alle singole unità immobiliari, i quali devono essere apposti a cura e spese del proprietario stesso.

7. In caso di demolizioni di fabbricati o passi che non debbano essere più ricostruiti o nel caso di soppressione di porte esterne di accesso, i proprietari devono notificare al Comune i numeri soppressi.

8. Nel corso dell'intervento edilizio, e comunque prima della presentazione della richiesta del certificato di agibilità, il soggetto interessato deve inoltrare al Comune tramite il SUE la richiesta di assegnazione del numero civico, ogni qualvolta le opere compor-

tino la realizzazione di nuovi accessi dalla pubblica via o comunque variazione della numerazione civica preesistente.

9. La tabella recante il numero civico è rilasciata dal servizio toponomastica del Comune, previo versamento di € 25,00 alla Tesoreria Comunale, ed è apposto a cura e spese del proprietario dell'immobile.

10. L'apposizione del numero civico è obbligatoria; in caso di violazione del presente comma, fatta salva eventuale diversa sanzione già prevista da norme nazionali o regionali vigenti, il servizio toponomastica del Comune provvede all'irrogazione della sanzione non inferiore a cento euro e non superiore a trecento euro.

Capo III

Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente

47. AREE VERDI

1. Si rimanda, per tutto quanto non espressamente trattato nel presente Capo a specifica regolamentazione comunale.

2. Si intendono qui fornire indicazioni circa:

- tutela del verde esistente;
- orientamenti per nuove realizzazioni a verde;
- sorveglianza e controllo aree verdi;
- concessioni edilizie con area verde.

3. Il presente articolo si integra e coordina con il Regolamento del Verde. È finalizzato alla conservazione del verde di Palagiano in quanto componente caratterizzante del suo paesaggio urbano.

4. Rappresenta un riferimento per il cittadino con informazioni sulla gestione del verde e indicazioni sui soggetti dell'amministrazione comunale a cui rivolgersi.

5. Tutela l'incolumità pubblica mediante il controllo della stabilità fisico meccanica delle piante.

6. Disciplina la tutela la gestione e la manutenzione del verde urbano esistente pubblico e privato inteso come sistema e patrimonio verde unitario della città.

7. Persegue azioni fondate sulla prevenzione secondo il principio della sensibilizzazione – informazione – monitoraggio al fine di ridurre l'impatto ambientale delle azioni sul territorio comunale.

8. Mira alla connessione tra aree verdi per favorire la circolazione delle specie e conservare la biodiversità anche in ambiente urbano.

9. Promuove la collaborazione con imprese associazioni e la partecipazione di cittadini singoli o associati nella cura e gestione del verde pubblico (principio di sussidiarietà).

10. Il presente articolo è un primo strumento per la tutela e valorizzazione del verde, una base gestionale per la tutela e la valorizzazione del verde in vista di strumenti per una vera e propria progettazione e pianificazione.

a. Tutela del verde esistente

1. Le superfici a verde pubblico devono essere utilizzate nel massimo rispetto, al fine di mantenere nel tempo la loro funzionalità ecologica, le loro funzioni estetico paesaggistiche, sociale, turistica, ricreativa e didattica.

2. L'amministrazione ne garantisce la gestione, le manutenzioni ordinarie e straordinarie (con personale proprio o con incarichi esterni media appalti pubblici) per mantenerne la funzionalità e tutelare l'incolumità pubblica.

3. Eventuali danneggiamenti alle aree verdi dovranno essere risarciti.

4. Nelle aree a verde sono vietati i seguenti comportamenti e o utilizzi impropri e o non autorizzati:

- a) manomettere danneggiare alterare le superfici e verde con qualsiasi azione (scavi; impermeabilizzazione del suolo con qualsiasi materiale; deposito scarico di materiali di qualsiasi natura; il versamento di sali, acidi o sostanze dannose; uso improprio di diserbanti);
- b) raccolta, danneggiamento, taglio e distruzione della vegetazione o anche solo parte di essa;
- c) l'asportazione di terreno dalle aree di pertinenza delle piante con variazione di quota al colletto;
- d) il riporto nelle aree di pertinenza delle piante di terreno o altro materiale che di termini l'interramento del colletto;

- e) abbandonare rifiuti o avanzi di cibo al di fuori dei contenitori di raccolta;
- f) danneggiare fusti chioma apparato radicale delle piante;
- g) calpestare le aiuole e le aree a prato se presente divieto.
- h) affissioni sui tronchi degli alberi e sugli arbusti di materiale di qualsiasi genere;
- i) mettere a dimora piante senza autorizzazione;
- j) campeggiare o pernottare senza preventiva autorizzazione;
- k) accendere fuochi.
- l) effettuare lavaggio pulizia e manutenzione di veicoli o parti di essi.
- m) qualsiasi attività commerciale di pubblico intrattenimento manifestazioni e attività senza specifica autorizzazione.

b. Partecipazione dei privati alla manutenzione e alla gestione di aree verdi.

1. Il Comune di Palagiano promuove tutte le forme di partecipazione a titolo gratuito alle attività di tutela e valorizzazione del verde da parte dei privati in forma singola o associata.

2. La collaborazione nasce su specifica richiesta scritta dei privati.

3. La collaborazione può essere sotto forma di apporto di lavoro diretto, conferimento di attrezzature materiali, realizzazione di manufatti, gestione di servizi e offerte di sostegno finanziario.

4. In particolare il Comune di Palagiano può:

- a) dare in affidamento aree a verde cioè affidare la conduzione di interventi di manutenzione di aree comunali generalmente di piccole estensione e/o la gestione di servizi ad essere collegati svolta da privati o associazioni in forma di volontariato;
- b) concedere la sponsorizzazione di aree verdi comunali cioè di affidarne la manutenzione e/o la gestione di servizi ad essere collegati e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o in materia di arredo urbano concedendo in cambio di poter apporre una o più targhe informative logotipi identificativi pubblicitari o altre forme di pubblicità da definirsi. Tipologia e quantità e durata di permanenza di tali targhe saranno stabilite dall'amministrazione mediante regolamento o altro idoneo atto.

5. L'affidamento o la sponsorizzazione sono regolati da apposite convenzioni predisposti dall'amministrazione comunale.

6. Il mancato rispetto delle condizioni indicate nelle convenzioni e/o l'esecuzione di interventi non autorizzati porta la revoca delle stesse e al pagamento di eventuali danni provocati.

c. Sorveglianza e controllo aree verdi

1. La sorveglianza e il controllo nelle aree verdi sono affidati al corpo di Polizia Locale.

d. Concessioni edilizie con area verde.

1. Per il rilascio della concessione edilizia tutti gli alberi esistenti sull'area oggetto dell'intervento dovranno essere rilevati indicati su apposita planimetria da allegare. Dovrà essere allegata anche una documentazione fotografica.

2. Nel caso di abbattimento a seguito di concessione edilizia la stessa concessione dovrà prevedere la messa a dimora da parte del proprietario di nuovi alberi secondo quanto previsto dal presente regolamento.

3. Gli alberi messi a dimora, non potranno essere abbattuti o spostati se non dopo formale autorizzazione dell'amministrazione comunale.

4. E' prevista in ogni caso la sostituzione di piante che si devono abbattere, con la messa dimora di nuovi alberi al di fuori del luogo oggetto di intervento quale compensazione ambientale. Il sito di installazione sarà indicato dall'Amministrazione Comunale.

5. Inoltre in sede di esame di ogni pratica edilizia che possa comportare impianto di alberi, l'ufficio tecnico comunale potrà dare indicazioni sulle specie da mettere a dimora.

6. Parte integrante di ogni progetto edilizio sarà il dettaglio delle sistemazioni degli spazi aperti con indicazione delle zone alberate a prato a giardino e a coltivo.

7. I progetti dovranno essere corredati dalle indicazioni della specie e dei progetti esecutivi delle recinzioni di tutte le opere di sistemazione esterna.

8. Le nuove alberature dovranno essere disposte in modo da creare degli spazi alberati unitari e comunque opportunamente collegati fra di loro in rapporto specialmente ai fabbricati e alle relative visuali.

48. PARCHI URBANI E GIARDINI DI INTERESSE STORICO E DOCUMENTALE

1. L'Amministrazione Comunale si rende promotrice di tutte le attività necessarie alla definizione di aree da adibire alla realizzazione di parchi urbani. Caratteristiche essenziali dei quali siano:

- la conservazione di specie autoctone della tradizione rurale e botanica locale al fine di trasmetterne il patrimonio culturale e genetico;
- la realizzazione di spazi dedicati a bambini, anziani, famiglie in cui poter trascorrere all'aria aperta tempo libero in tutta sicurezza e tranquillità col supporto di servizi e piccole attività di ristoro;
- la realizzazione di uno spazio per attività culturali legate alla cura e alla promozione del verde, e alla difesa del suolo, del territorio, del paesaggio.

49. ORTI URBANI

1. L'orto urbano è un appezzamento di terreno pubblico o privato ricadente in una qualsiasi delle zone territoriali omogenee, escluse le zone territoriali omogenee "E", destinato alla coltivazione di ortaggi, frutti e fiori con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita in ambito urbano, di valorizzare le varietà locali, di favorire un utilizzo di carattere ricreativo e sociale, preservando, ampliando e tramandando le competenze agronomiche dei cittadini; i prodotti provenienti dalla coltivazione degli orti urbani realizzati su suolo privato e pubblico possono essere destinati alla commercializzazione.

2. Nella conduzione degli orti urbani è prescritto di:

- tenere costantemente sistemata, pulita e ordinata l'area, eliminando la vegetazione infestante; - irrigare prevalentemente con sistemi di recupero dell'acqua piovana evitando ristagni d'acqua; - non installare manufatti adibiti a ricovero attrezzi, se non autorizzati;
- non depositare materiali non strettamente connessi alla coltivazione del terreno, né materiali inquinanti o altrimenti nocivi;
- non allevare animali di bassa corte;
- smaltire direttamente sul posto i residui della coltivazione attraverso il compostaggio del rifiuto organico.

3. Nella progettazione e nell'allestimento di orti urbani, al fine di una corretta ed ottimale localizzazione, è preferibile far cadere la scelta su di una giacitura ottimale in relazione al contesto microambientale in essere, quella che possa permettere l'alternanza di ore di luce e di buio in un rapporto variabile in correlazione con l'alternanza delle stagioni. L'accesso agli orti urbani e periurbani deve essere garantito sia ai proprietari, diretti interessati alla coltivazione, sia all'esterno per gli eventuali fruitori. È auspicabile uno o più accessi sia pedonali che carrabili, anche per i soggetti diversamente abili, corredati da segnaletica orizzontale e verticale. Ai rispettivi accessi alcune bacheche devono indicare chiaramente gli orari di apertura e chiusura dell'area di accesso ai fruitori e la merce

disponibile quel giorno, le eventuali specie ortiflorofrutticole disponibili in quel determinato periodo dell'anno o il piano di distribuzione settimanale dei prodotti.

4. La superficie necessaria dipende ovviamente dallo spazio disponibile e dalle singole esigenze: indicativamente, 40 mq di terreno correttamente coltivati riescono a soddisfare, nel periodo estivo di piena produzione, le esigenze di una famiglia composta da 4 persone.

5. Le recinzioni dei terreni da adibire ad orti urbani devono essere realizzate nel rispetto delle caratteristiche riportate nel presente regolamento per le aree agricole.

6. Gli orti urbani di proprietà comunale, destinati compatibilmente con le finalità sociali, educative, ricreative o terapeutiche, alla coltivazione di piante da frutto, ortaggi, erbe aromatiche, fiori, vengono messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale a favore dei cittadini interessati a svolgere tale attività, per conseguire i seguenti obiettivi:

- a. introdurre elementi di arredo in aree non idonee ad essere attrezzate per la pubblica fruizione, integrando l'aspetto paesaggistico e quello sociale;
- b. costituire una sorta di costante presidio nelle stesse aree, inibendone l'abbandono all'improprio utilizzo o al vandalismo;
- c. favorire attività all'aria aperta, avvicinando la persona alla conoscenza della natura e dandole nel contempo, l'opportunità di sviluppare la socialità, intrecciare relazioni, stimolare il senso di appartenenza ad un gruppo attivo;
- d. contrastare i fenomeni di debilitazione psico-fisica, di disgregazione e di disagio;
- e. favorire ed incentivare la nascita di associazioni nel settore orticolo;
- f. promuovere e/o sostenere eventi di educazione ambientale, legati alle pratiche agricole rivolte in particolar modo ai bambini della scuola dell'infanzia;
- g. orientare le colture verso buone pratiche agricole, di sostenere e diffondere metodologie (biologico, biodinamico, permacultura, orti sinergici, ecc. ...) maggiormente rispettose dell'ambiente e della salute e di contribuire a salvaguardare la biodiversità agricola;
- h. promuovere la cultura dell'alimentazione tradizionale, della riscoperta delle varietà tipiche;
- i. consolidare il rapporto di fiducia e di collaborazione con le istituzioni;

7. I lotti di terreno destinati ad orti urbani, vengono assegnati ai cittadini interessati nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento comunale per l'adozione di aree verdi comunali.

8. In nessun caso l'assegnazione degli orti può essere finalizzata allo svolgimento di attività a scopo di lucro.

50. PARCHI E PERCORSI IN TERRITORIO RURALE

1. Al fine di promuovere la conoscenza e la fruizione della parte rurale del territorio comunale, il Comune promuove la creazione per iniziativa pubblica o privata di parchi e percorsi di mobilità dolce finalizzati alla fruizione a fini turistici del territorio rurale.

2. Al fine di recuperare e valorizzare la rete di sentieri e percorsi comunali aventi valenza rurale e/o naturalistica alla fruizione secondo le modalità della mobilità dolce, il Piano della Mobilità Sostenibile Comunale, individua con elaborati grafici tale rete classificando la stessa ai fini della percorribilità a piedi, in bicicletta e a cavallo, dettando altresì le prescrizioni di vincolo e d'uso relative a tali percorsi.

3. Nell'ambito dei percorsi così individuati, a seguito dell'approvazione del P.U.M.S., al fine di eliminare eventuali interruzioni ed interclusioni dei percorsi, il Comune potrà richiedere arretramenti di recinzioni e manufatti, riapertura di eventuali passaggi chiusi o l'apertura di nuovi passaggi pedonali. La dimensione di tali passaggi non potrà risultare inferiore a m. 1,50.

4. Gli interventi eseguiti da privati rientranti nella tipologia di cui al comma 1, nonché la realizzazione di infrastrutture a servizio degli stessi, quali aree di parcheggio

auto, biciclette e camper, bed and breakfast, immobili adibiti ad agriturismo, agriturismo, costituiscono ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, e della Legge Regionale 13.12.2013 n. 42, attività connesse alla conduzione del fondo, sono sempre consentite nella zona agricola del vigente strumento urbanistico.

51. TRATTURI E PERCORSI DELLA MOBILITÀ DOLCE

1. I tratturi costituiscono testimonianza della stratificazione insediativa in quanto monumento della storia economica e locale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca.

2. Nei tratturi deve essere evitata ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e deve essere perseguita la riqualificazione del contesto assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio.

3. È fatto obbligo ai proprietari frontisti di tenere puliti e praticabili i sentieri poderali di loro competenza ed i percorsi all'interno delle aree prative o boschive del territorio.

4. Per quanto non specificato si rimanda alle linee guida 4.4.5 (Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture) del PPTR. Nello specifico, per gli interventi sui tratturi cfr. gli artt. 80-81-82 delle NTA del PPTR.

52. TUTELA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO

1. Prima di intraprendere nuove costruzioni o modificare costruzioni esistenti, deve essere garantita la salubrità del suolo e del sottosuolo, secondo le normative vigenti in materia, le prescrizioni del presente articolo, le buone regole dell'arte del costruire e le norme del Regolamento di Igiene vigenti.

2. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto ad infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e devono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.

3. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.

Capo IV

Infrastrutture e reti tecnologiche

53. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

1. E' fatto obbligo per ogni edificio a destinazione residenziale, o ad esso assimilabile, o comunque produttivo, di dotarsi di regolare approvvigionamento idrico per fini potabili e igienico sanitari. Nel caso di fabbricati multipiano, l'impianto centralizzato di acqua potabile deve essere munito di autoclave per servire adeguatamente, anche nel periodo di maggior consumo, i piani alti dell'edificio.

2. Al fine della sussistenza delle condizioni di agibilità l'insufficienza di dotazione di acqua potabile è causa di inagibilità. In tal senso, la richiesta del certificato di agibilità deve risultare integrata da dichiarazione attestante che l'edificio è approvvigionato di acqua potabile nella quantità necessaria alla sua destinazione, in relazione al numero degli utenti insediabili.

3. I contatori della rete idrica, negli edifici di nuova costruzione con più alloggi, devono possibilmente essere riuniti in locale facilmente accessibile da parte degli addetti al servizio.

4. Ove non sia possibile l'approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto può essere ammesso l'approvvigionamento da fonte autonoma a condizione che la realizzazione degli impianti d'attingimento avvenga nell'osservanza delle disposizioni stabilite dalla vigente normativa di settore nonché da quanto disposto dal presente regolamento. A tale scopo, nella domanda di concessione edilizia deve essere dichiarata la modalità di approvvigionamento idrico del fabbricato e, nelle planimetrie, deve essere indicata l'ubicazione della fonte rispetto ai sistemi di raccolta, trasporto e smaltimento delle acque reflue.

5. Inoltre nella relazione tecnica devono essere riportate le seguenti indicazioni:

- caratteristiche tecnico-costruttive di massima dell'impianto;
- tipologia impiantistica delle opere elettromeccaniche;
- dati relativi alla portata che si intende utilizzare.

6. L'utilizzo di fonti autonome di approvvigionamento a scopo potabile è soggetto al rilascio di nulla-osta del Servizio Igiene Alimenti – SIAN – dell'ASL, rilasciato in base alle risultanze dell'esame ispettivo e all'esito favorevole delle analisi chimiche e batteriologiche per le acque approvvigionate dalla società Acquedotto Pugliese S.p.A., mentre per le acque di pozzo è necessario ottenere il giudizio di idoneità rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione SIAN dell'Azienda Sanitaria Locale.

7. Nelle zone non servite da acquedotto, l'utilizzo di cisterne e serbatoi per l'approvvigionamento idrico a scopo potabile è consentito solo a seguito di nulla-osta del Dipartimento di Prevenzione SIAN dell'Azienda Sanitaria Locale. Il nulla-osta è requisito essenziale per il rilascio del certificato di agibilità-abitabilità del fabbricato cui l'impianto è asservito. Cisterne e serbatoi devono essere ubicati lontano da fonti d'inquinamento e realizzati in modo da evitare qualunque contatto tra l'acqua contenuta e l'esterno, al fine di impedire possibili inquinamenti; devono essere dotati di chiusura ermetica e ben protetta e costituiti internamente di materiale impermeabile e idoneo per alimenti; devono inoltre essere oggetto di regolare manutenzione ed essere periodicamente svuotati, puliti e disinfettati.

54. DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE

1. Gli edifici vanno dotati d'impianti permanenti che possano assicurare in misura sufficiente la raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate, dei liquami e dei rifiuti solidi.

2. Le acque reflue domestiche o ad esse assimilate debbono essere convogliate nella fognatura comunale secondo le vigenti normative inerenti il trattamento delle acque reflue e la protezione dall'inquinamento.

3. Gli impianti per la raccolta e smaltimento delle acque reflue debbono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni di legge o regolamento.

4. Le acque meteoriche non devono essere immesse nelle reti di smaltimento delle acque reflue fognanti. Quelle di prima pioggia devono essere convogliate in fogna bianca, mentre le altre acque meteoriche devono essere smaltite nel rispetto della vigente normativa. Per gli edifici ubicati in aree sprovviste di rete fognaria bianca devono osservarsi le vigenti normative.

5. I liquami, le acque usate e le acque di scarico industriale devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia.

6. Nelle zone servite da pubbliche fognature, non sono ammessi scarichi di acque reflue provenienti da insediamenti civili, o da insediamenti ad essi assimilabili, aventi recapito diverso dalla rete fognaria comunale. In caso di accertamento di tale situazione, ferme restando tutte le sanzioni previste dalla normativa vigente, il proprietario dell'edificio è tenuto, entro il termine assegnato con il provvedimento ordinatorio, alla esecuzione dei lavori per il recapito delle acque reflue nella rete comunale e per la bonifica dell'area interessata dal corpo ricevente, e al pagamento al Comune della sanzione amministrativa di una somma non inferiore ad € 1.000,00 e non superiore ad € 2.500,00.

7. L'obbligo di allacciamento riguarda solo gli insediamenti insistenti su lotti confinanti con spazi pubblici attraversati dalla rete fognaria, sempre che sia tecnicamente possibile realizzare le opere di allacciamento nel rispetto della normativa vigente.

8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di attivazione di nuovi collettori fognari.

9. Quando è impossibile sversare i reflui in pubblica fognatura per gravità, i titolari degli scarichi sono tenuti ad installare impianti meccanici di sollevamento, presentando al comune idonea documentazione dalla quale si evinca l'ubicazione dell'impianto, le caratteristiche del pozzetto, il tipo e la portata della pompa nonché il dispositivo di emergenza.

10. Al fine di evitare l'inquinamento, anche temporaneo, del suolo e/o dei corpi idrici superficiali, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale competente potrà consentire, previa richiesta di autorizzazione corredata da relazione tecnica che documenti la qualità e quantità dello scarico, lo sversamento in pubblica fognatura, laddove presente, dei reflui provenienti esclusivamente dai servizi igienici e dalle mense degli operai addetti ai cantieri di lavoro.

11. Quando il proprietario di un fondo non ha la possibilità di effettuare lo scarico delle acque nere e meteoriche nella pubblica fognatura, se non attraverso proprietà altrui, potrà, a norma di legge, richiedere all'autorità giudiziaria, in caso di mancato accordo, la istituzione di una servitù di scarico coattivo ai sensi dell'art. 1043 del codice civile, alle condizioni ivi contenute. Se il fondo servente è dotato di proprie canalizzazioni, il proprietario potrà impedire la costruzione di nuove condotte sul proprio fondo, consentendo l'immissione del refluo nelle proprie canalizzazioni, purché le stesse siano ritenute idonee allo scopo con apposita relazione tecnica a firma di tecnico abilitato.

12. Nel caso di insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civili, il proprietario richiedente la servitù dovrà dotarsi, a monte della confluenza dei reflui, di idoneo pozzetto di ispezione. È tassativamente vietata l'immissione di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, che sviluppino gas o vapori tossici, che possano provocare depositi ed ostruzioni nelle canalizzazioni (immondizie, stracci, letame, paglia o similari, scarti di macellazione, di cucina, di lavorazione della frutta e verdura, rifiuti anche se triturati, etc.) o aderire alle pareti. È altresì vietata l'immissione di reflui provenienti da cabine di

verniciatura, da cicli di lavatura a secco, da bagni galvanici, da bagni di sviluppo fotografico e radiologico, di oli alimentari di frittura provenienti da ristoranti, friggitorie e similari, di oli minerali o combustibili, di reflui contenenti metalli pesanti in genere, di scarti dell'industria casearia. Ferme restando tutte le sanzioni previste dalla normativa vigente, L'Amministrazione comunale provvederà immediatamente alla revoca dell'autorizzazione allo scarico nei confronti degli utenti che dovessero violare le disposizioni dei precedenti commi 11 e 12 e all'applicazione della sanzione amministrativa di una somma non inferiore ad € 2.000,00 e non superiore ad € 5.000,00.

13. È consentito nelle zone sprovviste di pubblica fognatura, fino alla realizzazione della rete fognaria, scaricare i reflui:

- in pozzi neri stagni che assicurino una perfetta tenuta. I reflui così raccolti devono essere smaltiti periodicamente tramite ditta autorizzata, a cura e spese dell'utente che dovrà conservare la bolla ed esibirla a richiesta del personale dell'Ente Gestore;
- nel suolo, nonché negli strati superficiali di esso, mediante installazione di fosse settiche di tipo Imhoff e di apparati di sub-irrigazione.

14. In entrambi i casi gli scarichi devono rispettare le norme dell'allegato 5 della delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 e le disposizioni del Regolamento Regionale n. 26 del 12.12.2011 e successive modifiche ed integrazioni. In ogni caso, le fosse settiche debbono essere posti a valle di eventuali corpi idrici (pozzi, cisterne, ecc.) e dell'edificio. I fanghi raccolti devono essere smaltiti periodicamente tramite Ditta autorizzata, a cura e spese dell'Utente che dovrà conservare la bolla ed esibirla a richiesta del personale dell'Ente. Se, a seguito di analisi di controllo sulla qualità dei liquami in uscita dalle vasche Imhoff, si dovesse riscontrare il superamento dei valori massimi imposti dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà immediatamente alla revoca dell'autorizzazione relativo allo scarico che ha comportato tale superamento e all'applicazione della sanzione amministrativa di una somma non inferiore ad € 1.000,00 e non superiore ad € 2.500,00 alla prima infrazione contestata e, in caso di reiterazione dell'infrazione, di una somma pari ad € 3.000,00.

15. I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti civili nuovi, che recapitano in pubbliche fognature o al di fuori di esse, sono tenuti a richiedere, l'autorizzazione prima di attivare gli scarichi medesimi. La richiesta di autorizzazione presentata dai titolari degli scarichi che non recapitano in pubbliche fognature deve contenere la precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative del refluo, l'ubicazione del punto di scarico, l'indicazione del corpo ricettore e la descrizione dei presidi depurativi, ove richiesti. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata, per le attività produttive, al S.U.A.P. sotto forma di istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, per le civili abitazioni, al S.U.E.

55. SPAZI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI

1. Nel caso di progetti di nuove costruzioni o di demolizione e ricostruzione, devono essere individuati spazi destinati esclusivamente all'ubicazione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani all'interno degli edifici e nelle relative aree pertinenziali. L'ubicazione, il dimensionamento e le caratteristiche tecniche di tali spazi, in relazione alla destinazione d'uso dell'immobile e al numero di utenti previsti e/o insediati, devono essere concordati in fase progettuale con l'ente gestore del servizio e devono essere opportunamente mitigati al fine di nascondere, per quanto possibile, alla vista i contenitori, in relazione alle caratteristiche architettoniche e/o del contesto di inserimento, anche ricorrendo all'utilizzo di specie vegetali.

2. I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere posti esclusivamente in luoghi facilmente accessibili dai mezzi di raccolta e di lavaggio.

56. DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

1. Gli interventi di modificazione ed estensione della rete di distribuzione della energia elettrica devono essere realizzati in maniera tale da arrecare il minor disagio possibile alle abitazioni circostanti ed a minimizzare l'invasività della rete di distribuzione rispetto all'abitato.

2. Laddove tecnicamente possibile, per motivi di decoro urbano, è da preferirsi la soluzione di linea elettrica interrata rispetto a quella area.

3. Il progetto della rete elettrica deve essere presentato all'Ufficio Tecnico Comunale ed oggetto di espressa autorizzazione.

4. Le parti di impianto dismesse devono essere, per le parti fuori terra, rimosse a cure e spese dell'Ente proprietario dell'Infrastruttura Elettrica, contestualmente alla dismissione.

5. Le parti di impianto fuori terra dismesse e non rimosse alla data di approvazione del presente regolamento devono essere rimosse entro 1 anno dalla predetta data.

6. Nel caso di demolizione e ricostruzione di edificio sul quale sono alloggiate parti dell'impianto di distribuzione della energia elettrica, e comunque in tutti i casi in cui per esigenze di cantiere sia necessario intervenire sull'impianto di cui al presente articolo, il proprietario dell'immobile è tenuto alla messa in sicurezza dei cavi durante le fasi di cantiere, adottando ogni accorgimento necessario al sostegno ed alla protezione dell'impianto. Fatta salva la possibilità per il proprietario di richiedere all'Ente proprietario della rete di modificare l'impianto esistente, lo stesso a fine lavori va riposizionato nella medesima configurazione presente prima dell'inizio del cantiere, adottando eventuali accorgimenti di mascheramento compatibili con le esigenze di ispezionabilità e manutenibilità dell'impianto.

7. La mancata esecuzione delle attività di cui ai commi 4 e 5 comporta la diffida ad adempiere entro 30 giorni, dopodiché è applicata dal Responsabile UTC la sanzione amministrativa di € 2.000,00, ferma restando la facoltà del Comune di provvedere alla rimozione in danno. La mancata o non idonea esecuzione delle attività di cui al comma 6 comporta l'applicazione da parte del Responsabile UTC della sanzione amministrativa di € 1.000,00, ed il blocco del cantiere.

57. DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA DEL GAS

1. Gli interventi di modificazione ed estensione della rete di distribuzione del gas devono essere realizzati in maniera tale da arrecare il minor disagio possibile alle abitazioni circostanti ed a minimizzare l'invasività della rete di distribuzione rispetto all'abitato.

2. Il progetto della rete gas deve essere presentato all'Ufficio Tecnico Comunale ed oggetto di espressa autorizzazione.

3. Le parti di impianto dismesse devono essere, per le parti fuori terra, rimosse a cure e spese dell'Ente gestore, contestualmente alla dismissione.

4. Le parti di impianto fuori terra dismesse e non rimosse alla data di approvazione del presente regolamento devono essere rimosse entro 1 anno dalla predetta data.

5. Nel caso di demolizione e ricostruzione di edificio sul quale sono alloggiate parti dell'impianto di distribuzione del gas, e comunque in tutti i casi in cui per esigenze di cantiere sia necessario intervenire sull'impianto di cui al presente articolo, il proprietario dell'immobile è tenuto alla messa in sicurezza dello stesso per tutta la durata dello stesso.

6. La mancata esecuzione delle attività di cui ai commi 3 e 4 comporta la diffida ad adempiere entro 30 giorni, dopodiché è applicata dal Responsabile UTC la sanzione amministrativa di € 2.000,00, ferma restando la facoltà del Comune di provvedere alla rimozione in danno. La mancata o non idonea esecuzione delle attività di cui al comma 5 comporta l'applicazione da parte del Responsabile UTC della sanzione amministrativa di € 1.000,00, ed il blocco del cantiere.

58. INFRASTRUTTURE ELETTRICHE PER RICARICA VEICOLI

1. Ai sensi della normativa vigente in materia, il progetto di nuove costruzioni deve prevedere la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica di veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali e non.

2. Negli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a mq e gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, nonché per gli interventi di ristrutturazione degli stessi dovrà essere prevista, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli.

3. Relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, le infrastrutture elettriche devono essere predisposte per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% di quelli totali.

59. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

1. La produzione di energia da fonti rinnovabili per tutti gli edifici di tipo residenziale e non residenziale deve avvenire obbligatoriamente nella misura minima prevista dalla vigente normativa di riferimento.

2. Le leggi e i regolamenti regionali stabiliscono le modalità di ottenimento delle prescritte autorizzazioni per le diverse tipologie di infrastrutture tecnologiche che si intende realizzare per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché la compatibilità di queste ultime con i siti di installazione.

3. Nei nuovi piani urbanistici esecutivi è possibile prevedere sistemi di teleriscaldamento nell'ambito della progettazione delle opere di urbanizzazione, a servizio dei nuovi insediamenti, secondo le tecnologie previste dalle direttive comunitarie e dalle leggi e regolamenti nazionali e regionali vigenti.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alle Linee Guida 4.4.1 – parte prima (Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili) e 4.4.1. – parte seconda (Componenti di paesaggio e impianti di energie rinnovabili) del PPTR.

60. IMPIANTI PER TELERADIOCOMUNICAZIONI

1. L'installazione e la modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti radioelettrici e, in particolare, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radiotrasmettenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, vengono autorizzate

dall'Autorità Comunale, ovvero soggette alla disciplina della Comunicazione o Segnalazione Certificata di inizio Attività nei casi previsti, previo rilascio di parere tecnico preventivo favorevole da parte dell'ARPA Puglia – competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge Quadro) – in ordine alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata Legge Quadro e dal DPCM 8 luglio 2003, nonché con gli obiettivi di qualità fissati dalla Regione Puglia.

2. L'installazione e la modifica degli impianti di telecomunicazione è disciplinata dal Regolamento Regionale 19 giugno 2006, n. 7 e s.m.i e dell'art. 8, co.6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

Capo V

Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico

61. PUBBLICO DECORO, MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E DEI LUOGHI

1. Gli edifici sia pubblici che privati e le eventuali aree di servizio degli stessi devono essere progettati, eseguiti e mantenuti in ogni loro parte, compresa la copertura, in modo da assicurare l'estetica e il decoro dell'ambiente.

2. Nelle nuove costruzioni e nelle ricostruzioni bisogna tener conto degli edifici limitrofi nel senso che bisogna tendere ad un decoroso livellamento di altezze delle quote di imposta dei solai e delle aperture. Vanno inoltre preferibilmente rispettati gli allineamenti delle fronti stradali esistenti se non diversamente stabilito dalle norme tecniche dello strumento urbanistico generale comunale.

3. Nelle nuove costruzioni o nella modificazione di edifici esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici e privati, anche se interni all'edificio e tutte le opere ad esso attinenti (finestre, parapetti, ecc.) devono essere realizzate in modo da rispettare le caratteristiche architettoniche e decorative degli edifici circostanti e fronteggianti. Deve inoltre essere assicurato l'uso di materiali e cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo.

4. Le tubazioni del gas, telefoniche ed elettriche non devono essere poste sulle pareti esterne se non in appositi incassi, tali da consentire una idonea soluzione architettonica.

5. Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere ogni parte del proprio edificio in stato di normale conservazione, in relazione al decoro e all'estetica dell'ambiente.

6. Ogni proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di riparazione, ripristino, intonacatura e coloritura delle facciate e delle recinzioni.

7. Quando i fronti di un fabbricato sono indecorosi, il Dirigente dell'Ufficio tecnico, ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di cui al precedente comma.

8. Gli interventi di sostituzione edilizia (demolizione e ricostruzione), per i fabbricati edificati anteriormente al 1900 nonché per quelli edificati anteriormente al 1950 secondo quanto definito nel DPRU approvato con D.C.C. n. 51 del 26.06.2017, sono consentiti nel rigoroso rispetto delle caratteristiche costruttive, tipologiche, dimensionali e dei prospetti dell'edificio preesistente.

9. Gli elementi incongrui rispetto alle caratteristiche tipologiche degli edifici e al contesto (colore delle facciate, elementi architettonici, decorativi, tecnologici e oggettistica legata a funzioni di tipo commerciale e di arredo) possono essere mantenuti, purché regolarmente autorizzati, fino alla realizzazione di nuovi interventi o alla sostituzione degli elementi stessi.

10. In caso di nuovi interventi saranno oggetto di revisione tutti gli elementi relativi alle parti omogenee degli edifici (coperture, facciate, finiture, impianti tecnologici, elementi di arredo).

11. I proprietari di aree inedificate o libere all'interno del centro abitato, hanno l'obbligo di mantenere le aree sgombre da materiali vari non attinenti all'uso previsto e da vegetazione infestante. La presenza di materiali eterogenei e non attinenti le attività di conduzione delle aree sarà considerata come rifiuto speciale e ne potrà essere ordinata la rimozione.

12. Le aree inedificate all'interno del centro abitato fronteggianti spazi pubblici o di uso pubblico devono essere recintate.

13. La valorizzazione di tali aree consiste in un intervento dettagliato che preveda:

- la rimozione delle strutture incongrue;
- la valorizzazione, il ridisegno del verde che preveda l'impianto o il potenziamento di alberature autoctone ad alto fusto;
- l'utilizzo di materiali di pavimentazione idonei al contesto, che garantiscano la quantità delle superfici filtranti e la massima permeabilità del suolo;
- la sistemazione delle recinzioni, arredi esterni, spazi di sosta, in relazione sia all'interno che alle caratteristiche degli spazi pubblici esterni.

62. FACCIATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO

a. Disposizioni generali

1. Le fronti degli edifici visibili da spazi pubblici, qualora risultino soggette ad interventi edilizi, dovranno soddisfare le esigenze del decoro urbano, tanto per la corretta armonia delle linee architettoniche, quanto per i materiali ed i colori impiegati.

2. I fabbricati soggetti a manutenzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo dovranno armonizzarsi nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture, con gli edifici circostanti, particolarmente con quelli di riconosciuta valenza artistica, avendo riguardo delle caratteristiche dell'abitato e dell'ambiente urbano in cui essi vengono ad inserirsi.

3. Qualsiasi tipologia di intervento sulle facciate prospicienti fronti stradali o spazi pubblici in genere dovrà riguardare sempre l'intero fabbricato inteso come unità architettonica; non sono ammessi interventi parziali, orizzontali o verticali, che non garantiscono il mantenimento del decoro unitario e complessivo delle facciate.

b. Prescrizioni generali sul decoro degli edifici

1. I nuovi fabbricati dovranno armonizzarsi nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture, con gli edifici circostanti, particolarmente con quelli di riconosciuta valenza artistica, avendo riguardo delle caratteristiche dell'abitato e dell'ambiente urbano in cui essi vengono ad inserirsi, anche secondo le appartenenze agli ambiti descritti al TITOLO I del presente regolamento.

2. Gli interventi sulle facciate degli edifici di nuova edificazione, con particolare riguardo a quelli prospicienti gli spazi pubblici, devono risultare di alta qualità, ottenuta attraverso il corretto uso di rivestimenti e materiali di finitura, atti a resistere, per le loro caratteristiche tecniche o dei trattamenti adottati, all'aggressione degli agenti atmosferici, agli atti vandalici, nonché atti a garantire sicurezza ed in grado di armonizzare l'edificio oggetto di intervento con il contesto urbano circostante.

3. Tutti gli impianti tecnologici dovranno essere concepiti in maniera perfettamente integrata con l'organismo edilizio, evitando la frammentarietà ed episodicità di soluzioni tecniche e logistiche slegate, ma privilegiando quelle integrate tra i tre livelli di progettazione (architettonico, strutturale, impiantistico). È vietato il posizionamento sulle facciate degli edifici esposte alla vista da spazio pubblico, di canalizzazioni ed apparecchiature di ogni genere, impianti tecnologici, condizionatori, antenne paraboliche e quanto altro possa costituire alterazione dei prospetti e dell'insieme architettonico e non sia adeguatamente schermato per un armonico inserimento nel contesto architettonico e urbano.

4. I volumi tecnici emergenti dalla copertura devono corrispondere esclusivamente ad esigenze tecnologiche, funzionali e di sicurezza, devono essere correttamente inseriti nel contesto architettonico e compatibile con l'ambiente circostante.

5. Le sistemazioni esterne ai fabbricati costituiscono parte integrante del progetto edilizio. Il progetto e la realizzazione delle superfici filtranti ed occupate concorrono al corretto inserimento dell'intervento nel contesto urbano e alla valorizzazione dello stesso.

6. Il progetto di illuminazione costituisce a sua volta parte integrante del progetto edilizio.

7. L'aggetto sul suolo pubblico di balconi aperti e chiusi, gronde, pensiline, tende solari, insegne e simili è consentito esclusivamente secondo quanto disciplinato al Titolo III del presente regolamento.

8. Analogamente, per ogni sottocategoria di intervento riconducibile agli "interventi minori", si faccia riferimento a quanto prescritto al Titolo III del presente regolamento.

9. Sono soggetti alle disposizioni del presente titolo tutti gli interventi pubblici e privati che incidono su:

- suolo pubblico o di uso pubblico, nonché gli spazi di proprietà privata esposti a pubblica vista;
- i prospetti dei fabbricati e le loro coperture.

10. Per i fabbricati edificati anteriormente al 1900 nonché per quelli edificati anteriormente al 1950 secondo quanto definito nel DPRU approvato con D.C.C. n. 51 del 26.06.2017, le disposizioni di cui al presente titolo sono applicabili purché non siano in contrasto con quanto previsto dalla Normativa vigente.

c. Facciate degli edifici di pregio storico/architettonico e tinteggiature

1. Per gli interventi edilizi sugli edifici realizzati anteriormente al 1900 nonché per quelli realizzati anteriormente al 1950 secondo quanto definito nel DPRU approvato con D.C.C. n. 51 del 26.06.2017, si applicano le prescrizioni di cui ai commi seguenti.

2. Gli infissi devono essere realizzati in legno, o in metallo color ferro battuto/canna di fucile. Per tutti gli elementi in ferro battuto, ghisa o altro metallo di rifinitura della facciata, che costituiscono fattore essenziale dell'immagine degli edifici, è prevista la conservazione e il ripristino.

3. E' fatto divieto assoluto quindi di rimuovere grate di finestre, ringhiere, cancelli e cancellate, roste di sopraluci e i piccoli elementi di arredo come ferma- imposte, anelli, porta standardi ecc., per i quali di norma è consentita la sola manutenzione. E' prevista, in caso di documentato degrado, la sostituzione con stessi materiali, stesse forme e stessi colori.

4. L'intervento sulle murature di conci di pietra squadrate, fatte le opportune opere di consolidamento, deve mirare alla sostituzione dei conci mancanti o degli elementi deteriorati, all'eliminazione di rivestimenti aggiunti al paramento murario (intonaci, colori, piastrelle ecc.) e alla pulitura della pietra che va lasciata a faccia vista senza trattamento protettivo di prodotti costituenti pellicola superficiale.

5. Le murature in materiale incoerente, dopo opportune opere di consolidamento, vanno rivestite con intonaco, evitando di ricoprire di intonaco quelle parti (architravi, cornici, etc.), costituite da conci di pietra squadrate.

6. Le murature ricoperte da intonaco, vanno ripristinate o rifatte, dopo avere consolidato la struttura muraria (dove necessario), spicconando la superficie muraria fino a liberarla dagli strati successivi di intonaco, e ricostituendo il nuovo intonaco di superficie.

7. In edifici che presentino intonaci con elementi decorativi modanati originari, questo va ricostituito con lo stesso materiale e lo stesso colore. Gli intonaci, dove vengono sostituiti o rifatti, devono essere il più possibile simili a quelli originari, sia come impasto che come colore.

8. Non sono consentiti intonaci plastici, piastrellature, rivestimenti in materiali lapidei applicati sui paramenti murari. La composizione degli intonaci esterni deve essere fatta con impasto di calce spenta, sabbia, e terre naturali.

63. ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE, PARAPETTI E DAVANZALI

1. Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico, sono vietati:

- aggetti e sporgenze superiori a cm 5 fino all'altezza di m 2,20 dal piano del marciapiede, e aggetti superiori a cm 30 fino alla quota consentita per i balconi;
- porte, gelosie e persiane che si aprono all'esterno ad un'altezza inferiore a m 2,20 dal piano stradale, se la strada è fornita di marciapiede, ed a m 2.50 se la strada ne è priva. Fanno eccezione le porte di uscita di sicurezza imposte da norme di prevenzione incendi dei locali di uso pubblico.

2. I balconi in aggetto e le pensiline sulle strade pubbliche o private sono ammessi solamente quando dette strade abbiano la larghezza non inferiore a m 6,00.

3. L'aggetto, in ogni suo punto, non può essere ad altezza inferiore a m 3,50 dal piano di marciapiede, o a m 4,50 dal piano stradale, se non è previsto un marciapiede di larghezza pari o superiore a quella dell'aggetto. Tali altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo dell'aggetto.

4. I balconi non devono sporgere dal filo del fabbricato più del decimo della larghezza della strada o del distacco. Per gli aggetti su strada la luce del balcone non può superare la larghezza del marciapiede e comunque il loro aggetto non può superare a m 1,20.

5. I balconi chiusi non sono ammessi ad una distanza inferiore dal confine laterale più vicino di almeno m 3,00.

6. La larghezza relativa al prospetto di verande non deve essere inferiore alla profondità delle stesse.

64. ALLINEAMENTI

1. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata.

65. PIANO DEL COLORE

1. Al fine di promuovere il decoro urbano, il Comune di Palagiano adotta apposito Piano del Colore, volto a disciplinare la qualità cromatica dei manufatti edilizi sull'intero territorio comunale.

66. COPERTURE DEGLI EDIFICI

1. Le coperture ed i volumi tecnici sporgenti dalle stesse devono essere considerati, a tutti gli effetti, elementi architettonici delle costruzioni. Dette coperture devono essere munite di un sistema di canali per la raccolta e lo scarico delle acque meteoriche da recapitare nella relativa rete comunale.

2. Per tutti gli edifici della zona B1a, il rifacimento dei lastrici solari dovrà riproporre la tipologia esistente se compatibile con la tradizione storica locale che prevede l'impiego esclusivo di "chianche di Corigliano" poste in opera con giunti opportunamente sigillati con malta cementizia.

3. Su tutti gli edifici della zona B1a sono vietate le impermeabilizzazioni con manti bituminosi e qualsiasi altro trattamento di finitura, diverso da quello descritto al comma precedente.

4. Per la copertura degli edifici, nel rispetto dei caratteri tipologici del tessuto urbano, e della zona agricola dovranno essere preferite le tipologie piane.

5. Per le nuove costruzioni nel centro abitato sono comunque vietate le coperture con tetto a falda nelle zone urbanistiche omogenee "B1a-B1b".

6. I fabbricati di nuova costruzione ovvero soggetti a ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo delle zone B1 debbono armonizzarsi, nelle coperture, con gli edifici circostanti, particolarmente con quelli di notevole importanza artistica, avuto riguardo delle caratteristiche dell'abitato e dell'ambiente urbano in cui essi vengono ad inserirsi.

67. ILLUMINAZIONE PUBBLICA

1. Gli impianti di Pubblica Illuminazione realizzati da privati, nell'ambito della realizzazione diretta di opere di urbanizzazione primaria, debbono sottostare alle specifiche tecniche e tipologiche dettate dal Comune in fase di approvazione della relativa progettazione.

2. La presa in carico di impianto di pubblica illuminazione da parte del Comune di Palagiano è soggetta a collaudo tecnico-amministrativo redatto da professionista abilitato, scelto dal Comune, con oneri a carico del realizzatore dell'impianto.

3. Il Comune persegue gli obiettivi della tutela dei valori ambientali finalizzati allo sviluppo sostenibile, promuove la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, al fine di conservare e proteggere l'ambiente, attraverso la razionalizzazione degli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati.

4. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, devono essere realizzati in conformità ai criteri antinquinamento luminoso ed al ridotto consumo energetico.

5. I progetti, i materiali e gli impianti per l'illuminazione pubblica e privata a più basso impatto ambientale, per il risparmio energetico e per prevenire l'inquinamento luminoso devono prevedere:

- apparecchi che, nella loro posizione di installazione, devono avere una distribuzione dell'intensità luminosa massima per $g \geq 90^\circ$, compresa tra 0,00 e 0,49 candele per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso; a tale fine, in genere, le lampade devono essere recessive nel vano ottico superiore dell'apparecchio stesso;
- lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, quali al sodio ad alta o bassa pressione, LED;
- luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare ed illuminamenti non superiore ai livelli minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza;
- in presenza di alberature, devono essere posizionati in modo da evitare che il flusso verso le superfici da illuminare sia intercettato significativamente dalla chioma degli alberi stessi;
- ogni fenomeno di illuminazione molesta o di abbagliamento deve essere limitato ai valori minimi previsti dalle norme tecniche e di sicurezza italiane ed europee attraverso l'impiego di dispositivi in grado di ridurre, entro le ore 24.00, l'emissione di luce in misura superiore al 30% rispetto alla situazione di regime, a condizione di non compromettere la sicurezza.

68. GRIGLIE ED INTERCAPEDINI

1. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche al di sotto del suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucchiolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.

2. La realizzazione di intercapedini, e dunque di griglie, di interesse privato è subordinata alla richiesta della concessione d'uso del sottosuolo pubblico: tale concessione di uso pubblico è soggetta a canone da determinarsi proporzionalmente alle dimensioni, applicando le tariffe vigenti del regolamento per l'occupazione del suolo pubblico.

3. Il Comune può rigettare la richiesta per motivate ragioni di ordine estetico o per l'esistenza di controindicazioni per ragioni di sicurezza, in primo luogo idraulica.

4. In caso, invece, di concessione d'uso del sottosuolo il Comune non è in nessun caso responsabile per eventuali danni occorsi a persone o cose a seguito di allagamenti e di qualsiasi altro evento calamitoso.

5. A fronte di manifesti inconvenienti la concessione d'uso del sottosuolo pubblico può essere revocata.

6. Le intercapedini dovranno garantire:

- l'integrazione delle griglie;
- l'assenza di interazione con le reti tecnologiche esistenti;
- l'idoneo dimensionamento delle griglie sotto i carichi stradali/pedonali in funzione del tipo di strada;
- la sicurezza dei pedoni e la sicurezza ambientale.

7. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.

8. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari, che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione. La realizzazione delle stesse è, in ogni caso, subordinata all'ottenimento del titolo abilitativo edilizio.

69. ANTENNE E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI E ALTRI IMPIANTI TECNICI

1. E' proibito inderogabilmente collocare o far sboccare sulle fronti dei fabbricati prospicienti sul suolo pubblico, i condotti del fumo dei camini, dei caloriferi o dello scarico dei motori a gas o a vapore.

2. Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, igrometriche, di velocità e di purezza dell'aria, idonee ad assicurare il benessere delle persone.

3. Le prese d'aria, esterne devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad un'altezza di almeno m. 3,00 dal suolo se si trovano all'interno dei cortili e ad almeno m. 6,00 se su spazi pubblici.

4. La distanza da camini o altre fonti di emissione deve garantire la non interferenza da parte di queste emissioni sulla purezza dell'aria usata per il condizionamento.

5. L'impianto di condizionamento deve essere dotato di strumentazione di tipo automatico per i controlli di sicurezza e di funzionamento.

6. Gli alloggi debbono essere dotati d'impianto di riscaldamento al fine di assicurare temperature dell'aria interna comprese tra i 18° C e i 20° C, che deve essere uguale in tutti gli ambienti dell'abitazione e nei servizi, esclusi i ripostigli.

7. E' vietato l'uso di impianti di abbattimento dei fumi funzionanti secondo il ciclo a umido che comporti scarico, anche parziale, delle sostanze derivanti dal processo adottato nelle pubbliche fognature o nei corsi d'acqua.

8. Il materiale che si raccoglie nei dispositivi di abbattimento o di depurazione dei fumi deve essere periodicamente raccolto, asportato e consegnato per lo smaltimento, nel rispetto della normativa vigente per la tipologia del rifiuto, ai servizi di nettezza urbana, separatamente da altri rifiuti e racchiuso in sacchi impermeabili.

9. All'interno dell'abitazione è vietata l'installazione di apparecchi a combustione a fiamma libera per uso sanitario e riscaldamento ambienti.

10. Qualunque costruzione che contenga locali abitabili deve essere dotata di impianto elettrico che, qualora non esistano prescrizioni contenute in norme speciali in relazione alla destinazione d'uso, deve essere realizzato in modo da corrispondere alle rego-

le di buona tecnica documentate da apposita dichiarazione su carta intestata dell'installatore, con relativa dichiarazione di conformità alle stesse disposizioni di buona tecnica cui si è fatto riferimento.

11. Le tubazioni di adduzione dell'acqua potabile devono essere esclusivamente di ferro zincato o altro materiale non tossico. I condotti di scarico delle acque nere delle singole unità debbono essere muniti di sifone prima di raccordarsi con le colonne di scarico. Gli scarichi dovranno essere di materiale impermeabile, isolati da muri, ben saldati fra loro e di diametro conveniente. I tubi di condotta principali e gli apparecchi che servono alla distribuzione del gas alle abitazioni, debbono essere collocati esternamente agli alloggi: tanto i predetti tubi quanto quelli siti nell'interno delle abitazioni debbono essere collocati allo scoperto, in modo da riuscire facilmente ispezionabili.

12. Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Questa norma è derogata limitatamente agli interventi previsti nelle zone di tutela storica.

13. I focolai, le stufe, le caldaie etc., saranno poste sopra volte in muratura o sopra materiali incombustibili. Ogni apparecchio di combustione avrà una propria canna fumaria, isolate dalle altre, prolungatesi oltre il tetto per almeno un metro e terminante con un fumaiolo in muratura o di altro materiale idoneo, salvo l'uso consentito di canne ramificate.

14. Nei tratti di attraversamento del tetto, dei solai o di altre strutture infiammabili, i condotti di fumo o di calore debbono essere isolati con una contro canna, un'intercapedine di almeno cm 3 per la circolazione dell'aria. E' vietato far esalare il fumo inferiormente al tetto e stabilire condotti di fumo con tubi esterni ai muri prospicienti il suolo pubblico. Il vapore che si scarica da motori o da altri apparecchi a vapore, nonché i gas provenienti dalle motrici, debbono scaricarsi attraverso il camino del fumo od altri a mezzo di appositi altri tubi che si innalzino verticalmente oltre il culmine dei tetti dei fabbricati circostanti. Le condutture e gli apparecchi che servono alla distribuzione del gas nell'interno degli edifici debbono essere collocati esternamente alle pareti e riuscire facilmente controllabili. E' comunque vietato collocare tubi del gas nel vano delle scale. Le condutture e gli impianti elettrici risponderanno alle norme e prescrizioni di sicurezza vigenti. Nello scantinato i locali caldaia per il riscaldamento, motori ascensori ed altri eventuali servizi della casa debbono essere muniti di serramenti incombustibili ed apribili verso l'esterno.

15. Tutti gli edifici devono essere allacciati alla rete della pubblica fognatura urbana.

16. Non è consentita la costruzione di pozzi neri od impianti di fogne perdenti tipo Imhoff.

70. SERRAMENTI ESTERNI DEGLI EDIFICI

1. Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.

2. I serramenti delle finestre, prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico, possono aprire verso l'esterno solo se il loro davanzale è posto ad un'altezza non inferiore a m 2,20 dal piano del marciapiedi o a m 4,50 dal piano stradale sprovvisto di marciapiedi. In nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli.

3. Le porte e i serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai precedenti due commi sono mantenuti nella situazione di fatto. In caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implicino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari.

71. INSEGNE COMMERCIALI, MOSTRE, VETRINE, TENDE, TARGHE

a. Insegne, mezzi pubblicitari e targhe

1. La realizzazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, o la loro sostituzione, di qualsiasi tipo o dimensione su aree o spazi pubblici o d'uso pubblico (piazze, marciapiedi, parchi e giardini) costituisce intervento da assoggettare alle presenti norme, è regolato da quanto specificato al TITOLO I, nonché da apposito Regolamento Comunale.

2. Fermo restando quanto disposto dal Codice della Strada e fino all'entrata in vigore del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, al quale si rinvia, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o d'uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.

3. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui sopra su aree o spazi verdi, quando a giudizio dell'Ufficio Tecnico comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico.

b. Bacheche e vetrinette

1. La realizzazione di bacheche e vetrinette che pubblicizzano attività, prodotti o servizi, o la loro sostituzione costituisce intervento da assoggettare alle presenti norme.

2. Tali interventi dovranno comunque essere attuati attraverso la composizione e lo studio di profili e colori compatibili con il prospetto dell'edificio in ordine al quale si richiede la collocazione.

3. Le bacheche o vetrinette potranno avere un aggetto massimo di 15 cm dal fronte dell'edificio, dovrà essere posta ad almeno 60 cm dal pavimento del marciapiede antistante e l'altezza complessiva H non dovrà superare l'intradosso dell'architrave dell'accesso di pertinenza più prossimo.

4. La domanda di autorizzazione per installare o modificare bacheche, vetrinette all'esterno di esercizi commerciali deve essere corredata dalla indicazione delle dimensioni, della forma, del materiale e del colore, nonché dalla dichiarazione di assenso, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., del proprietario dell'edificio alla parete del quale la bacheca o vetrinetta dovrebbe essere applicata. Nel caso di proprietà comunale l'assenso è implicito nel rilascio della autorizzazione.

72. CARTELLONI PUBBLICITARI

1. L'installazione di impianti pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare gli impianti luminosi e la cartellonistica non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.

2. È fatto divieto di apporre impianti pubblicitari fissi o l'apposizione di cartelloni pubblicitari direttamente sulle facciate degli edifici di pregio della zona B1a.

73. MURI DI CINTA

1. I muri di cinta di edifici pubblici e privati sono parte integrante dell'edificio e come tali vanno mantenuti e conservati in efficienza statica e decoro.

2. Ne vanno conservate le parti di pregio, ivi compresi gli elementi metallici e le cancellate di valore storico-testimoniale o artistico secondo quanto stabilito dall'articolo 61.

74. BENI CULTURALI E EDIFICI STORICI

1. In zona B1a e/o su fabbricati individuati ai sensi del Codice dei Beni Culturali non è consentito installare impianti sulle falde delle coperture inclinate rivolte sul fronte stradale né sulle facciate.

2. È fatto divieto di inserimento dei pannelli, sia in facciata che sulla copertura, sui fabbricati individuati dal vigente strumento urbanistico generale come "edifici o manufatti di specifico interesse storico-artistico".

3. È invece consentita la loro installazione qualora:

- siano posizionati su coperture piane in modo che non siano visibili dal piano stradale sottostante;
- siano posizionati sulle falde interne delle coperture che presentino per loro conformazione parti convenientemente defilate, in modo che la loro presenza non alteri le prospettive visibili dai coni ottici limitrofi più significativi. A tal fine gli impianti devono essere collocati esclusivamente in adiacenza alla copertura inclinata o meglio integrati in essa;
- i serbatoi di accumulo annessi a tali impianti devono essere posizionati all'interno dell'edificio, quando tecnicamente possibile.

4. Nel caso in cui i pannelli non siano integrati nella copertura, dovranno essere collocati in appoggio alla falda del tetto prescelta per l'installazione, senza impiego di supporti che facciano loro assumere pendenze ed orientamenti differenti da quelli della falda stessa.

5. In zona B1a dovranno essere posti possibilmente sul versante opposto alla pubblica via o comunque in ambiti che ne limitino l'impatto visivo.

6. Per tutte le tipologie di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile:

- dovranno essere realizzati cavedii di collegamento tra il locale tecnico e il manto di copertura per il passaggio delle linee elettriche di un possibile impianto fotovoltaico, dimensionato in modo idoneo;
- tutti i cavedii previsti dovranno presentare andamento il più possibile rettilineo e opportune aperture su spazi non privati dalle quali facilitare l'inserimento delle tubazioni.

7. Nelle aree scoperte non vi sono particolari limitazioni relative all'impatto visivo.

8. Gli impianti dovranno essere progettati e realizzati nel rispetto delle norme di legge vigenti e delle norme tecniche in modo da assicurare le condizioni di sicurezza elettrica e statica degli occupanti e dell'edificio.

9. A tal fine dovrà essere predisposta apposita relazione tecnica da professionista abilitato che attesti la rispondenza dell'impianto alle condizioni di sicurezza elettrica e statica dell'edificio e che certifichi la sussistenza degli impianti e la loro idoneità ad assicurare il fabbisogno di cui sopra.

10. Gli aspetti autorizzanti della installazione dei suddetti impianti saranno quelli indicati dalle normative specifiche in materia.

11. Sono fatte salve le determinazioni diverse delle competente Sovrintendenza e gli esiti del procedimento di Autorizzazione Paesaggistica ove necessario.

12. Sono fatte salve le prescrizioni di legge sovraordinate successive all'entrata in vigore del presente regolamento.

75. CIMITERI MONUMENTALI E STORICI

1. Gli interventi edilizi nel Cimitero Comunale eseguiti da privati sono subordinati a titolo abilitativo edilizio, così come previsto dal vigente Testo Unico dell'Edilizia.

2. Nella parte storica del Cimitero comunale è prescritta la conservazione degli elementi architettonici applicati sulle facciate, dei colori delle facciate, aventi caratteristiche storico-artistiche, ovvero interessanti come testimonianza storica

76. PROGETTAZIONE DEI REQUISITI DI SICUREZZA PER I LUOGHI PUBBLICI URBANI

1. La realizzazione di nuovi spazi urbani, nonché la ristrutturazione degli esistenti, dovrà soddisfare i seguenti requisiti di sicurezza:

- protezione delle aree pedonali dall'intrusione di veicoli;
- installazione di impianto di videosorveglianza collegato con Comando di Polizia Municipale.

Capo VI

Elementi costruttivi

77. SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RAMPE E ALTRE MISURE PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. Le barriere architettoniche sono definite dall'articolo 2 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236.

2. Nelle sistemazioni e costruzioni di spazi e di edifici privati e pubblici o destinati ad uso pubblico o comunque accessibili al pubblico dovranno essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, nonché, per quanto riguarda la normativa tecnica, quelle di cui al D.M. 14 giugno 1989, n. 236.

3. Le norme di cui al presente articolo si applicano fatte salve le esigenze di conservazione dettate da vincoli storici o monumentali (con riguardo alle quali dovranno essere individuate e proposte, a cura degli interessati, le soluzioni possibili in relazione alle caratteristiche tutelate dal vincolo) nonché quelle di fruizione degli spazi pubblici, così che sono da considerarsi in genere non consentiti interventi che prevedano rampe su marciapiedi e/o spazi pubblici.

4. Sono opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori: la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), gli interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servo scala o piattaforme elevatrici.

5. Qualora le opere consistano in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, possono essere eseguite previa denuncia o segnalazione certificata di inizio di attività, anche in deroga alle norme sulle distanze previste dalle norme tecniche, devono essere però essere rispettate le distanze stabilite dagli artt. 873 e 907 Cod. Civ.

6. Qualora le innovazioni riguardino immobili sottoposti ai vincoli paesaggistici ed ambientali, è previsto l'assenso tacito per il rilascio della necessaria autorizzazione, a norma dell'art. 4 L. 13/89, analogamente quando le innovazioni riguardano immobili sottoposti ai vincoli storico-architettonico, è previsto l'assenso tacito per il rilascio del permesso di costruire o la presentazione della C.I.L.A./S.C.I.A.

7. Tutti gli edifici pubblici e quelli privati aperti al pubblico devono essere realizzati, o adeguati ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

8. In tutti gli edifici, pubblici e privati, la soglia interposta tra balcone o terrazza e ambiente interno non deve presentare un dislivello tale da costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote. E' vietato l'uso di porte-finestre con traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote. Almeno una porzione di balcone o terrazza, prossima alla porta-finestra, deve avere una profondità tale da consentire la manovra di rotazione della sedia a ruote. Ove possibile si deve dare preferenza a parapetti che consentano la visuale anche alla persona seduta, garantendo contemporaneamente i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno.

9. Ai requisiti di accessibilità, visitabilità e adattabilità sono ammesse le deroghe previste dalla legislazione vigente, in particolare quelle relative a:

- locali tecnici, il cui accesso è riservato ai soli addetti;
- edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra, compresi i piani interrati e porticati, per i quali è consentita la deroga all'installazione di mec-

canismi per l'accesso ai piani superiori, purché sia assicurata la possibilità di installazione in tempi successivi;

- edifici, spazi e servizi pubblici esistenti, per i quali è ammessa deroga in casi di dimostrata impossibilità tecnica, connessa agli elementi strutturali o impiantistici;
- edifici soggetti a vincolo, nei casi in cui le opere di adeguamento costituiscono pregiudizio ai valori storici ed estetici del bene tutelato.

10. Negli edifici residenziali unifamiliari ovvero plurifamiliari privi di parti comuni fruibili, è richiesto solo il requisito dell'adattabilità il cui soddisfacimento differito nel tempo deve essere dimostrato in progetto.

11. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla sezione prima del presente capo, sono eseguite in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

12. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli del Codice dei Beni Architettonici e Culturali nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisorie, come definite dalla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

13. Alle comunicazioni dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e/o aperti al pubblico, sono allegata una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche.

14. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilità, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine è richiesta all'intestatario del permesso di costruire una dichiarazione asseverata redatta da un tecnico abilitato.

15. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche. Il rilascio del certificato di agibilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.

16. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inagibili.

78. SERRE BIOCLIMATICHE

1. Le serre bioclimatiche sono strutture che sfruttano in modo passivo e attivo l'energia solare o la funzione di spazio intermedio per ridurre i consumi di combustibile fossile per il riscaldamento invernale.

2. Le serre devono essere realizzate con infissi non apribili e la circolazione dell'aria deve essere assicurata con metodi alternativi.

3. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rimanda alla definizione uniforme n. 51.

79. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI

1. In tutti i nuovi edifici, nei casi di demolizione e ricostruzione e nel caso di ristrutturazioni edilizie totali, si deve prevedere la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

2. Le modalità realizzative, l'integrazione ed i criteri di dimensionamento sono stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali.

3. L'impossibilità tecnica di ottemperare agli obblighi di integrazione di cui ai precedenti commi (ad esempio in caso di superfici non idonee per ombreggiamenti) deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica specialistica e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In detti casi si applica quanto previsto dalle disposizioni nazionali e regionali.

4. Gli impianti fotovoltaici dovranno essere realizzati assicurando il rispetto della coerenza formale dell'edificio e minimizzando l'impatto visivo sugli edifici.

5. La collocazione di pannelli solari fotovoltaici sulle coperture o sulle facciate di edifici esistenti è ammissibile, nel rispetto di eventuali norme a tutela di caratteri architettonico - ambientali riconosciuti dallo strumento urbanistico generale vigente, nonché delle norme statali e regionali.

6. È fortemente consigliata l'integrazione degli stessi negli elementi architettonici dell'edificio, quali balaustre, frangisole, elementi schermanti esterni, impianti completamente integrati nella copertura.

7. L'installazione di pannelli solari fotovoltaici deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro urbano, dell'aspetto architettonico dei fabbricati, della limitazione dell'impatto visivo e paesaggistico.

8. I pannelli dovranno avere una configurazione equilibrata inserendosi convenientemente nella composizione architettonica e formale degli edifici, sia esistenti che di nuova costruzione.

9. I pannelli dovranno essere disposti preferibilmente secondo forme geometriche semplici e regolari, conseguite con l'accostamento dei componenti impiantistici, ottenendo forme coerenti con le falde dei tetti.

10. È fatto divieto di impiegare modelli di dimensioni e fattura diverse tra loro. Sono altresì vietati orientamenti ed inclinazioni differenti tra loro.

11. Per ulteriori indicazioni e prescrizioni si rimanda alle Linee Guida 4.4.1 – parte prima (Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili) e 4.4.1. – parte seconda (Componenti di paesaggio e impianti di energie rinnovabili) del PPTR.

a. Strutture di supporto a impianti fotovoltaici

1. Sono ammesse strutture di supporto agli impianti fotovoltaici purché con i pannelli montati garantiscano un rapporto minimo di foratura distribuito pari a 1/5 della superficie del pergolato stesso.

2. Le strutture devono essere progettate armonicamente con i prospetti del fabbricato; in caso di edifici condominiali è obbligatoria l'autorizzazione condominiale, trattandosi di intervento sulla facciata comune.

3. Sono ammesse strutture di supporto ad impianti fotovoltaici a copertura di spazi destinati a parcheggi condominiali o aziendali nella misura massima del 50% dell'area libera purché con i pannelli montati garantiscano un rapporto minimo di foratura distribuito pari a 1/5 della superficie della struttura stessa. Qualora la struttura si presenti a copertura continua, non forata, la stessa si configura quale tettoia e, come tale, la sua realizzazione è da considerarsi a titolo oneroso e deve rispettare le previste distanze da strade, confini e fabbricati.

b. Interventi su fabbricati condominiali

1. Nel caso di interventi riguardanti la posa in opera di pannelli fotovoltaici o collettori solari termici, da posizionarsi su parti condominiali dovrà essere prodotta copia della delibera o verbale di riunione condominiale attestante la disponibilità a procedere.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al punto 1, sono valide le decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.

80. COPERTURE, CANALI DI GRONDA E PLUVIALI

1. La copertura, sia essa realizzata con tetto piano e con tetto a falda, deve essere sempre eseguita in modo da avere un adeguato grado di coibenza termica.

2. Tutte le coperture devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili e altri spazi coperti, di canali sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque pluviali ai tubi di scarico. I condotti di scarico delle acque dei tetti devono essere indipendenti e in numero sufficiente, del diametro interno non inferiore a cm. 8, da applicarsi esternamente ai muri perimetrali.

3. Le condotte di cui al primo comma, non devono avere aperture e interruzioni di sorta nel loro percorso e devono essere abboccati in alto alle docce orizzontali delle diverse spiovenze dei tetti.

4. Le giunzioni dei tubi debbono essere a perfetta tenuta.

5. È vietato immettere nei tubi di scarico delle grondaie i condotti di acqua, di bagni e di qualsiasi liquido di altra origine.

6. I pluviali discendenti sul suolo pubblico, o di uso pubblico, saranno inseriti all'interno del muro, nella parte inferiore, per una tratta minima pari a 2,50 m, terminando sulla strada al di sotto del cordolo del cordolo del marciapiede.

7. I pluviali degli edifici, se posti all'esterno degli stessi, dovranno armonizzarsi con il disegno e la composizione delle facciate.

81. STRADE E PASSAGGI PRIVATI E CORTILI

1. La costruzione ed apertura al privato e/o pubblico transito di strade, di passaggi privati è soggetta all'autorizzazione dell'Autorità competente che ha facoltà di concedere o negare tal autorizzazione, in relazione alle esigenze del traffico e del luogo, nonché alla situazione ambientale. Sulla scorta di tali elementi saranno definite anche le caratteristiche dell'opera.

2. E' vietato il deflusso delle acque piovane verso la carreggiata stradale, se non adeguatamente regimato nel rispetto della relativa autorizzazione da rilasciarsi a cura dell'Autorità competente.

3. Al livello del piano terra delle facciate prospicienti cortili o comunque spazi privati comuni e/o di uso o passaggio comune non è consentito posizionare unità esterne relative ad impianti di raffrescamento e di climatizzazione invernale, o comunque apparati tecnologici, se non previa nulla osta degli aventi diritto all'uso e/o al passaggio nel cortile

4. Sono strade vicinali private quelle non soggette a pubblico uso, ovvero per le quali è precluso il pubblico passaggio di veicoli, pedoni e animali. Le strade private di nuova costruzione devono, in linea generale, avere:

- larghezza minima m 3,50 se al servizio di un solo fondo intercluso;
- larghezza minima m 5,00 se al servizio di più fondi interclusi;
- geometria del tracciato atta a minimizzare la pericolosità (assenza di curve a gomito, garanzia di visibilità, ecc.);
- in corrispondenza degli innesti sulle pubbliche vie, larghezza minima m 6,00 e per una lunghezza non inferiore a m 6,00.

82. CAVEDI, POZZI LUCE E CHIOSTRINE

1. Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici per una lunghezza pari o superiore ai $3/4$ del perimetro:

- Cortile primario. Si intende per cortile primario uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra è pari o superiore a m 6,00. La superficie del pavimento dovrà essere pari o superiore a $1/5$ di quella delle pareti circostanti;
- Patio. Si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano, di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a m 5,00 e pareti circostanti di altezza non superiore a m 4,00;
- Cortile secondario. Si intende per cortile secondario uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra è pari o superiore a m 5,00 e la superficie del pavimento superiore a $1/8$ di quella delle pareti che la circondano.
- Chiostrina. Si intende per chiostrina, detta anche pozzo luce, uno spazio interno di superficie minima superiore a $1/12$ di quella delle pareti circostanti, le quali non abbiano altezza superiore a m 20,00 e con una normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a m 3,00.

2. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto.

3. Le rientranze nei perimetri dei cortili sono ammesse quando la loro profondità non oltrepassi la metà del lato di esse aperto sul cortile.

4. I cortili secondari debbono essere facilmente accessibili per le operazioni di pulizia e bonifica.

5. È vietato ricoprire con vetrate o con altro materiale anche in precario cortili al di sopra di aperture praticate per aerare ambienti che non hanno altra diretta comunicazione con l'esterno.

6. Ai vicoli ed ai passaggi privati per ciò che riguarda la pavimentazione ed il regolare scolo dell'acqua, sono applicabili le disposizioni riguardanti i cortili.

7. I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata dovranno essere tenuti costantemente imbiancati, intonacati, spazzati e sgombri di ogni rifiuto e di qualsiasi deposizione naturale. Alla pulizia di detti spazi di ragione privata come di tutte le parti in comune, sono tenuti solidalmente i proprietari, gli inquilini e coloro che per qualsiasi titolo ne abbiano l'uso o il possesso.

83. INTERCAPEDINI E GRIGLIE DI AERAZIONE

1. Ai fini del presente articolo è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.

2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura

antisdrucchiolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.

3. I piani interrati e seminterrati degli edifici, prospicienti la pubblica via o aree pubbliche devono essere obbligatoriamente dotati di intercapedine lungo i muri perimetrali di tompagnatura.

4. Si definisce intercapedine il vano situato sotto il livello del suolo, compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati, di ampiezza massima 1,20 m. Oltre tali dimensioni è considerato un vano accessorio, se coperto superiormente, oppure costituisce sistemazione ribassata dell'edificio alla quota del piano interrato o seminterrato, se è aperto superiormente, in tal caso concorre al calcolo della volumetria complessiva, a partire dalla quota della sistemazione ribassata.

5. L'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta (tramite griglie o superfici vetrate), l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui. L'estradosso del suo solaio di copertura deve essere alla stessa quota del terreno della sistemazione esterna dell'edificio.

6. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, purché sottostanti ad un marciapiede, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura o da pavimentazioni antisdrucchiolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.

7. La costruzione delle intercapedini inferiormente al suolo pubblico è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune per l'occupazione permanente del suolo pubblico.

84. RECINZIONI

1. Le cancellate e le recinzioni tra confini di proprietà possono assumere tipologie edilizie diverse ma comunque in relazione ad un organico progetto di sistemazione delle aree scoperte di pertinenza.

2. Per gli interventi nella zona B1a, nelle zone di vincolo ambientale o, comunque, in edifici che rivestano interesse storico o ambientale, le recinzioni concorrono alla definizione dell'isolato urbano e pertanto la loro forma, i materiali, la tipologia e l'altezza sono determinate in funzione delle caratteristiche tipo-morfologiche dell'isolato.

4. In tutti i casi, e nel rispetto della normativa urbanistica, devono essere salvaguardate:

- le caratteristiche morfologiche di riferimento come definito al comma 2 e dal comma 12 dell'art. 45;
- la permeabilità visiva, si intende assicurata, in caso di recinzioni di altezza superiore ad un 1,20 m, quando la recinzione è permeabile per almeno i 2/3 dell'altezza, con una percentuale di vuoti non inferiore al 50% della superficie laterale complessiva.

85. MATERIALI, TECNICHE COSTRUTTIVE DEGLI EDIFICI

1. Gli edifici e le loro componenti strutturali devono essere realizzate, in modo da consentirne la prevista utilizzazione, in forma economicamente sostenibile e con il livello di sicurezza previsto dalle specifiche norme tecniche di cui all'art. 83 del D.P.R. 380/2001 (in atto rappresentate dalle Norme tecniche approvate con D.M. 14 gennaio 2008), che forniscono i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto e definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti, nonché i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, verifica di sicurezza, esecuzione e collaudo degli edifici medesimi.

2. Il progetto deve prevedere, in relazione alla scelta dei materiali, decisioni che abbiano ricadute su:

- sicurezza strutturale delle opere;
- significatività estetica (caratteristiche superficiali dei materiali);
- qualità tecnologica (caratteristiche fisico – meccaniche);
- compatibilità costruttiva (lavorabilità, sicurezza per gli operatori, reperibilità);
- qualità nell'uso (durabilità, riparabilità e sostituibilità);
- eco-sostenibilità (in fase di approvvigionamento, trasformazione, dismissione).

86. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AREE DI PERTINENZA

1. Si considerano aree di pertinenza quelle aree la cui superficie abbia contribuito totalmente o parzialmente alla realizzazione del volume dell'edificio assentito sulle aree medesime.

2. Un'area di pertinenza deve considerarsi già asservita quando vi risultano assentiti e realizzati edifici i cui parametri di superficie e di volume siano pari a quelli consentiti dal vigente strumento urbanistico. Su dette aree, sotto l'aspetto urbanistico, vige il vincolo di asservimento fino alla permanenza degli edifici.

3. Al pari devono considerarsi già asservite quelle aree, già nella disponibilità del richiedente alla data di presentazione dell'istanza di sanatoria edilizia, comunque interessate da edifici realizzati abusivamente e regolarizzati a seguito dell'istanza medesima, la cui consistenza risulti uguale o ecceda l'indice di zona consentito dal vigente strumento urbanistico.

4. Per gli edifici esistenti, realizzati in zone ed in epoca in cui non occorre alcun titolo edilizio, l'individuazione della relativa area di pertinenza da ritenere asservita va riferita all'area di proprietà alla data dell'entrata in vigore del Piano di Fabbricazione.

5. La disciplina delle aree di pertinenza e le opere in esse ammissibili sono individuate dalle norme tecniche di attuazione del piano urbanistico comunale generale o esecutivo.

6. Le sistemazioni esterne delle aree di pertinenza dei fabbricati costituiscono parte integrante del progetto edilizio. Il progetto e la realizzazione delle superfici filtranti e delle altre superfici non occupate dagli edifici concorrono al corretto inserimento degli edifici nel contesto urbano e alla sua valorizzazione.

7. Gli edifici e le aree libere di pertinenza nel territorio urbano ed extraurbano devono essere mantenuti a cura del Titolare responsabile dell'immobile, nel rispetto delle esigenze e disposizioni in materia di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico.

87. PISCINE

1. Le piscine sono opere di pertinenza degli edifici e sono strutture atte a consentire attività di balneazione, anche se limitata in ragione delle dimensioni e della profondità. La loro realizzazione deve rispettare le indicazioni di seguito riportate:

- rispettare le norme UNI EN 16582-1, UNI EN 16582-2 nonché, in relazione al caso di specie, UNI EN 16582-3;
- i locali tecnici per gli impianti di filtrazione devono essere completamente interrati o reperiati nell'ambito dei locali presenti all'interno dell'edificio esistente o di progetto;
- gli eventuali spogliatoi devono essere reperiati nell'ambito dei locali presenti all'interno dell'edificio esistente o di progetto;
- le piscine devono essere realizzate completamente interrate e scoperte; nelle zone terrazzate o di pendio, comprovata l'impossibilità tecnica di realizzarle interrate, sono consentite seminterrate fino ad un massimo di cm. 90, misurato dal bordo superiore della piscina al piano di campagna originario. Al fine di minimizzare l'impatto visivo sul paesaggio dovranno essere previsti idonei sistemi di raccordo per mitigare la sporgenza;
- l'approvvigionamento idrico per l'alimentazione delle vasche e lo scarico delle acque sono comunque soggetti al parere dell'Azienda Sanitaria Locale;
- devono essere dotate di impianto di depurazione con pompa di riciclo e devono limitare per quanto possibile l'uso di acqua proveniente dall'acquedotto.

2. Le piscine con sponde ripide devono prevedere la dotazione di idonee rampe di risalita per la piccola fauna che potesse cadervi dentro.

3. L'installazione di piscine fuori terra che non richiedano opere edilizie e dunque removibili in quanto costituite da contenitori in PVC sostenuti da strutture semplicemente appoggiate al suolo, costituiscono attività libera. Le piscine di cui al presente comma potranno permanere solo durante la stagione estiva.

4. Le piscine, in base alla loro destinazione, si distinguono nelle seguenti categorie:

I. piscine, di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'utenza pubblica, a loro volta si distinguono in:

1. piscine pubbliche, private aperte al pubblico;
2. piscine private ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture adibite, in via principale, ad altre attività ricettive come alberghi, campeggi, strutture agrituristiche e simili, nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa;
3. impianti finalizzati al gioco acquatico.

II. piscine facenti parte di edificio privato o, edificio o complesso condominiale, e destinate esclusivamente all'uso privato degli aventi titolo e dei loro ospiti.

5. Le piscine di cui al punto I) possono essere realizzate nelle sole Zone Territoriali dello strumento urbanistico aventi destinazione compatibile con la realizzazione delle stesse.

6. Le piscine di cui al punto II) costituiscono pertinenza dell'abitazione e possono, di norma, essere realizzate in tutte le Zone Territoriali Omogenee dello strumento urbanistico nelle quali è prevista la residenza. La superficie della piscina non può eccedere la superficie in pianta del fabbricato a cui è asservita.

7. Le piscine di cui al punto I) devono rispettare dal confine e dai fabbricati una distanza non inferiore a m. 5,00, mentre quelle di cui al punto II) ad uso privato possono essere realizzate ad una distanza dal confine non inferiore alla massima profondità della piscina e comunque non inferiore a m. 2,00.

88. ALTRE OPERE DI CORREDO AGLI EDIFICI

a. Arredi per spazi esterni

1. Costituiscono costruzioni ornamentali per la sistemazione di spazi esterni ad essi strettamente pertinenti ed in particolare:

- a. gazebo: costruzione isolata priva di fondazioni, ancorata provvisoriamente al terreno, coperta con materiali di tipo leggero (teli, incannucciati, coperture in materiale plastico leggero) di superficie in proiezione orizzontale non superiore a 25 m² ed altezza non superiore a 3,00 m;
- b. pergolato: struttura priva di fondazioni di pertinenza di unità immobiliare a carattere residenziale, ancorata provvisoriamente al terreno, o al lastrico solare, composta da elementi verticali e sovrastanti elementi orizzontali in legno o metallo (con esclusione dell'alluminio anodizzato) atta a sostenere essenze vegetali rampicanti. Gli elementi orizzontali devono garantire un rapporto di foratura non inferiore ai 4/5 e non devono superare la quota d'imposta di 2,70 m. La superficie occupata dal pergolato, su terrazzo o su suolo non può superare il 30 % di quella dell'alloggio e comunque non più del 50 % della superficie esterna libera, se inferiore. È obbligatoria la piantumazione con verde rampicante da prevedere già nel progetto. Sono ammessi pergolati di supporto a impianti fotovoltaici.
- c. grillages: struttura verticale o orizzontale in legno forata per il sostegno di essenze vegetali rampicanti non delimitante spazi.
- d. chiosco: costruzione, temporanea e non, di superficie coperta non superiore a 25,00 m² e di altezza al colmo non superiore a 3,00 m, eventualmente dotata di servizi igienici anche a smaltimento chimico, destinata ad attività non residenziali (guardiana, box informazioni e pubblicità, vendita di giornali e fiori, somministrazione di bevande e alimenti preconfezionati, deposito), in conformità alle norme del codice della strada in caso di occupazione di suolo pubblico, con caratteristiche, finiture, materiali e colori esterni omogenei per l'intero ambito di intervento.

b. *Tettoie, pensiline, tensostrutture*

1. Le tettoie sono copertura piana o inclinata di uno spazio aperto sostenuta da strutture verticali, costituente spazio accessorio dell'attività principale che concorre a determinare superficie coperta e sagoma. La superficie occupata dalla tettoia, su terrazzo o su suolo non può superare il 30 % di quella dell'alloggio e comunque non più del 50 % della superficie esterna libera, se inferiore.

2. Le pensiline sono copertura di uno spazio aperto realizzata a sbalzo da un corpo di fabbrica.

3. Le tensostrutture sono manufatti coperti costituiti da una struttura portante e da teli o pannelli di copertura o di chiusura, ancorati al suolo e controventati adeguatamente per la stabilità. La proiezione verticale al suolo della copertura definisce una superficie coperta; qualora la tensostruttura sia perimetralmente chiusa essa definisce un volume.

4. Nella zona B1a sono ammesse in copertura esclusivamente tipologie a gazebo o pergolato.

TITOLO IV

VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

89. VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ URBANISTICO-EDILIZIA E DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. La vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale è esercitata secondo quanto disposto dagli articoli 27 e 28 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.

2. La vigilanza è esercitata dai funzionari ed agenti municipali delegati dal Sindaco, i quali hanno libero accesso agli immobili.

3. A tale scopo, in cantiere devono essere tenuti a disposizione dei funzionari ed agenti comunali il permesso di costruire con i disegni di progetto o copia degli stessi con dichiarazione di conformità agli originali.

4. Ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, i funzionari o agenti municipali ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

5. Resta ferma la vigilanza di competenza delle forze dell'ordine e dei dipartimenti di prevenzione della locale ASL, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla normativa antinfortunistica cui al Testo Unico – D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

90. INOTTEMPERANZE E SANZIONI

1. In caso di inosservanza delle normative del presente Regolamento, fatte salve le sanzioni previste da normative statali, cui al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – secondo la procedura sanzionatoria prevista dal D.Lgs. 758/1994, e regionali in materia e di quelle eventualmente previste da altri regolamenti o specifiche normative di settore, il Comune applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. (TUEL).

2. Gli importi delle sanzioni possono essere aggiornati con Delibera della Giunta comunale. Per quanto attiene eventuali scritti difensivi, modalità e tempi di ricorso, si applica la disciplina di cui alla legge n. 689/1981.

3. In particolare, ai sensi dell'art. 27 comma 3 del DPR 380/2001, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, il dirigente del SUE, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

91. AGGIORNAMENTI PERIODICI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

1. Annualmente a far data dall'approvazione del presente Regolamento l'Amministrazione comunale provvede ad apportare le modifiche necessarie ai fini dell'adeguamento a normative sopravvenute senza che ciò comporti variante al Regolamento.

92. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. I procedimenti edilizi presentati prima dell'approvazione del presente Regolamento sono conclusi sulla base della disciplina regolamentare vigente al momento della presentazione delle relative istanze.

2. In caso di mancato completamento dei lavori nei termini di validità del titolo edilizio rilasciato o assentito, le opere a realizzarsi devono necessariamente essere adeguate alle norme del presente regolamento.

Allegato A

Quadro delle definizioni uniformi conformi alle D.G.R. n. 2250 del 21.12.2017 e n. 1550 del 02.08.2019

1 - Superficie territoriale (ST)

Superficie reale (*non catastale*) di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

La superficie territoriale si misura in metri quadrati (m²).

Nel caso si dimostri, a seguito di apposita rilevazione topografica, che la superficie reale non coincide con quella indicata su carta tecnica o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie territoriale.

2 - Superficie fondiaria (SF)

Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

La superficie fondiaria si misura in metri quadrati (m²).

Nel caso si dimostri, a seguito di apposita rilevazione topografica, che la superficie reale non coincide con quella indicata su carta tecnica o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie fondiaria.

3 - Indice di edificabilità territoriale (IT)

Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

L'indice di edificabilità territoriale (IT) si misura in metri quadrati su metri quadrati (m²/m²) o in metri cubi su metri quadrati (m³/m²).

4 - Indice di edificabilità fondiaria (IF)

Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

L'indice di edificabilità fondiaria (IF) si misura in metri quadrati su metri quadrati (m^2/m^2) o in metri cubi su metri quadrati (m^3/m^2).

5 - Carico urbanistico (CU)

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

6 - Dotazioni territoriali (DT)

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.

Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (m^2).

Tale definizione non comprende l'ERS, come definita dal Legge Finanziaria 2008 e dal D.M. 22 aprile 2008 e dalla LR 12/2008.

7 - Sedime

Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.

Il sedime si misura in metri quadrati (m^2).

L'impronta deve riferirsi all'intero edificio o fabbricato, nella parte sia fuori terra, sia entro terra.

8 - Superficie coperta (SCo)

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.

La superficie coperta (SCo) si misura in metri quadrati (m²).

Per la superficie coperta si utilizzi l'acronimo (SCo) per distinguerlo da quello della superficie complessiva (SC). La superficie coperta deve riferirsi all'intero edificio o fabbricato nella parte fuori terra.

9 - Superficie permeabile (SP)

Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

La superficie permeabile (SP) si misura in metri quadrati (m²).

Nel computo della superficie permeabile non è compresa l'area di sedime dell'edificio.

Nel computo della superficie permeabile sono comprese le aree pavimentate con materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l'impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici. La superficie permeabile deve essere computata con riferimento a specifici valori percentuali definiti dalla corrispondente scheda del protocollo ITACA Puglia, in relazione alla tipologia dei materiali impiegati.

10 - Indice di permeabilità (IPT/IPF)

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).

L'indice di permeabilità (IPT/IPF) si esprime in percentuale.

11 - Indice di copertura (IC)

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

L'indice di copertura (IC) si esprime in percentuale.

12 - Superficie totale (STo)

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.

La superficie totale (ST) si misura in metri quadrati (m²).

Per la superficie totale si utilizzi l'acronimo (STo) per distinguerlo da quello della superficie territoriale (ST).

Sono esclusi dal computo della superficie totale i maggiori spessori delle murature esterne, siano esse tamponature o muri portanti, oltre i trenta centimetri, finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche nelle nuove costruzioni e nel recupero degli edifici esistenti (art.11 co.1 della LR 13/2008).

13 - Superficie lorda (SL)

Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.

La superficie lorda (SL) si misura in metri quadrati (m²).

La superficie lorda deve riferirsi all'intero edificio o fabbricato, entro e fuori terra. Sono comprese nella superficie lorda le verande e i piani di calpestio dei soppalchi, nonché le murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

14 - Superficie utile (SU)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

La superficie utile (SU) si misura in metri quadrati (m²).

15 - Superficie accessoria (SA)

Definizione avente rilevanza urbanistica (D.G.R. n. 1550 del 02.08.2019)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.

La superficie accessoria ricomprende:

a) i portici e le gallerie pedonali;

- b) i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;**
- c) le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile;**
- d) le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio;**
- e) i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile;**
- f) i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;**
- g) spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;**
- h) le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi, gli spazi comuni di collegamento verticale (vani scala e vani degli ascensori) e gli androni condominiali.**

Specificazione applicativa.

La superficie accessoria si misura in metri quadrati (m²).

Le superfici di cui alla lettera e) sono escluse dal computo del volume a condizione che non abbiano destinazione abitabile.

I locali di cui alle lettere d), in quanto superfici accessorie, non sono computati ai fini del calcolo del Volume Edificabile solo se completamente interrati.

Per quanto riguarda la misurazione dell'altezza del sottotetto, punto e), si intende l'altezza lorda di cui alla definizione n. 26.

La SA comprende unicamente le superfici e gli ambienti pertinenziali e aventi rapporto di strumentalità rispetto all'edificio ed alle unità immobiliari che lo compongono.

Nelle more delle determinazioni previste dalla specificazione applicativa in calce alla definizione n. 46 (in base ai propri strumenti urbanistici generali ed esecutivi vigenti) resta salvo in ogni caso, a norma della L.R. 11/2017, l'obbligo di mantenere invariate le previsioni dimensionali della strumentazione urbanistica vigente.

16 - Superficie complessiva (SC)

Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA).

La superficie complessiva si misura in metri quadrati (m²).

Tale definizione non rileva ai fini della determinazione del costo di costruzione che si deve comunque riferire a quanto stabilito dal DM 10 maggio 1977, n. 801

17 - Superficie calpestabile (SCa)

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.

La superficie calpestabile si misura in metri quadrati (m²).

L'acronimo della superficie calpestabile è (SCa).

18 - Sagoma

Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.

I vani tecnici sono compresi nella sagoma dell'edificio.

19 - Volume totale o volumetria complessiva (V)

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

Il volume si misura in metri cubi (m³).

L'acronimo del volume totale o volumetria complessiva è (V).

Al fine del calcolo del volume la superficie lorda di ciascun piano è calcolata al netto di eventuali soppalchi.

20 - Piano fuori terra

Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

21 - Piano seminterrato

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

22 - Piano interrato

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

23 - Sottotetto

Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.

Tutti gli spazi aventi funzioni di isolamento termoacustico con copertura avente intradosso sia inclinato che orizzontale, collocati all'ultimo piano dell'edificio.

24 - Soppalco

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

Per prescrizioni e indicazioni vedasi art. 28.e.

25 - Numero dei piani (Np)

E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).

L'acronimo del numero dei piani è (Np).

Il numero dei piani comprende i piani sia entro che fuori terra.

26 - Altezza lorda (HL)

Definizione avente rilevanza urbanistica (D.G.R. n. 1550 del 02.08.2019)

Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.

Specificazione applicativa

L'altezza lorda si misura in metri (m).

Si individua come acronimo dell'altezza lorda (HL).

Sono compatibili le eventuali norme degli strumenti urbanistici comunali vigenti che prevedono "altezze virtuali" finalizzate espressamente alla tutela, valorizzazione e incentivazione delle tecniche costruttive e delle tipologie edilizie tradizionali e tipiche del territorio (quali ad esempio gli edifici realizzati con volte).

27 - Altezza del fronte (HF)

Definizione avente rilevanza urbanistica (D.G.R. n. 1550 del 02.08.2019)

L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:

- **all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;**
- **all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.**

Specificazione applicativa

L'altezza del fronte, individuata come acronimo (HF), si misura in metri (m).

Nel caso di terreno in pendenza l'estremità inferiore dell'altezza del fronte coincide con la quota media del terreno o della sistemazione esterna posta in aderenza all'edificio esistente o previsto in progetto.

Ai fini del rispetto delle altezze massime stabilite dai piani urbanistici generali e esecutivi all'altezza del fronte come definita deve essere computato:

- lo spessore del solaio di copertura dell'ultimo piano;
- le eventuali altezze determinate da coperture inclinate o a volta qualora gli strumenti urbanistici generali e esecutivi vigenti lo prevedano;
- l'altezza della corrispondente parete esterna dell'eventuale corpo arretrato all'ultimo piano.

Al fine del rispetto delle altezze massime stabilite dai vigenti piani urbanistici comunali, devono essere computati gli eventuali corpi arretrati all'ultimo piano.

Sono esclusi i "volumi tecnici", come strettamente indicati dalla definizione uniforme n. 31, quando collocati all'estradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano dell'edificio.

Sono compatibili le norme degli strumenti urbanistici vigenti che prevedono l'altezza del "fronte" in rapporto alla larghezza stradale, con possibilità di arretramento dei piani superiori al piano terra o rialzato (cosiddetti edifici gradonati o terrazzati), senza che detti arretramenti possano incidere sulla determinazione dell'altezza del fronte stradale (ma unicamente all'altezza complessiva dell'edificio), in quanto elementi architettonici che non sono parte del fronte stradale stesso.

Sono compatibili le eventuali norme degli strumenti urbanistici comunali vigenti che prevedono "altezze virtuali" finalizzate espressamente alla tutela, valorizzazione e incentivazione delle tecniche costruttive e delle tipologie edilizie tradizionali e tipiche del territorio (quali ad esempio gli edifici realizzati con volte).

28 - Altezza dell'edificio (H)

Definizione avente rilevanza urbanistica (D.G.R. n. 1550 del 02.08.2019)

Altezza massima tra quella dei vari fronti.

Specificazione applicativa

L'altezza dell'edificio si misura in metri (m).

Si individua come acronimo dell'altezza dell'edificio (H).

Nel caso di terreno in pendenza l'altezza viene determinata dal valore medio delle altezze di ogni singolo fronte.

Questa definizione si applica ai fini del rispetto delle altezze massime stabilite dai piani urbanistici generali o esecutivi.

Sono compatibili le eventuali norme degli strumenti urbanistici comunali vigenti che prevedono "altezze virtuali" finalizzate espressamente alla tutela, valorizzazione e incentivazione delle tecniche costruttive e delle tipolo-

gie edilizie tradizionali e tipiche del territorio (quali ad esempio gli edifici realizzati con volte).

29 - Altezza utile (HU)

Definizione avente rilevanza urbanistica (D.G.R. n. 1550 del 02.08.2019)

Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.

Specificazione applicativa

L'altezza utile si misura in metri (m).

Si individua come acronimo dell'altezza utile (HU).

Sono compatibili le eventuali norme degli strumenti urbanistici comunali vigenti che prevedono "altezze virtuali" finalizzate espressamente alla tutela, valorizzazione e incentivazione delle tecniche costruttive e delle tipologie edilizie tradizionali e tipiche del territorio (quali ad esempio gli edifici realizzati con volte).

30 - Distanze (D)

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

Le distanze si misurano in metri (m).

Si individua come acronimo delle distanze (D).

Richiamando la definizione n. 18, ai fini del computo delle distanze assumono rilievo gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m in quanto compresi nella sagoma.

Per distanze prescritte si intendono:

- quelle relative alle "distanze legali tra proprietà" (tra edificio e edificio, tra edificio e confine, tra albero e confine) così come stabilite dal Codice civile (articoli dal 873 al 907);
- quelle relative alle distanze degli edifici in relazione alle diverse zone territoriali omogenee così come stabilite dal D.M. 2 aprile 1968, n.1444;
- quelle relative alle distanze dal confine stradale dell'edificio) così come stabilite dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285).

31 - Volume tecnico

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

A titolo esemplificativo si qualificano come volumi tecnici:

- a) le cabine elettriche ed i locali caldaia;
- b) i locali per il trattamento ed il condizionamento dell'aria;
- c) i locali per il trattamento ed il deposito di acque idrosanitarie, serbatoi idrici;
- d) i volumi extracorsa degli ascensori e i relativi locali macchina;
- e) gli apparati tecnici per la sicurezza e l'igiene nonché quelli per lo smaltimento dei fumi quali comignoli e ciminiera;
- f) lo spazio necessario per l'accantonamento o accatastamento dei rifiuti urbani, in conformità alle leggi igienico-sanitarie, a servizio della società di gestione del servizio;
- g) torrioni scala;
- h) le installazioni di impianti a pannelli solari termici o fotovoltaici;
- i) tutti gli altri impianti tecnologici e le opere che a tali categorie sono comunque assimilabili.

32 - Edificio

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

33 - Edificio unifamiliare

Per edificio unifamiliare si intende quello riferito un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

34 - Pertinenza

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.

35 - Balcone

Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

36 - Ballatoio

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.

37 - Loggia/Loggiato

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

38 - Pensilina

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

39 - Portico/Porticato

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.

40 - Terrazza

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

41 - Tettoia

Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

42 - Veranda

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

Qualora la veranda abbia caratteristiche di “serra solare”, per la quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non superiore al 15% della superficie utile delle unità abitative non sono considerate nel computo per la determinazione dei volumi, delle superfici, delle distanze e nei rapporti di copertura, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa statale.

43 - Comparto

Unità di intervento e/o di ristrutturazione urbanistica ed edilizia. Può comprendere immobili da trasformare e/o aree libere da utilizzare secondo le previsioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi. Esso ha come finalità precipua quella di conseguire, tra i proprietari e/o gli aventi titolo interessati, la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri connessi all’attuazione degli strumenti urbanistici (art. 15 della L.R. 6/79 e s.m.i.).

44 - Lotto edificatorio

Il lotto è la porzione unitaria di terreno per l’utilizzazione edificatoria dei suoli. Esso può essere costituito anche da più particelle catastali tra loro contigue, purché aventi la medesima destinazione urbanistica.

45 - Profilo perimetrale esterno

Per profilo perimetrale esterno di un edificio si intende l'involucro sia fuori terra che entro terra dell'edificio.

46 - Volume edificabile (Ve)

Definizione avente rilevanza urbanistica (D.G.R. n. 1550 del 02.08.2019)

Il Volume edificabile (Ve) è la massima volumetria di progetto ammissibile, derivante dal Volume Totale dell'edificio (definizione n.19: somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda) sottraendo le volumetrie derivanti dalle superfici accessorie (somma delle superfici accessorie di ciascun piano per le relative altezze lorde), comprensive di murature perimetrali, pilastri, tramezzi (mezzerie), sguinci, vani di porte e finestre.

Specificazione applicativa

Il volume edificabile è richiamato negli indici di edificabilità territoriale (Ift) e fondiaria (Iff).

Le Superfici accessorie (SA) sono puntualmente descritte nella definizione n. 15.

47 - Superficie non residenziale (Snr)

Ai sensi dell'art.2 co.2 del D.M. 801/1978, le superfici per servizi ed accessori riguardano:

- **cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze;**
- **autorimesse singole o collettive;**
- **androni di ingresso e porticati liberi;**
- **logge e balconi.**

48 - Superfici escluse dal computo della SU e della SA

Non costituiscono né superficie utile né accessoria:

- **i porticati o le gallerie gravati da servitù di uso pubblico;**
- **gli spazi scoperti a terra (cortili, chiostrine, giardini) sia privati che comuni;**
- **le pensiline (definizione n.38);**
- **le tettoie con profondità inferiore a m.1,50;**
- **i tetti verdi non praticabili (definizione n. 52);**
- **i lastrici solari, a condizione che siano condominiali e accessibili solo da spazi comuni (vedi definizione n. 52);**
- **i pergolati a terra (definizione n.53);**
- **i locali con altezza inferiore a m 1,80;**
- **volumi o vani tecnici (definizione n. 41);**

- le serre solari, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative realizzate (art.11 co.1 lett. c) della L.R. 13/2008, e definizione n.51);
- cortili o spazi comuni degli edifici adibiti a residenza e attività terziarie o produttive destinati al deposito attrezzato di biciclette (art.13 co.5 della L.R. 1/2013).

49 - Superficie di vendita di un esercizio commerciale

Misura dell'area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, gli spazi collocati davanti alle casse e ad altri servizi nei quali non è previsto l'ingresso dei clienti (art. 4 della L.R. 24/2015).

50 - Superficie di vendita di un centro commerciale e di una area commerciale integrata

Superficie risultante dalla somma delle superfici di vendita delle medie, grandi strutture e esercizi al dettaglio in essa presenti. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, gli spazi collocati davanti alle casse e ad altri servizi nei quali non è previsto l'ingresso dei clienti (art. 4 L.R. 24/2015).

51 - Serra solare

Le serre solari sono sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative realizzate (art.11 co.1 lett. c) della L. 13/2008).

Le serre possono essere realizzate negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti e non sono computate ai fini volumetrici purché rispettino tutte le seguenti condizioni:

- essere integrate nell'organismo edilizio;

- avere superficie netta in pianta inferiore o uguale al 15% della superficie utile dell'unità abitativa a cui sono collegate;
- fermo restando il limite del 15% della superficie utile dell'unità abitativa a cui sono collegate, la profondità della serra solare può eccedere la dimensione 1,5 m a condizione che la serra non costituisca vano funzionalmente autonomo;
- la superficie disperdente deve essere realizzata in elementi trasparenti con $U \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ per almeno il 50%;
- essere apribili per una superficie pari ad almeno un terzo dello sviluppo dell'involucro;
- essere dotate di schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo, atte a ridurre almeno del 70% l'irradiazione solare massima durante il periodo estivo;
- non essere dotate di impianto di riscaldamento o di raffrescamento.

Il titolo abilitativo rilasciato per la realizzazione della serra conterrà l'obbligo di non modificarne la destinazione e l'avvertenza che, se ciò avvenisse, si incorrerebbe in un abuso edilizio; la serra solare non computata ai fini delle superfici e dei volumi non può avere agibilità autonoma come locale indipendente.

52 - Tetto verde

Sono definiti tetti verdi le coperture degli edifici dotate in parte o completamente di manto erboso o altro materiale vegetale, in grado di ridurre l'insolazione sulle superficie orizzontali in periodo estivo, di garantire isolamento termico invernale e di ridurre le superfici urbane riflettenti. Il tetto verde deve comunque garantire l'accesso alle coperture per la manutenzione.

Le differenti tipologie di copertura a verde debbono essere progettate e realizzate in accordo con quanto definito in proposito dalle norme UNI.

53 - Pergolato

Strutture atte a consentire il sostegno di verde rampicante su terrazzi, cortili o giardini, con una ridotta superficie di copertura in pianta. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, scollegati da edifici residenziali.

Allegato B

Ricognizione delle disposizioni statali incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia

| | |
|-----------|---|
| A. | DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA' EDILIZIA E DI AGIBILITA' |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) |
| | A.1 Edilizia residenziale |
| | A.2 Edilizia non residenziale |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) |
| | A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili |
| | DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) |
| | DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) |
| | DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) |
| | A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali |
| | DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99 |
| | DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare l'articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 – "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica) |
| B. | REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITA EDILIZIA |
| | B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini |
| | DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967) |
| | CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907 |
| | D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1. |
| | LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies |
| | LEGGE 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9 |
| | DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) |
| | DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 |

| | |
|--|--|
| | (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), in particolare art.14 |
| | DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi) |
| | B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo) |
| | B.2.1 Fasce di rispetto stradali |
| | DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18 |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28 |
| | DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967) |
| | DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare. |
| | B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia) |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60 |
| | B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi |
| | REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715 |
| | B.2.4 Rispetto cimiteriale |
| | REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166 |
| | DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57 |
| | B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche) |
| | REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) In particolare articolo 96, comma primo, lettera f) |
| | B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) |
| | DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163 |
| | B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori |
| | DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4 |
| | B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici |
| | LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti) |
| | DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente) |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz) |
| | DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n.259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) |
| | DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti) |
| | DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici) |

| | |
|-----------|---|
| | B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti |
| | DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè dal 04/11/2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti: - le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008,- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008) |
| | DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8) |
| | DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8) |
| | B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo |
| | REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articolo 55 |
| | B.3 Servitù militari |
| | DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI , articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa) |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (<i>Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa</i>) |
| | DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni) |
| | B.4 Accessi stradali |
| | DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22 |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46 |
| | DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) |
| | B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante |
| | DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante) |
| | DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015 n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) |
| | B.6 Siti contaminati |
| | DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta Titolo V "Bonifica di siti contaminati" |
| C. | VINCOLI E TUTELE |
| | C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) |
| | DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I |
| | C.2 Beni paesaggistici |
| | DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio) |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio) |
| | DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008) |

| | |
|---|---|
| | Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) |
| C.3 Vincolo idrogeologico | |
| | REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) |
| | REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.) |
| | DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5 |
| C.4 Vincolo idraulico | |
| | REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98 |
| | REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n.195, e della L. 7 luglio 1902, n.333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze) |
| | DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali) |
| | DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115 |
| C.5 Aree naturali protette | |
| | LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) |
| C.6 Siti della Rete Natura 2000 | |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) |
| | DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000) |
| | DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione ZSC e a zone di protezione speciale ZPS) |
| C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale | |
| | DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parti Prima e Seconda |
| D. NORMATIVA TECNICA | |
| D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro) | |
| | REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344 |
| | DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione) |
| | DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIII |
| D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica | |
| | DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985) |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) |
| | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003 n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) e Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani) |
| | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 aprile 2006, N. 3519 (Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle stesse zone) |
| | DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) |
| | CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008) |
| D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura | |

| | |
|--|--|
| | metallica |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76) |
| | D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico |
| | LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo |
| | DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) |
| | LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24 |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III |
| | CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili) |
| | D.5 Sicurezza degli impianti |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio) |
| | DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili) |
| | DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) |
| | D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni |
| | DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione) |
| | DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) |
| | DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Regola Tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie) |
| | DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi) |
| | DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici) |
| | DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229) |
| | DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) |
| | DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi) |
| | DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.51) |
| | D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto |
| | DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro) |

| | |
|--|--|
| | <p>DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in particolare articolo 256</p> |
| D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici | |
| | <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL)</p> |
| | <p>DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)</p> |
| | <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia)</p> |
| | <p>DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)</p> |
| | <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)</p> |
| | <p>DECRETO INTERMINISTERIALE 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici)</p> |
| | <p>DECRETO INTERMINISTERIALE 26 GIUGNO 2015 (Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)</p> |
| | <p>DECRETO INTERMINISTERIALE 26 GIUGNO 2015 (Relazione tecnica di progetto)</p> |
| D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici | |
| | <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)</p> |
| | <p>LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)</p> |
| | <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)</p> |
| | <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)</p> |
| | <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.) in particolare l'art. 4</p> |
| D.10 Produzione di materiali da scavo | |
| | <p>DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n.152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7.</p> |
| | <p>DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n.69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in particolare articoli art. 41 e 41-bis</p> |
| | <p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)</p> |
| | <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)</p> |
| D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici) | |
| | <p>DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)</p> |
| D.12 Prevenzione inquinamento luminoso | |
| E. | REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI |
| | E.1 Strutture commerciali |
| | E.2 Strutture ricettive |
| | E.3 Strutture per l'agriturismo |
| | <p>LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare articolo 5</p> |
| | E.4 Impianti di distribuzione del carburante |
| | E.5 Sale cinematografiche |
| | E.6 Scuole e servizi educativi |

| | | |
|---|--|--|
| | | CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici) |
| | | DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica) |
| | | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 aprile 2015 (Modalità per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico per la predisposizione del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici) |
| | | LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), art.1, commi 145 -179 (edilizia scolastica) |
| E.7 Associazioni di promozione sociale | | |
| E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande | | |
| | | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n.283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30. |
| | | DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) |
| | | REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004 |
| | | ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010 n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari") |
| E.9 Impianti sportivi | | |
| | | DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005 |
| | | DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva) |
| | | DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003 N. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio) |
| E.10 Strutture Termali | | |
| E.11 Strutture Sanitarie | | |
| | | DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare l'articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e l'Articolo8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie) |
| | | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) |
| E.12 Strutture veterinarie | | |
| E.13 Mezzi pubblicitari e occupazione di suolo pubblico | | |
| | | DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n.507 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale |

Allegato C

Ricognizione delle disposizioni regionali incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia

Il sottostante elenco, rispetto a quello approvato con D.G.R. n. 554/2017, è stato integrato con il riferimento ad alcune leggi e regolamenti vigenti.

| A. | DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA' EDILIZIA E DI AGIBILITA' |
|-----------|---|
| | A.1 Urbanistica e Edilizia residenziale |
| | LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017 n. 51 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), norma interpretativa e altre norme in materia edilizia e tecnologica |
| | LEGGE REGIONALE 3 novembre 2016 n. 30 Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas 'radon' in ambiente confinato (edifici residenziali e non residenziali) |
| | LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016 n. 37 Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati esistenti e di aree pubbliche non autorizzate) |
| | LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2016 n. 28 Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle leggi regionali 7 ottobre 2009, n.20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), 20 agosto 1974, n. 31 (Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici), 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti), e abrogazioni legge regionale 15 marzo 1996, n. 5 (Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47), legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico) e l'articolo 31 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio) |
| | LEGGE REGIONALE 19 novembre 2015 n. 33 Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e norme interpretative alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica) |
| | LEGGE REGIONALE 23 marzo 2015 n. 9 Autorizzazione alla cessione in proprietà degli alloggi realizzati ai sensi dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) |
| | LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2014 n. 50 Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) |
| | LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2014 n. 49 Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n.14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) |
| | LEGGE REGIONALE 20 maggio 2014 n. 27 Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni - Istituzione del fascicolo del fabbricato |
| | LEGGE REGIONALE 20 maggio 2014 n. 22 Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore |
| | LEGGE REGIONALE 7 aprile 2014 n. 16 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate) |
| | LEGGE REGIONALE 8 aprile 2014 n. 12 Disposizioni in materia di certificato di agibilità, in attuazione dell'articolo 25, comma 5-ter, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 |
| | LEGGE REGIONALE 7 aprile 2014 n. 10 |

| | | |
|--|--|---|
| | | Nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica |
| | | LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2013 n. 38 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate) |
| | | LEGGE REGIONALE 05 febbraio 2013 n. 6 Modifiche e integrazioni all'articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), modificata e integrata dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 e all'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23. |
| | | LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013 n. 44 Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi più belli d'Italia in Puglia |
| | | LEGGE REGIONALE 11 giugno 2012 n. 15 Norme in materia di funzioni regionali di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio |
| | | LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2009 n. 23 Modifica delle norme in materia di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica interpretazione autentica |
| | | LEGGE REGIONALE 30 marzo 2009 n. 9 Modifica alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela e uso del territorio) |
| | | LEGGE REGIONALE 09 marzo 2009 n. 3 Norme in materia di regolamento edilizio |
| | | LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2009 n. 26 Tutela e valorizzazione del sistema costruttivo con copertura a volta |
| | | LEGGE REGIONALE 30 luglio 2009 n. 14 Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale |
| | | LEGGE REGIONALE 29 luglio 2008 n. 21 Norme per la rigenerazione urbana |
| | | LEGGE REGIONALE 21 maggio 2008 n. 12 Norme urbanistiche finalizzate ad aumentare l'offerta di edilizia residenziale sociale |
| | | LEGGE REGIONALE 10 giugno 2008 n. 14 Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio |
| | | LEGGE REGIONALE 10 giugno 2008 n. 13 Norme per l'abitare sostenibile |
| | | LEGGE REGIONALE 26 novembre 2007 n. 33 Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate |
| | | LEGGE REGIONALE 08 marzo 2007 n. 3 Modifiche e integrazioni al titolo I della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità e prima variazione di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005) |
| | | LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2005 n. 3 Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 |
| | | LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2004 n. 24 Principi, indirizzi e disposizioni nella formazione del Documento regionale di assetto generale (DRAG) |
| | | LEGGE REGIONALE del 03 novembre 2004 n. 19 Disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 e in materia urbanistica |
| | | LEGGE REGIONALE 27 luglio 2001 n. 20 Norme generali di governo e uso del territorio |
| | | LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2000 n. 25 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di urbanistica e pianificazione territoriale e di edilizia residenziale pubblica. |
| | | LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998 n. 26 Aggiornamento catasto fabbricati - modifiche e integrazione alla legislazione urbanistica ed edilizia |
| | | LEGGE REGIONALE 15 aprile 1997 n. 14 Integrazione alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 26 " Primi adempimenti regionali in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive". |
| | | LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1996 n. 31 Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 "Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico. |
| | | LEGGE REGIONALE 04 luglio 1994 n. 24 Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 concernente l'approvazione del p.r.g. dei Comuni con popolazione non superiore a 15.000 abitanti |
| | | LEGGE REGIONALE 11 maggio 1990 n. 26 Programmi integrati di interventi per la riqualificazione urbana |
| | | LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1986 n. 40 Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 26. |
| | | LEGGE REGIONALE 13 maggio 1985 n. 26 Primi adempimenti regionali in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria |

| | |
|---|---|
| | delle opere abusive. |
| | LEGGE REGIONALE 8 marzo 1985 n. 6 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 febbraio 1979, n. 6. |
| | LEGGE REGIONALE 3 giugno 1985 n. 53 Adempimenti regionali in attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Integrazione alle LL.RR. n. 6 del 12.2.79 e n. 66 del 31.10.79. |
| | LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1981 n. 11 L.R. 31 marzo 1980, n. 56 - Tutela ed uso del territorio - Regime transitorio |
| | LEGGE REGIONALE 31 maggio 1980 n.56 Tutela ed uso del territorio |
| | LEGGE REGIONALE 22 aprile 1980 n. 25 Interpretazione della legge regionale n.66 del 31 ottobre 1979 |
| | LEGGE REGIONALE 22 aprile 1980 n. 26 Modifiche alla legge regionale 12.02.1979, n.6 "Adempimenti regionali per l'attuazione delle legge statale n. 10 del 28 gennaio 1977 " |
| | LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1979 n. 6 Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale n. 10 del 28 gennaio 1977 |
| | LEGGE REGIONALE del 31 ottobre 1979 n. 66 Modifiche ed integrazioni alla L.R. n.6 del 12.02.1979 in materia di edificabilità dei suoli |
| A.2 Edilizia non residenziale | |
| | LEGGE REGIONALE 16 maggio 2015 n. 24 Codice del Commercio |
| | LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2010 n. 5 Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse |
| | LEGGE REGIONALE 08 marzo 2007 n. 2 Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale |
| | LEGGE REGIONALE 11 maggio 2001 n. 13 Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici |
| | LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2001 n. 5 Legge regionale 13 agosto 1998, n. 26 in materia di fabbricati già rurali. Proroga termini |
| | LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994 n. 4 Norme in materia di edilizia di culto e di utilizzazione degli oneri di urbanizzazione. |
| | LEGGE REGIONALE 11 settembre 1986 n. 19 Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre |
| A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili | |
| | LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016 n. 36 Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia. Istituzione del "Catasto energetico regionale" |
| | LEGGE REGIONALE 24 settembre 2012 n. 25 Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili |
| | REGOLAMENTO REGIONALE 30 dicembre 2010 n. 24 Regolamento attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia |
| | LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2008 n.31 Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale |
| | LEGGE REGIONALE 26 giugno 1981 n.34 Incentivi per lo sfruttamento dell'energia solare e la produzione di biogas da residui organici. |
| | LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1981 n.59 Modifica alla legge regionale 26 giugno 1981, n. 34: "Incentivi per lo sfruttamento dell'energia solare e la produzione di biogas da residui organici" |
| A.4 Condizioni di efficienza dei titoli edilizi e altri adempimenti generali | |
| | LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017, n. 48 Norme in materia di titoli abilitativi edilizi, controlli sull'attività edilizia e mutamenti della destinazione degli immobili |
| B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA | |
| B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini | |
| B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo) | |
| B.3 Servitù militari | |
| B.4 Accessi stradali | |
| | LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2013, n. 1 Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica |
| B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante | |
| | LEGGE REGIONALE 24 luglio 2012 n.21 Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi |

| | |
|-----------|---|
| | già dichiarate a elevato rischio ambientale |
| | LEGGE REGIONALE n. 6 del 21 maggio 2008 Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose |
| | LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2008 n. 25 Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt |
| | LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1999 n. 7 Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale |
| | B.6 Siti contaminati |
| | REGOLAMENTO REGIONALE 03 novembre 1989 n. 2 Disciplina per lo smaltimento dei fanghi sul suolo e nel sottosuolo |
| C. | VINCOLI E TUTELE |
| | C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) |
| | LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2015 n. 1 Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale |
| | LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2009 n. 20 Norme per la pianificazione paesaggistica |
| | C.2 Beni paesaggistici |
| | LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2016 n. 28 Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle leggi regionali 7 ottobre 2009, n.20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), 20 agosto 1974, n. 31 (Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici), 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti), e abrogazioni legge regionale 15 marzo 1996, n. 5 (Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47), legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico) e l'articolo 31 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio) |
| | LEGGE REGIONALE 10 aprile 2015 n. 19 Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica) |
| | LEGGE REGIONALE 11 aprile 2013 n. 12 Integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali) |
| | LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2012 n. 28 Norme di semplificazione e coordinamento amministrativo in materia paesaggistica |
| | LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011 n. 36 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007 n.14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia) e alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse). |
| | LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2009 n. 22 Integrazioni alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) e modifica all'articolo 7 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica) |
| | LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009 n.33 Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico |
| | LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2009 n. 20 Norme per la pianificazione paesaggistica |
| | LEGGE REGIONALE 4 giugno 2007 n. 14 Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia |
| | C.3 Vincolo idrogeologico |
| | REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2015 n. 9 Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico |
| | C.4 Vincolo idraulico |
| | C.5 Aree naturali protette |
| | C.6 Siti della Rete Natura 2000 |
| | REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2017, n. 12 "Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)" |
| | REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2016 n. 6 Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC) |
| | LEGGE REGIONALE 27/01/2015 n. 3 "Norme per la salvaguardia degli habitat costieri di interesse comunitario" |

| | |
|--|---|
| | REGOLAMENTO REGIONALE 22 dicembre 2008 n. 28 Modifiche e integrazioni al Reg. 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007. |
| | REGOLAMENTO REGIONALE 28 settembre 2005 n. 24 Misure di conservazione relative a specie prioritarie di importanza comunitaria di uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in proposti Siti di importanza Comunitaria (pSIC) ed in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) |
| C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale | |
| | LEGGE REGIONALE 12 aprile 2001 n. 11 e s.m.i. Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale |
| C.8 Istituzioni parchi naturali regionali | |
| | LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017, n. 52 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine") |
| | LEGGE REGIONALE 18 maggio 2017, n. 17 Integrazioni dell'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale "Terra delle gravine") |
| | LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 17 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 maggio 2006, n. 10 (Istituzione del parco naturale regionale "Bosco Incoronata") |
| | LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 33 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2007, n. 37 (Istituzione del parco naturale regionale del fiume Ofanto) |
| | LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2007, n. 37 Istituzione del parco naturale regionale "Fiume Ofanto" |
| | LEGGE REGIONALE 05 giugno 2007 n. 15 Istituzione del parco naturale regionale "Lama Balice" |
| | LEGGE REGIONALE 28 maggio 2007 n. 13 Istituzione del parco naturale regionale "Litorale di Ugento" |
| | LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2006 n. 31 Istituzione del Parco naturale regionale "Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo" |
| | LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2006, n. 30 Parco naturale regionale "Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase" |
| | LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2006 n.13 Istituzione del Parco naturale regionale "Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase" |
| | LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006 n. 20 Istituzione del Parco naturale regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo" |
| | LEGGE REGIONALE 13 giugno 2006, n. 16 Riserva naturale regionale orientata "dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore" |
| | LEGGE REGIONALE 15 maggio 2006, n. 11 Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" |
| | LEGGE REGIONALE 15 maggio 2006 n. 10 Istituzione del Parco naturale regionale "Bosco Incoronata" |
| | LEGGE REGIONALE 15 marzo 2006 n. 6 Istituzione del parco naturale regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano" |
| | LEGGE REGIONALE 15 marzo 2006, n. 5 Riserva naturale orientata regionale "Palude del Conte e Duna Costiera - Porto Cesareo" |
| | LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2005 n. 18 Istituzione del Parco naturale regionale "Terra delle gravine" |
| | LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002 n. 28 Istituzione del Parco naturale regionale "Salina di Punta della Contessa" |
| | LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 27 Riserva naturale regionale orientata "Bosco delle Pianelle" |
| | LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 26 Riserva naturale regionale orientata "Bosco di Cerano" |
| | LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002 n. 25 Istituzione del Parco naturale regionale "Bosco e paludi di Raucio" |
| | LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2002 n.24 Riserve naturali regionali orientate "del litorale tarantino orientale" |
| | LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2002 n. 23 Riserva naturale regionale orientata "Boschi di Santa Teresa e dei Lucci" |
| | LEGGE REGIONALE 24 marzo 1980 n. 21 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n.50 del 7 giugno 1975 ed istituzione del "Parco naturale attrezzato Portoselvaggio - Torre Uluzzi" |
| | LEGGE REGIONALE 24 luglio 1997 n. 19 Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia |
| | LEGGE REGIONALE 7 giugno 1975 n. 50 Istituzione di Parchi naturali attrezzati |
| D. | NORMATIVA TECNICA |

| | |
|--|---|
| | D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro) |
| | LEGGE REGIONALE 20 luglio 1984 n. 36 Norme concernenti l'igiene e sanità pubblica ed il servizio farmaceutico. |
| | D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica |
| | LEGGE REGIONALE 20 maggio 2014 n. 27 Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni - Istituzione del fascicolo del fabbricato |
| | D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica |
| | D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico |
| | LEGGE REGIONALE 10 dicembre 12 n. 39 Abbattimento delle barriere architettoniche mediante realizzazione di ambienti per persone con disabilità grave negli edifici di edilizia residenziale in proprietà |
| | LEGGE REGIONALE 01 aprile 2003 n. 6 Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di edilizia residenziale privata. Disciplina dei parcheggi |
| | D.5 Sicurezza degli impianti |
| | D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni |
| | D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto |
| | LEGGE REGIONALE n.6 del 04 gennaio 2001 Individuazione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti di amianto. |
| | D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici |
| | REGOLAMENTO REGIONALE 30 novembre 2012 n. 29 Regolamento attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia |
| | Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili". |
| | REGOLAMENTO REGIONALE 10 febbraio 2010 n. 10 Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192 |
| | LEGGE REGIONALE 10 giugno 2008 n. 13 Norme per l'abitare sostenibile |
| | D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici |
| | REGOLAMENTO REGIONALE 17 febbraio 2015 n. 4 Tecnico competente in acustica ambientale |
| | LEGGE REGIONALE 14 giugno 2007 n. 17 Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale |
| | LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2002 n. 3 Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico |
| | D.10 Produzione di materiali di scavo |
| | REGOLAMENTO REGIONALE 12 giugno 2006 n. 6 Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili |
| | D.11 Tutela delle acque dell'inquinamento (scarichi idrici domestici) |
| | REGOLAMENTO REGIONALE 26 maggio 2016 n. 7 Modifiche ed integrazioni al Regolamento Regionale del 12 dicembre 2011 n. 26 recante "Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. (Attuazione dell'art. 100, comma 3 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.)" |
| | REGOLAMENTO REGIONALE 9 dicembre 2013 n. 26 Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.) |
| | REGOLAMENTO REGIONALE 18 aprile 2012 n. 8 Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate Dl.gs. n.152/2006, art. 99, comma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art.1, comma 1, lettera b) |
| | REGOLAMENTO REGIONALE 12 dicembre 2011 n. 26 Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. (D.Lgs. n. 152/2006, art. 100 - comma 3) e ss.mm.ii. (modificato con REGOLAMENTO REGIONALE 7/2016 e R.R. 1/2017) |
| | LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1983 n. 24 Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia |
| | D.12 Prevenzione inquinamento luminoso |
| | LEGGE REGIONALE 23 novembre 2005 n. 15 Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico |
| | REGOLAMENTO REGIONALE 22 agosto 2006 n. 13 Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico |

| | |
|-----------|---|
| E. | REQUISITI TECNICO E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI |
| | E.1 Strutture commerciali |
| | LEGGE REGIONALE 16 maggio 2015 n. 24 Codice del Commercio |
| | REGOLAMENTO REGIONALE 28 aprile 2009 n. 7 Requisiti e procedimenti per l'insediamento di medie e grandi strutture in vendita |
| | E.2 Strutture ricettive |
| | LEGGE REGIONALE 24 luglio 2001 n. 17 Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast (affittacamere) |
| | LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1999 n. 11 Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro |
| | LEGGE REGIONALE 22 luglio 1998 n. 20 Turismo rurale |
| | LEGGE REGIONALE 2 agosto 1993 n. 12 Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere |
| | LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1986 n. 29 Classificazione della ricezione turistica all'aperto |
| | LEGGE REGIONALE 26 giugno 1981 n. 37 Disciplina della classificazione alberghiera |
| | E.3 Strutture per l'agriturismo |
| | LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016 n. 37 Modifiche della Legge Regionale 14 del 30/07/2009. Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale |
| | LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013 n.42 Disciplina dell'agriturismo |
| | LEGGE REGIONALE 02 agosto 1993 n.12 Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere |
| | E.4 Impianti di distribuzione del carburante |
| | LEGGE REGIONALE 16 maggio 2015 n.24 Codice del Commercio |
| | REGOLAMENTO REGIONALE 10 gennaio 2006 n.2 Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti sulla rete stradale ordinaria |
| | E.5 Sale cinematografiche |
| | E.6 Scuole e servizi educativi |
| | REGOLAMENTO REGIONALE 18 gennaio 2007 n.4 Regolamento attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006 n. 19 |
| | LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006 n.19 Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità ed il benessere delle donne e degli uomini di Puglia |
| | REGOLAMENTO REGIONALE 18 gennaio 2007 n.4 Regolamento attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006 n. 19 |
| | E.7 Associazioni di promozione sociale |
| | E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande |
| | E.9 Impianti sportivi |
| | LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008 n. 35 Disciplina igienico-sanitaria delle piscine ad uso natatorio |
| | E.10 Strutture Termali |
| | E.11 Strutture Sanitarie |
| | REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2015 n.8 Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d'affezione |
| | REGOLAMENTO REGIONALE 08 luglio 2014 n.14 Integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005, n. 3. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio e per l'accreditamento. Fabbisogno |
| | REGOLAMENTO REGIONALE 18 aprile 2014 n. 9 Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale "Integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005, n. 3. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio e per l'accreditamento. Fabbisogno". |
| | REGOLAMENTO REGIONALE 10 febbraio 2010 n.8 Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005, n.3 "Requisiti strutturali per autorizzazione ed accreditamento delle strutture residenziali psichiatriche socio-riabilitative a minore intensità assistenziale. Gruppo appartamento" |
| | LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008 n.34 Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri |

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| | | REGOLAMENTO REGIONALE 2 marzo 2006 n.3 Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accertamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio sanitarie |
| | | REGOLAMENTO REGIONALE 14 gennaio 2005 n.3 Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie |
| | | LEGGE REGIONALE 28 maggio 2004 n. 8 Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio - sanitarie pubbliche e private |
| E.12 Strutture veterinarie | | |

Allegato D

Glossario delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera ai sensi del D.M. 2 marzo 2018

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0024856 DEL 28-12-2020 IN partenza

GLOSSARIO EDILIZIA LIBERA **ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE PRINCIPALI OPERE**

La tabella allegata individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004).

La tabella, nello specifico, riporta:

1. Il **regime giuridico** dell'attività edilizia libera ex art. 6, comma 1, lettere da a) a e-quinquies), del d.P.R. n. 380/2001 e ex art. 17 del d.lgs. n. 128/2006.
2. L'elenco delle **categorie di intervento** che il d.P.R. n. 380/2001 ascrive all'edilizia libera (art. 6 comma 1), specificato da quanto previsto dalla tabella A del d.lgs. n. 222/2016.
3. L'elenco, non esaustivo, delle **principali opere** che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio come richiesto dall'art. 1, comma 2 del d. lgs. n. 222/2016.
4. L'elenco, non esaustivo, dei **principali elementi** oggetto di intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e PA.

GLOSSARIO - EDILIZIA LIBERA

(ai sensi dell' art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.222)

ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE PRINCIPALI OPERE

| REGIME GIURIDICO | CATEGORIA DI INTERVENTO | PRINCIPALI OPERE | | N. |
|---|---|--|---|----|
| | | OPERA | ELEMENTO | |
| Edilizia Libera (D.P.R. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. a); art.3, comma 1, lett. a) | Manutenzione ordinaria Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II -Edilizia- attività 1) | Riparazione, sostituzione, rinnovamento (comprese le opere correlate quali guaine, sottofondi, etc.) | Pavimentazione esterna e interna | 1 |
| | | Rifacimento, riparazione, tinteggiatura (comprese le opere correlate) | Intonaco interno e esterno | 2 |
| | | Riparazione, sostituzione, rinnovamento | Elemento decorativo delle facciate (es. marcapiani, modanature, corniciature, lesene) | 3 |
| | | Riparazione, sostituzione, rinnovamento | Opera di lattoneria (es. grondaie, tubi, pluviali) e impianto di scarico | 4 |
| | | Riparazione, sostituzione, rinnovamento | Rivestimento interno e esterno | 5 |
| | | Riparazione, sostituzione, rinnovamento | Serramento e infisso interno e Esterno | 6 |
| | | Installazione comprese le opere correlate, riparazione, sostituzione, rinnovamento | Inferriata/Altri sistemi anti Intrusione | 7 |
| | | Riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento eventuali elementi accessori, rifiniture necessarie (comprese le opere correlate) | Elemento di rifinitura delle scale | 8 |

| | | | | |
|--|--|--|---|----|
| | | Riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento eventuali elementi accessori, rifiniture necessarie (comprese le opere correlate) | Scala retrattile e di arredo | 9 |
| | | Riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma | Parapetto e ringhiera | 10 |
| | | Riparazione, rinnovamento, sostituzione nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dei materiali (comprese le opere correlate quali l'inserimento di strati isolanti e coibenti) | Manto di copertura | 11 |
| | | Riparazione, sostituzione, installazione | Controsoffitto non strutturale | 12 |
| | | Riparazione, rinnovamento | Controsoffitto strutturale | 13 |
| | | Riparazione, sostituzione, rinnovamento, realizzazione finalizzata all'integrazione impiantistica e messa a norma | Comignolo o terminale a tetto di impianti di estrazione fumi | 14 |
| | | Riparazione, rinnovamento o sostituzione di elementi tecnologici o delle cabine e messa a norma | Ascensore e impianti di sollevamento verticale | 15 |
| | | Riparazione e/o sostituzione, realizzazione di tratto di canalizzazione e sottoservizi e/o messa a norma | Rete fognaria e rete dei sottoservizi | 16 |
| | | Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento e/o messa a norma | Impianto elettrico | 17 |
| | | Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, compreso il tratto fino all'allacciamento alla rete pubblica e/o messa a norma | Impianto per la distribuzione e l'utilizzazione di gas | 18 |
| | | Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, sostituzione e integrazione apparecchi sanitari e impianti di scarico e/o messa a norma | Impianto igienico e idro-sanitario | 19 |

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|----|
| | | | Installazione, riparazione, integrazione, rinnovamento, efficientamento e/o messa a norma | Impianto di illuminazione esterno | 20 |
| | | | Installazione, adeguamento, integrazione, rinnovamento, efficientamento, riparazione e/o messa a norma | Impianto di protezione antincendio | 21 |
| | | | Installazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma | Impianto di climatizzazione | 22 |
| | | | Riparazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma | Impianto di estrazione fumi | 23 |
| | | | Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma | Antenna/parabola e altri sistemi di ricezione e trasmissione | 24 |
| | | | Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma | Punto di ricarica per veicoli elettrici | 25 |
| Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. a-bis) | Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 2) | | Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma | Pompa di calore aria-aria | 26 |
| Edilizia Libera d.lgs. n. 128/2006, art. 17 | Depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc (d.lgs. n. 128/2006, art. 17) | | Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma | Deposito di gas di petrolio liquefatti | 27 |
| Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, | Eliminazione delle barriere architettoniche Interventi volti | | Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma, purché non incida sulla struttura portante | Ascensore, montacarichi | 28 |

| | | | | |
|--|--|--|---|-----------|
| <p>art. 6, comma 1, lett. b)</p> | <p>all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 21)</p> | <p>Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma</p> | <p>Servoscala e assimilabili</p> | <p>29</p> |
| <p>Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. c)</p> | <p>Attività di ricerca nel sottosuolo Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 23)</p> | <p>Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento</p> | <p>Opere strumentali all'attività di ricerca nel sottosuolo attraverso carotaggi, perforazioni e altre metodologie</p> | <p>33</p> |
| <p>Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. d)</p> | <p>Movimenti di terra Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 24)</p> | <p>Manutenzione, gestione e livellamento</p> | <p>Terreno agricolo e pastorale</p> | <p>34</p> |
| <p>Manutenzione e gestione</p> | <p>Vegetazione spontanea</p> | <p>35</p> | | |
| <p>Manutenzione e gestione</p> | <p>Impianti di irrigazione e di drenaggio, finalizzati alla regimazione ed uso dell'acqua in agricoltura.</p> | <p>36</p> | | |

| | | | | |
|--|--|---|--|-----------|
| <p>Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e)</p> | <p>Serre mobili stagionali Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 25)</p> | <p>Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento</p> | <p>Serra compresi elementi di appoggio e/o ancoraggio</p> | <p>37</p> |
| <p>Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e-ter)</p> | <p>Pavimentazione di aree pertinenziali Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 27)</p> | <p>Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento</p> | <p>Intercapedine</p> | <p>38</p> |
| | | <p>Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento</p> | <p>Locale tombato</p> | <p>39</p> |
| | | <p>Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento</p> | <p>Pavimentazione esterna, comprese le opere correlate, quali guaine e sottofondi</p> | <p>40</p> |
| | <p>Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici Pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 28)</p> | <p>Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento</p> | <p>Vasca di raccolta delle acque</p> | <p>41</p> |
| <p>Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. equater)</p> | | <p>Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento</p> | <p>Pannello solare, fotovoltaico e generatore microeolico</p> | <p>42</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|----|
| <p>Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. equinques)</p> | <p>Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 29)</p> | Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento | Opera per arredo da giardino (es. barbecue in muratura/ fontana/muretto/scultura/ fioriera, panca) e assimilate | 43 |
| | | Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento | Gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo | 44 |
| | | Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento | Gioco per bambini e spazio di gioco in genere, compresa la relativa recinzione | 45 |
| | | Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento | Pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo | 46 |
| | | Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento | Ricovero per animali domestici e da cortile, voliera e assimilata, con relativa recinzione | 47 |
| | | Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento | Ripostiglio per attrezzi, manufatto accessorio di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo | 48 |
| | | Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento | Sbarra, separatore, dissuasore e simili, stallo biciclette | 49 |
| | | Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento | Tenda, Tenda a Pergola, Pergotenda, Copertura leggera di arredo | 50 |
| | | Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento | Elemento divisorio verticale non in muratura, anche di tipo ornamentale e similare | 51 |
| | | Installazione, riparazione e rimozione | Manufatti leggeri in strutture ricettive all'aperto (roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni) e assimilati | 52 |

| | | | | |
|---|---|--|---|-----------|
| | <p>previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 16)</p> | | | |
| <p>Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e-bis) - previa Comunicazione Avviso Lavori</p> | <p>Opere contingenti temporanee Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 26)</p> | <p>Installazione, previa Comunicazione Avviso Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione</p> | <p>Gazebo</p> | <p>53</p> |
| | | <p>Installazione, previa Comunicazione Avviso Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione</p> | <p>Stand fieristico</p> | <p>54</p> |
| | | <p>Installazione, previa Comunicazione Avviso Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione</p> | <p>Servizi igienici mobili</p> | <p>55</p> |
| | | <p>Installazione, previa Comunicazione Avviso Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione</p> | <p>Tensostrutture, pressostrutture e assimilabili</p> | <p>56</p> |
| | | <p>Installazione, previa Comunicazione Avviso Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione</p> | <p>Elementi espositivi vari</p> | <p>57</p> |
| | | <p>Installazione, previa Comunicazione Avviso Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione</p> | <p>Aree di parcheggio provvisorio, nel rispetto dell'orografia dei luoghi e della vegetazione ivi presente</p> | <p>58</p> |